ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla "Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche"

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Indice

PARTE GENERALE

| 1. | DEFINIZIONI | Pag. 7 | | |
|----|---|---------------|--|--|
| 2. | PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE MONTE | | | |
| | TABOR | Pag. 8 | | |
| 3. | IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 2 | 31 | | |
| | | Pag. 13 | | |
| | 3.1 Responsabilità diretta dell'Ente per illeciti penali | Pag. 13 | | |
| | 3.2 I Reati Presupposto | Pag. 15 | | |
| | 3.3 L'esimente della responsabilità amministrativo-penale | Pag. 31 | | |
| | 3.4 Le Prescrizioni della Regione Lombardia in relazione al | | | |
| | sistema socio-sanitario | Pag. 32 | | |
| 4. | IL MODELLO DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR | | | |
| | | Pag. 37 | | |
| | 4.1 Le finalità del Modello | Pag. 37 | | |
| | 4.2 Costruzione e struttura del Modello | Pag. 38 | | |
| | 4.3 I Reati Presupposto rilevanti per l'Associazione | Pag. 40 | | |
| | 4.4 Il sistema delle deleghe e delle procure | Pag. 42 | | |
| | 4.5 L'aggiornamento del Modello | Pag. 42 | | |
| | 4.6 I Destinatari del Modello | Pag. 43 | | |
| | 4.7 Rapporti tra Modello e Codice Etico | Pag. 44 | | |
| | 4.8 Le linee guida di Confindustria | Pag. 44 | | |
| | 4.9 Società Trasparente | Pag. 45 | | |
| 5∙ | L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) | Pag. 50 | | |

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

| | 5.1 Requisiti, composizione, nomina e funzionamento | | |
|----|--|----------------|--|
| | dell'Organismo di Vigilanza | Pag. 50 | |
| | 5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | Pag. 53 | |
| | 5.3 Verifiche periodiche | Pag. 56 | |
| | 5.4 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale | Pag. 56 | |
| | 5.5 Flussi informativi verso l'OdV | Pag. 57 | |
| | 5.6 Gestione dei flussi informativi verso l'OdV | Pag. 59 | |
| 6. | INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI | | |
| | | Pag. 60 | |
| | 6.1 Comunicazione | Pag. 60 | |
| | 6.2 Formazione | Pag. 60 | |
| | 6.3 Informativa a collaboratori e partners | Pag. 61 | |
| 7• | IL SISTEMA DISCIPLINARE | Pag. 62 | |
| | 7.1 Principi generali | Pag. 62 | |
| | 7.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati | Pag. 63 | |
| | 7.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti | Pag. 65 | |
| | 7.4 Misure nei confronti degli amministratori | Pag. 65 | |
| | 7.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e partners | Pag. 66 | |
| | 7.6 Misure nei confronti dei revisori e dell'OdV | Pag. 66 | |
| | 7.7 Misure cautelari | Pag. 67 | |
| | 7.8 Il sistema premiante | Pag. 67 | |
| 8. | CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL | | |
| | MODELLO | Pag. 68 | |
| 9. | LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING | Pag. 69 | |
| | 9.1 Cenni generali | Pag. 69 | |
| | 9.2 La normativa internazionale | Pag. 69 | |
| | 9.3 La normativa italiana | Pag. 70 | |
| | | | |

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

| | 9.4 Il sistema di "Whistleblowing" nel Decreto 231/2001 dopo | |
|-----|--|----------|
| | l'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179 | Pag. 71 |
| | 9.5 Profili applicativi | Pag. 71 |
| | 9.6 Sanzioni | Pag. 74 |
| | 9.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza | Pag. 75 |
| | 9.8 Segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico | |
| | e industriale | Pag. 76 |
| | 9.9 Whistleblowing e privacy | Pag. 76 |
| 10. | PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI | |
| | E IRREGOLARITA' | Pag. 77 |
| | 10.1 Scopo della procedura | Pag. 77 |
| | 10.2 Chi può effettuare la segnalazione | Pag. 77 |
| | 10.3 Che cosa è possibile segnalare | Pag. 78 |
| | 10.4 Con quali modalità effettuare la segnalazione | Pag. 79 |
| | 10.5 A chi trasmettere la segnalazione | Pag. 80 |
| | 10.6 Come viene gestita la segnalazione | Pag. 81 |
| | 10.7 Su quali tutele può contare il Segnalante | Pag. 84 |
| | 10.8 Quali sono le forme di tutela del Segnalato | Pag. 86 |
| | 10.9 Quali sono i casi in cui saranno applicate le sanzioni | Pag. 88 |
| | 10.10 Diffusione della procedura e privacy | Pag. 88 |
| - | PARTE SPECIALE | |
| 11. | INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE | Pag. 91 |
| 12. | SEZIONE A: Reati contro la Pubblica | |
| | Amministrazione | Pag. 93 |
| 13. | SEZIONE B: Reati societari e tributari | Pag. 134 |
| 14. | SEZIONE C: Reati di omicidio colposo e lesioni | |
| | colpose gravi o gravissime commessi | |

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

| | con violazione delle norme antinfortunistiche | Pag. 153 |
|------|---|----------|
| 15. | SEZIONE D: Reati di ricettazione, riciclaggio | |
| | e impiego di denaro, beni o utilità di | |
| | provenienza illecita e autoriciclaggio | Pag. 190 |
| 16. | SEZIONE E: Reati informatici | Pag. 201 |
| 17. | SEZIONE F: Reati ambientali | Pag. 213 |
| 18. | SEZIONE G: Reati di contraffazione e contro | |
| | l'industria e il commercio | Pag. 224 |
| 19. | SEZIONE H: Reati in materia di violazione | |
| | del diritto d'autore | Pag. 237 |
| 20. | SEZIONE I: Altri reati rilevanti | Pag. 244 |
| ALLE | EGATO 1: Codice etico dell'Associazione | |
| ALLE | CGATO 2: Organigramma R.S.A. San Giuseppe | |

ALLEGATO 3: Organigramma R.S.A. Don Emilio Meani

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. DEFINIZIONI

Aree a rischio: le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto;

Associazione: l'Associazione Monte Tabor;

Attività a rischio o sensibili: attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone appartenenti all'organizzazione della Associazione, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;

Codice Etico: insieme di principi e valori formalizzati ed adottati da tutte le realtà aziendali facenti capo alla Associazione, cui ogni soggetto operante all'interno della stessa si ispira e si conforma nell'esercizio della propria attività;

Decreto: il D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Destinatari: i soggetti individuati al paragrafo 4.6 della Parte Generale del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento;

OdV: Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto, descritto e disciplinato al capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello;

Prescrizioni della Regione: principi informatori del modello organizzativo da attuare ai sensi del Decreto nel settore sociosanitario, secondo le prescrizioni della Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012, Allegato B, par. 2.2.3;

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, come elencati al paragrafo 3.2 della Parte Generale del presente Modello;

Soggetti apicali: coloro che sono dotati di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Associazione;

Soggetti sottoposti all'altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

Associazione Monte Tabor è persona giuridica di diritto privato, riconosciuta come associazione senza scopo di lucro. Secondo quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto, "Finalità generale della Associazione Monte Tabor è il rinnovamento, su basi moderne, del concetto cristiano di malattia, di medicina e di ospitalità a favore degli anziani e degli infermi secondo i propositi del Fondatore Sac. Prof. Luigi Verzé e cioè il culto della dignità della persona umana, il senso della preziosità della vita, la carità cristiana, l'abolizione di ogni discriminazione di trattamento, la fede nella Divina Provvidenza.". In particolare, e coerentemente con la finalità generale sopra enunciata, l'Associazione si propone:

- "di erigere case di riposo per coniugi o singoli anziani, fornendo loro una assistenza spirituale e religiosa in un confortante, moderno e familiare soggiorno unitamente all'assistenza adatta alla patologia senile;
- "di istituire nello stesso spirito di moderna e cristiana solidarietà case di convalescenza e di profilassi per adulti e per bambini;
- "di erigere, organizzare e gestire (sia direttamente che a mezzo terzi) e comunque dirigere, ospedali moderni;
- "rientra pure nelle finalità dell'istituzione il costituirsi non soltanto in centro di ricovero ospedaliero, ma anche in centro di ricerca, di studio, di previdenza ed assistenza sociale e di formazione professionale e spirituale per gli associati ed il personale da coinvolgere negli scopi e nelle attività della associazione e degli Enti che ad essa siano collegati e/o che in futuro intendano collegarsi, nonché coordinare l'attività di detti Enti" (cfr. art. 2 dello Statuto).

L'Istituzione è nata con la denominazione di "Centro di Assistenza Ospedaliera S. Romanello" con atto costitutivo del 5 agosto 1958.

Il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente è avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica, on. Gronchi, in data 19 gennaio 1962.

L'8 giugno 1993 è stata approvata la modifica statutaria nella forma attualmente in vigore ed è stata mutata la denominazione in quella di "Associazione Monte Tabor".

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Costituiscono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati, che si distinguono in "associati dedicati" (ovvero coloro che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, dedicano la loro vita in tutti i suoi aspetti, spirituali ed operativi, all'Ente) ed "associati ordinari" (vale a dire, in base all'art. 6 dello Statuto, tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, siano ammesse con regolare ed insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione, dimostrando di condividere le idealità dell'Ente e svolgendo attività a favore dell'Ente stesso e/o contribuendo in qualsiasi modo al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone). L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Presidente della Associazione.
- il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea degli Associati, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari (art. 12 Statuto). Il Consiglio può delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti il Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e dell'Associazione stessa.
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene nominato dall'Assemblea degli Associati, necessariamente scelto tra gli associati dedicati. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, propone al Consiglio le persone per gli incarichi di conduzione delle opere dipendenti dall'Associazione e per i ruoli da ricoprire negli Enti collegati, garantisce l'attuazione degli obiettivi statutari, vigila sulla formazione professionale e spirituale dei collaboratori dell'Associazione e degli aspiranti tali.
- <u>il Collegio dei Revisori</u>, a cui spetta il controllo contabile della gestione dell'Ente. E' composto da tre membri, nominati dall'Assemblea tra professionisti di spiccata onestà e competenza, anche estranei alla Associazione: restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Attualmente, la Associazione Monte Tabor gestisce, in particolare, due strutture residenziali per anziani, denominate:

- RSA San Giuseppe, con sede in Milano, Via delle Ande n. 11, avente n. 120 posti letto, accreditata con delibera regionale n. 3930 del 23 marzo 2001;
- RSA Don Emilio Meani, con sede in Cesano Maderno (MI), Via Cesare Cantù n. 5, avente n. 90 posti letto, accreditata con delibera regionale n. 7777 del 18 gennaio 2002.

Per l'organigramma delle due strutture si rimanda ai rispettivi documenti, allegati sub docc. 2 e 3 al presente Modello.

Inoltre, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'Associazione ha assunto la gestione del Liceo Classico di ricerca "San Raffaele", ubicato in comune di Segrate (MI), via Fratelli Cervi.

Con riferimento, in particolare, alle Residenze Socio Assistenziali per anziani gestite dall'Associazione, le stesse sono strutture residenziali non ospedaliere che ospitano persone non autosufficienti, in tutto o in parte, per periodi di tempo anche lunghi. Come noto, le RSA hanno un'impronta sanitaria e sono da ritenersi ad ogni effetto aziende, come tali esposte alla commissione di reati ricompresi tra quelli elencati nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "**Decreto**"), tenuto altresì conto del sistema di accreditamento di tali strutture e delle convenzioni in essere tra le stesse ed il Sistema Sanitario Nazionale.

Proprio in considerazione della natura di tali strutture e degli interessi fondamentali, di natura sociale e umanitaria oltre che sanitaria che le stesse perseguono, la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012 ha sancito che tutte le strutture RSA con almeno 80 posti letto debbano obbligatoriamente redigere e applicare un modello organizzativo come disciplinato dal Decreto.

Come sopra anticipato, l'associazione Monte Tabor gestisce, altresì, il liceo di ricerca "San Raffaele" in Segrate, scuola paritaria con D.M. del 28 febbraio 2001.

Il liceo è definito nelle sue finalità e nei suoi obiettivi dal Progetto educativo, approvato ogni anno dal Collegio dei Docenti, sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Il liceo si avvale dei seguenti organi collegiali:

Consiglio di Classe;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- Collegio dei Docenti;
- Consiglio d'Istituto;
- Assemblee e Comitato degli studenti;
- Assemblee e Comitati dei genitori.

Il Consiglio d'Istituto delibera su:

- adozione di regolamenti e normative interne; adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
- criteri di programmazione e di attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche;
- verifica della coerenza delle proposte di attività e delle iniziative informative con il Progetto ideale della scuola;
- promozione di contatti con l'Istituto Scientifico e l'Università-Vita-Salute San Raffaele per la realizzazione di iniziative integrate;
- promozione di contatti con altre scuole italiane ed estere;
- promozione di iniziative per favorire la frequenza del liceo da parte di alunni meritevoli.

Il consiglio d'Istituto esprime pareri su:

- la formazione delle classi, l'orario delle lezioni delle altre attività scolastiche;
- l'andamento generale didattico ed amministrativo del liceo;
- il bilancio economico della scuola.

La Giunta esecutiva è l'organo che prepara il lavoro del Consiglio di Istituto e cura la realizzazione delle sue decisioni ed è composto dal preside, dal presidente del consiglio d'Istituto, dal segretario della scuola, un genitore, un insegnante e uno studente.

La gestione amministrativa e del personale dell'istituto scolastico viene assolta dall'Associazione Monte Tabor.

In considerazione di tutto quanto sopra, l'Associazione Monte Tabor ha inteso procedere all'adozione e conseguente attuazione del presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (in seguito, per brevità, il "**Modello**") ai sensi del Decreto, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor ed il cui contenuto si conforma alle disposizioni e prescrizioni

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

per l'adozione ed attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 emanate con la predetta Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 9/3540 del 30 maggio 2012 (di seguito, anche: "**Prescrizioni della Regione**").

L'Associazione ha provveduto altresì a nominare l'OdV, onde garantire una più penetrante ed efficace azione di attuazione ed implementazione del Modello.

Il Modello sarà, quindi, strutturato in modo tale da prestarsi, se necessario e/o opportuno, ad essere facilmente modificato ed integrato secondo la medesima formalità con cui è stato approvato. L'ultima attività di revisione e adeguamento del Modello è stata approvata dal CdA dell'Associazione con delibera in data 28 aprile 2021.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231

3.1. Responsabilità diretta dell'Ente per illeciti penali

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia: degne di menzione sono, in proposito, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, inserendosi pertanto in un contesto di attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità c.d. "amministrativa" a carico degli enti, in realtà meglio delineabile come responsabilità penale-amministrativa, posto che la stessa, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può trovare sanzione solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

L'istituzione di tale forma di responsabilità a carico degli enti (da intendersi non soltanto come società, ma anche associazioni, consorzi, fondazioni, ecc.), nasce dalla considerazione empirica che frequentemente condotte le illecite commesse all'interno dell'impresa, piuttosto che conseguire da iniziative private dei singoli, rientrano nell'ambito di una diffusa "politica aziendale" poco sensibile al rispetto della legalità e derivano quindi, in ultima analisi, da decisioni di vertice dell'ente medesimo. La scelta legislativa muove anche dall'osservazione che sovente determinati reati vengono agevolati, o producono conseguenze più gravi, quando siano attuati per mezzo di un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie o associative.

La responsabilità amministrativa dell'Ente giuridico sussiste qualora taluna delle fattispecie di reato elencate nel Decreto sia **commessa nell'interesse oppure a vantaggio dell'Ente stesso**:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ➢ da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti apicali), nonché
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti).

Il reato è commesso *nell'interesse* dell'Ente ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'Ente stesso; si parla invece di *vantaggio* per l'Ente qualora l'autore del reato abbia agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente medesimo, ma quest'ultimo abbia tratto dalla condotta illecita un qualche vantaggio, anche di tipo indiretto e non necessariamente di natura economica: anche in tal caso si configura, infatti, la responsabilità dell'Ente. Viceversa, qualora il vantaggio sia esclusivo dell'agente, non potrà affermarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato e sussiste anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato (procedimento contro ignoti) o non sia imputabile, ovvero il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dal Decreto come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo. Si configura, inoltre, anche per reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, qualora per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Il Decreto prevede un articolato <u>sistema sanzionatorio</u> a carico dell'Ente che incorra nella responsabilità amministrativa: a seconda della gravità del fatto e della fattispecie di reato configurabile, sono previste sanzioni pecuniarie da modeste a molto rilevanti (fino a 1,5 milioni di euro, nei casi più gravi), sanzioni interdittive quali l'interdizione all'esercizio dell'attività (in pratica, la chiusura dell'azienda), la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

3.2. I Reati Presupposto

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono detti "reati presupposto", in quanto la loro commissione da parte dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti costituisce il presupposto giuridico necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente. Inizialmente il Decreto prevedeva i soli reati contemplati negli artt. 24 e 25 del medesimo, vale a dire quelli contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. In seguito, per effetto di ulteriori e numerosi interventi legislativi, il "catalogo dei reati" rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa si è notevolmente ampliato. Di seguito, si fornisce l'elenco completo dei reati attualmente richiamati dal Decreto, dai quali può conseguire la responsabilità dell'Ente.

- 3.2.1. I reati da cui discende responsabilità diretta dell'Ente attinenti i rapporti con la **Pubblica Amministrazione**, così come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25 del Decreto) sono i seguenti:
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; (art. 316-ter c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.).
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2º comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti:

• traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto l'introduzione, tra i reati presupposto di cui al Decreto 231, dei seguenti reati:

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

3.2.2. La Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", nonché la più recente

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", hanno introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis che mira a punire i **reati di "falso nummario"**, e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3.2.3. L'art. 3 del D.Lgs.vo 11 aprile 2002 n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. **reati "societari"**, così come configurati, oltre che dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002, anche dalla successiva Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio).

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), provvedendo ad adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge del 28 giugno 2012 n. 110, ha aggiunto al catalogo dei "reati societari" (art. 25-ter del Decreto) il reato di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il citato art. 25-ter ha subito un'ulteriore modifica ad opera della recente **Legge 27 maggio 2015**, **n. 69**, **entrata in vigore il 14 giugno 2015**. Per effetto di tali disposizioni normative, i reati societari applicabili in ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (disciplina trasferita dall'art. 2623 c.c. ora abrogato al nuovo art. 173-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), articolo poi abrogato dall'art. 37 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle "revisioni legali dei conti annuali dei conti consolidati");
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3.2.3.bis. Il cosiddetto Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge 157/2019, in vigore dal 24 dicembre 2019), ha inserito i **reati tributari** nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, come previsto dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 30 luglio 2020, del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", ampliando il novero dei reati tributari di cui all'art. 25- quinquies decies del Decreto.

I reati tributari oggi previsti quali reati presupposto per la responsabilità dell'Ente sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis D.Lgs.vo 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs.vo 74/2000);
- ➤ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis D.Lgs.vo 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs.vo 74/2000);
- > sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs.vo 74/2000);
- ➤ dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.vo 74/2000), qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- ➤ omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs.vo 74/2000), qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs.vo 74/2000), qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3.2.4. L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, che inserisce nel novero dei reati presupposto i "delitti con finalità di **terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York l'8 dicembre 1999, e precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata (art. 306 c.p.);
- formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, diretta a combattere il terrorismo (cfr. Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 3.2.5. L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha aggiunto al catalogo dei reati l'art. 25-quinquies riguardante i **delitti contro la personalità individuale**, ovvero:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 609-quater, articolo aggiunto dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet");
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 602-ter c.p.).
- 3.2.6. La "Legge Comunitaria 2004" (L. 18 aprile 2005 n. 62) ha poi introdotto nel Decreto l'art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. **reati "finanziari"**, previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), vale a dire:
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
 - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).
- 3.2.7. La Legge 9 gennaio 2006 n. 7, nel rispetto e tutela dei fondamentali diritti della salute e dell'integrità fisica e psichica di donne e bambini, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quater-1 secondo cui è stata estesa la responsabilità degli Enti anche al delitto di:
 - pratiche di **mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3.2.8. La Legge 16 marzo 2006 n. 146, provvedendo a ratificare e dare esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha introdotto quali fonte di responsabilità dell'Ente i c.d. **"reati transnazionali"**, ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Le fattispecie si considerano "transnazionali" allorché siano punite con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

3.2.9. L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di **tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**", ha previsto l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto, dell'art. 25-*septies*, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati – allorché commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro – di:

omicidio colposo (art. 589 c.p.);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3° c.p.).

3.2.10. A seguito dell'approvazione del D.lgs.vo n. 231/2007 che ha recepito la direttiva comunitaria sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è stato inserito nel Decreto l'art. 25-octies relativo ai reati in materia di **ricettazione e riciclaggio**, vale a dire i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente, la Legge 186/2014 in tema di "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" (la cosiddetta *voluntary disclosure*), ha ampliato il disposto dell'art. 25-octies, aggiungendo il delitto di:

• autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

3.2.11. Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008 n. 48 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001 e norme di adeguamento interno", i c.d. "reati informatici" sono stati inseriti nel nuovo testo dell'art. 24-bis del Decreto, che prevede, in particolare, i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3.2.12. La Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha ancora ampliato il catalogo dei reati presupposto, inserendo l'art. 24-*ter* del Decreto inerente i **delitti di criminalità organizzata**, e precisamente:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma sesto, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n.5 c.p.p.).

3.2.13. Con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato, poi, introdotto nel novero dei reati oggetto del Decreto l'art. 25-*bis*-1 relativo ai **delitti contro l'industria ed il commercio**, che comprendono:

• turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

3.2.14. La medesima Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha altresì provveduto ad inserire nel dettato del Decreto l'art. 25-novies relativo ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, e precisamente:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente videogrammi fonogrammi o di opere musicali, cinematografiche audiovisive, opere letterarie. drammatiche, scientifiche didattiche, musicali. 0 multimediali o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171-ter L. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale (art. 171-octies L. 633/1941);

3.2.15. L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha poi introdotto nel catalogo dei reati contemplati dal Decreto l'art. 25-decies che prevede il seguente delitto:

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

3.2.16. Sempre l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, in seguito sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, ha provveduto ad introdurre l'art. 25-undecies del Decreto, che inserisce quali ulteriori reati presupposto i c.d. "reati ambientali"; l'art. 25-undecies del Decreto è stato di recente modificato, con Legge 22 maggio 2015, n. 68, entrata in vigore il 29 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto nuovi reati ambientali nel codice penale e ha, altresì, incluso alcune delle nuove fattispecie tra i reati presupposto di cui all'art. 25-undecies del Decreto. I reati ambientali oggi previsti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, sono:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3 e 5, D.lgs. n. 152/2006);
- scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. n. 152/2006);
- scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13, D.lgs. n. 152/2006);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D.lgs. n. 152/2006);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/2006);
- deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 2, D.lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D.lgs. n. 152/2006);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.lgs. n. 152/2006);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6, D.lgs. n. 152/2006);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-*bis*, commi 7 e 8, D.lgs. n. 152/2006);
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/2006);
- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato (art. 3-bis, comma 1, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992 n. 150);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202);
- versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202);
- inquinamento ambientale di acque o dell'aria, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna (art. 452-bis codice penale);
- disastro ambientale, ossia l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo (art. 452-quater codice penale);
- circostanze aggravanti dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-quater codice penale quando l'associazione di cui all'articolo 416 codice penale è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei diritti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 bis codice penale è finalizzata a commettere taluno di tali diritti, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, o di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, mediante cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procurare ad altri, detenzione, trasferimento, abbandono (art. 452-sexies codice penale).

3.2.17. L'art. 2 del D.lgs.vo 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto nel novero dei reati contemplati dal Decreto l'art. 25-duodecies che disciplina il reato di:

• impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per effetto di tale disposizione è sanzionabile l'Ente nel caso in cui, secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. 22 luglio 1998 n. 286), un datore di lavoro occupi alle proprie

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e tali lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

L'art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni" ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del suindicato art. 25-duodecies.

Sulla base di tali modifiche normative è sancita la responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs.vo 22 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

In particolare, l'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione, recante "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

3.2.18. L'articolo 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-terdecies, che disciplina il reato presupposto di:

• Razzismo e xenofobia.

Il delitto richiamato è quello previsto dal comma 3-bis della Legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966) contestualmente modificato, che punisce la propaganda, l'istigazione e l'incitamento volti a negare o minimizzare in modo grave la *Shoa*, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3.2.19. L'articolo 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha introdotto, all'art. 25-quaterdecies, il reato presupposto di

 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

3.2.20. Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha dato attuazione alla cosiddetta Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale - ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies nel Decreto 231, prevedendo il reato presupposto di:

Contrabbando doganale.

Il delitto di contrabbando doganale, disciplinato dal Testo Unico Doganale (D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43), è integrato dalla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato italiano, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

3.3. L'esimente della responsabilità amministrativo-penale

Gli articoli 6 e 7 del Decreto introducono una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, <u>modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;</u>
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento (in seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV");
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Inoltre l'Ente non risponde se le persone indicate nel Decreto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Come si deduce dal tenore della disposizione di cui alla lettera a), la semplice adozione del Modello da parte dell'organo gestorio – benché rappresenti il contenuto minimo della diligenza richiesta all'Ente per andare esente dalla responsabilità amministrativa – non è da sola sufficiente, richiedendosi altresì che il Modello adottato sia efficace ed effettivo.

Sotto il profilo dell'*efficacia* del Modello, l'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che lo stesso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree o attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. "mappatura" delle attività a rischio);
- ➤ predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Quanto all'*effettività* del Modello, la stessa può identificarsi nella sua <u>efficace attuazione</u> che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto richiede:

- una verifica periodica del Modello e la sua eventuale modifica, allorché siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- > che si configuri un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.4. Le Prescrizioni della Regione Lombardia in relazione al sistema socio-sanitario

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La Giunta della Regione Lombardia, con la citata delibera n. 9/3540 del 30 maggio 2012 (allegato B, paragrafo 2.2.3), ha previsto che l'adeguamento al Decreto da parte degli enti gestori di unità d'offerta residenziali (RSA) aventi più di 80 posti letto, costituisca requisito di accreditamento delle strutture medesime presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Tale delibera trova la propria origine nonché legittimazione giuridica nella Legge Finanziaria 2005 (art. 1, comma 82) che prescriveva come "tutti gli enti che fruiscono di finanziamenti a carico pubblico...devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative idonee a prevenire il rischio di comportamenti illeciti nel loro interesse o vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto n. 231."

A seguito dell'emanazione della menzionata Delibera Regionale non sussiste più alcun dubbio che, in relazione al sistema socio-sanitario lombardo, l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto, ed in particolare l'adozione di un Modello e di un Codice Etico, costituisca, oggi, un vero e proprio obbligo giuridico.

Secondo la Giunta Regionale, l'applicazione del Decreto inerente la "responsabilità degli Enti" ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitaria residenziale è da intendersi come ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che dell'Ente accreditato, con lo scopo di migliorarne l'organizzazione e l'efficienza di funzionamento.

La normativa regionale, nel precisare che il sistema di "compliance" 231 dovrà rispettare i principi di efficacia, specificità e attualità, integrandosi al sistema di vigilanza e controllo già esistente, ha emanato una serie di disposizioni e prescrizioni (di seguito, anche: "**Prescrizioni della Regione**") volte a regolare, nell'ambito del settore di competenza, il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati ed in particolare l'adozione ed attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.

Secondo la Delibera Regionale il sistema di "compliance" si articola nei seguenti elementi di base:

- **Codice Etico**, definito come "uno strumento importante per l'attuazione di politiche di Responsabilità Sociale" e in grado di fissare "le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e dei Principi Etici enunciati dalle

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Leggi e dai Regolamenti della Repubblica Italiana; esso descrive la mission dell'ente e le regole che lo stesso si pone al fine del raggiungimento dei suoi obbiettivi. Entra a pieno nell'ordinamento dell'ente e rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri morali e la conseguente responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla organizzazione. È strumento per migliorare la qualità di servizi in quanto incentiva condotte coerenti con i principi e le regole in esso contenute, nonché strumento di comunicazione verso tutti i componenti l'organizzazione, permettendo nel contempo agli stakeholder esterni di conoscere i principi informatori dell'ente, e la possibilità quindi di richiederne una più puntuale attuazione. Il Codice Etico si basa sui principi di: rispetto delle norme, onestà, imparzialità, riservatezza, rispetto della persona, dell'ambiente, coinvolgimento, lavoro di squadra, efficienza, trasparenza. Deve essere oggetto di specifica formazione per tutti i collaboratori dell'ente, e viene comunicato a tutte le terze parti che hanno rapporti contrattuali con l'ente, anche tramite la sua pubblicazione;

- Modello organizzativo;

- **Organismo di Vigilanza**: esso deve rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla giurisprudenza in materia. Con riguardo al suo funzionamento, la normativa regionale ne raccomanda la regolamentazione mediante uno specifico regolamento approvato dall'organo di amministrazione dell'Ente;
- **Debiti Informativi verso la ASL**: l'Organismo di vigilanza deve inviare entro il 31 dicembre di ogni anno all'ASL competente una relazione annuale dell'attività svolta con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio ed accreditamento nonché dalla normativa regionale.

Quanto, in particolare, al <u>Modello organizzativo</u> da attuare in forza del Decreto, la Delibera Regionale ne stabilisce come segue i principi informatori:

- sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;
- ➤ separazione di funzioni tra chi autorizza un'operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l'articolazione organizzativa dell'ente;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza e congruenza.

Ancora, secondo le Prescrizioni della Regione, il Modello organizzativo deve articolarsi in due parti: generale e speciale.

La <u>parte generale</u> descrive la disciplina di riferimento, l'assetto organizzativo dell'Ente, il sistema di *Governance* (tra cui il sistema disciplinare), prevede un'attività di formazione dei dipendenti in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ed elabora i risultati della fase c.d. di "risk assessment".

La <u>parte speciale</u> si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la gestione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, con particolare riferimento alle aree caratteristiche (es. flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli ospiti, salute e sicurezza sul posto di lavoro, smaltimento rifiuti, ecc.) e alle procedure strumentali al funzionamento dei processi caratteristici (es. acquisti, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.). Le procedure devono evidenziare i flussi di informazione previsti verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello organizzativo va corredato da documenti di analisi dei rischi, prodotti preferibilmente in forma autonoma, che devono contenere obbligatoriamente la mappatura dei rischi, redatta in forma specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo. Nella mappatura dei rischi, vanno dunque contenuti tutti gli elementi che portano alla valutazione del rischio complessivo dell'ente e della sua *compliance* come ad esempio:

- l'analisi delle funzioni e le attività svolte esaminate secondo l'esposizione al "rischio 231";
- l'analisi delle voci di conto economico e patrimoniali che fungono da "sensore" del livello di criticità dei processi strumentali al potenziale compimento dell'illecito 231, come ad esempio gli acquisti di beni e servizi, i finanziamenti in varia forma che provengono dalla Pubblica Amministrazione, l'affidamento di incarichi di consulenza, gli incarichi a dipendenti pubblici ed incaricati di pubblico servizio, le spese di rappresentanza degli amministratori e

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

degli altri soggetti apicali, gli omaggi, le assunzioni di personale e le collaborazioni a vario titolo.

Secondo le Prescrizioni della Regione, il Modello organizzativo deve dunque prevedere, in relazione alle diverse tipologie di reati (valutati "sensibili" tramite la c.d. "analisi/mappatura dei rischi" nell'ambito dell'attività dell'ente), specifici presidi capaci di evitare il rischio di commissione dei reati tipici previsti dalla normativa di cui al Decreto.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4. IL MODELLO DELLA ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

4.1. Le finalità del Modello

L'Associazione Monte Tabor, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione menzionata nel Capitolo 2 del presente documento, in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

In generale, l'Associazione considera quello della "Cultura della Legalità" un valore da diffondere al proprio interno ed un modello da seguire nell'esercizio della propria attività e ritiene che l'adozione del Modello costituisca un valido ed efficace strumento di sensibilizzazione affinché vengano sempre seguiti, da parte dei propri vertici, degli associati e dei dipendenti tutti, comportamenti corretti e lineari, tali da consentire la prevenzione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pertanto, non soltanto costituiscono il requisito perché l'Associazione possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di Governo Aziendale.

L'Associazione ha, quindi, stabilito di adottare il presente Modello allo scopo precipuo di:

- ➤ promuovere la sensibilizzazione alla gestione corretta e trasparente dell'Associazione, al rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di Etica nella conduzione degli affari;
- ➤ ribadire come ogni comportamento illecito sia fortemente condannato dall'Associazione, in quanto contrario oltre che alle norme di legge ai principi etici dei quali l'Associazione si fa portatrice ed ai quali essa stessa intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- > consentire all'Associazione un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività aziendali, in modo da poter intervenire tempestivamente ove dovessero manifestarsi profili di rischio

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- di commissione dei Reati Presupposto ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello;
- ➤ determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione, degli associati, dei dipendenti nonché di tutti coloro che con l'Associazione collaborano o hanno rapporti, la consapevolezza che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali in capo all'autore stesso del reato nonché di sanzioni amministrativopenali a carico della Associazione.

4.2. Costruzione e struttura del Modello

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto espressamente prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". L'identificazione dei processi aziendali "sensibili" alla realizzazione degli illeciti individuati nel Decreto ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza per la definizione del Modello dell'Associazione.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto disposto dal Decreto nonché dalle Prescrizioni della Regione:

- ad identificare le aree di rischio ed i processi sensibili nell'ambito dei quali è astrattamente possibile commettere uno dei Presupposto, attraverso il preventivo documentazione aziendale (statuto, delibere, organigrammi, procure, disposizioni comunicazioni organizzative, contrattualistica, regolamenti e procedure interne) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale. L'analisi è stata preordinata all'identificazione ed alla valutazione in concreto di quei comportamenti aziendali dai quali potrebbero scaturire condotte penalmente rilevanti ex D.lgs. 231/01. Allo stesso tempo si è proceduto ad una valutazione dei "presidi di controllo" già in essere onde prevedere nell'ambito della verifica delle "procedure" da seguire gli adeguamenti necessari al fine di rendere efficace il Modello;
- ad individuare le eventuali carenze del sistema di controllo esistente (c.d. "gap analisys") onde implementarne l'efficacia ed adeguarlo agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce ed in considerazione delle Prescrizioni della Regione, con particolare attenzione alla documentazione dei flussi informativi tra le aree funzionali e gli organi di controllo interno, compreso l'OdV.
- a definire le Regole di Condotta, i Protocolli e le Procedure da seguire nei casi in cui una ipotesi di rischio sia stata ravvisata

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

come astrattamente sussistente. In tal senso, nella parte speciale del Modello, sono stati definiti i principi generali e specifici di comportamento e le procedure da seguire nell'attività della Associazione e delle strutture aziendali che ad essa fanno capo. L'insieme di tali principi e procedure esprimono le regole di condotta che sono state ritenute più idonee a governare il profilo di rischio individuato.

Il principio fondamentale adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello in base al quale la soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione del reato è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. I protocolli/procedure sono ispirati pertanto alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia sempre possibile risalire ai soggetti agenti ed alle motivazioni che hanno guidato quella decisione.

Le attività fondamentali per la realizzazione del Modello sono state le seguenti.

- Attività di mappatura delle aree ed attività sensibili della Associazione e delle strutture aziendali che ad essa fanno capo, ovvero di quelle attività nel cui ambito è astrattamente possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- La verifica, implementazione e adeguamento ai principi dettati dal Decreto e dalle Prescrizioni della Regione dei protocolli e delle procedure interne che individuano adeguati comportamenti da tenere, ivi incluse le attività di controllo successive, idonei a prevenire la commissione di quei reati.
- ➤ La diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali dell'Associazione nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure siccome revisionate.
- L'istituzione dell'OdV con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico, onde garantirne il requisito della sua efficace attuazione previsto dall'art. 6 del Decreto.
- ➤ L'adozione di un idoneo ed efficace sistema sanzionatorio disciplinare.
- L'adozione del Codice Etico dell'Associazione, che costituisce parte integrante del presente Modello (cfr. Allegato 1).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il Modello della Associazione si compone di una *Parte Generale* e di una *Parte Speciale*, quest'ultima divisa per sezioni a seconda della diversa tipologia di Reato Presupposto.

Nella presente <u>Parte Generale</u> vengono descritti l'assetto organizzativo dell'Associazione ed il suo sistema di *Governance*, i contenuti giuridici del Decreto, l'elenco dei Reati Presupposto e le Prescrizioni della Regione Lombardia in relazione al sistema sociosanitario, l'adesione ai principi sulla Trasparenza, le caratteristiche generali del Modello adottato, la individuazione di quei reati che presentano rischi di commissione all'interno della Associazione e delle sue strutture aziendali, i soggetti Destinatari del Modello, le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'OdV, il sistema disciplinare ed i metodi e principi di diffusione delle regole contenute nel Modello adottato.

La <u>Parte Speciale</u> descrive nel dettaglio, con riferimento alle diverse categorie di reato al cui rischio si è ritenuta essere esposta l'Associazione, la mappa delle aree sensibili (o a rischio), i protocolli e le procedure specifici relativi a quelle aree ed il sistema dei controlli diretti alla prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

4.3. I Reati Presupposto rilevanti per l'Associazione

Come delineato nel capitolo 2, l'Associazione Monte Tabor, in conformità alla missione etica impostale dal suo fondatore fin dalla costituzione, svolge la parte essenziale della propria attività d'impresa nel settore dell'offerta socio-sanitaria residenziale. La gestione di due rilevanti strutture residenziali per anziani, ognuna dotata di oltre 80 posti letto, entrambe accreditate e contrattualizzate con la Regione Lombardia, pone in luce significative tematiche inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la tutela della salute e della sicurezza sugli ambienti di lavoro – tanto per gli ospiti che per le diverse categorie di operatori – nonché le procedure di gestione dei materiali sanitari e in generale dei rifiuti, oltre alle tematiche tipiche di ogni realtà associativa d'impresa, quali quelle amministrative, di gestione delle risorse e di conservazione sicura ed appropriata dei dati e delle informazioni trattate (aspetto, nella specie, ancor più pregnante in considerazione della ovvia presenza presso le strutture socio-sanitarie di dati particolarmente sensibili).

Particolarmente rilevante, pertanto, ai fini del presente Modello, è l'attività di gestione delle R.S.A.: in tale ambito, risultano in special modo sensibili le aree riguardanti le sovvenzioni pubbliche, le procedure di accreditamento – nonché l'ottemperamento agli obblighi informativi richiesti per il mantenimento

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dell'accreditamento – delle strutture socio-sanitarie, la rendicontazione e liquidazione dei contributi sanitari regionali, le attività di reclutamento e formazione del personale, i presidi strutturali e procedurali volti a garantire salute e sicurezza degli ambienti residenziali e lavorativi, le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari, la gestione e conservazione dei dati, tanto in formato cartaceo che elettronico.

La gestione del liceo classico, da parte dell'Associazione Monte Tabor, fa nascere questioni rilevanti, ai fini dell'ambito di operatività, in astratto, dei Reati Presupposto previsti nel Decreto, in tema di tutela della salute della sicurezza sugli ambienti di lavoro (per tutte le categorie di operatori, docenti, studenti ecc.), in tema di gestione delle risorse scolastiche (rette, cassa scolastica, ecc.), di selezione ed assunzione del personale scolastico, di erogazione, da parte di Enti Pubblici, di contributi e sovvenzioni (es. contributo "dote scuola" a favore degli studenti meritevoli erogato dalla Regione Lombardia, nonché i contributi statali a favore dell'Associazione in qualità di ente gestore del liceo).

Prendendo come punto di riferimento le suddette aree sensibili, pertanto, l'esito dell'analisi svolta attraverso lo studio della documentazione associativa ed aziendale ed i colloqui intercorsi con i vertici apicali ed i responsabili delle funzioni, consegna l'individuazione delle sotto indicate categorie di Reati Presupposto, che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità dell'Ente, e che verranno distintamente trattati nella Parte Speciale del Modello:

- A) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B) reati societari;
- C) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- D) reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:
- E) reati informatici;
- F) reati ambientali;
- G) reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio;
- H) reati in materia di violazione del diritto d'autore;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

I) altri reati rilevanti.

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Associazione, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa usualmente instaura con soggetti terzi, non sussistano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. In ogni caso, i relativi rischi vengono presidiati attraverso l'adozione, quale parte integrante (Allegato 1), del Codice Etico dell'Associazione, i cui principi di comportamento vincolano i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali quelli di solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

L'Associazione si impegna, altresì, a valutare costantemente, attraverso l'organo gestionale e l'OdV, la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

4.4. Il sistema delle deleghe e delle procure

I poteri di rappresentanza della Associazione sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e delegati alle funzioni operative, ove necessario, per il migliore svolgimento delle attività aziendali, sulla base di procure che precisano ambiti e limiti delle deleghe attribuite.

In attualità si rileva che le principali attività operative e funzioni aziendali sono state delegate dal C.d.A. a due Consiglieri, rispettivamente per la gestione amministrativa e finanziaria e per la gestione operativa delle R.S.A.. Quest'ultima è stata, a propria volta, oggetto di delega ad un Direttore Operativo. Gli aspetti più specificamente sanitari della gestione sono di competenza di un Dirigente Medico (o Direttore Sanitario).

In caso di mutamento del presente assetto organizzativo, pertanto, il Modello dovrà necessariamente andare incontro ad un aggiornamento delle procedure ivi previste.

4.5. L'aggiornamento del Modello

Il presente Modello dovrà essere sempre tempestivamente modificato od integrato con delibera del C.d.A. quando:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- siano intervenuti mutamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività della Associazione e/o delle strutture aziendali che ad essa fanno capo;
- siano intervenuti mutamenti significativi del quadro normativo di riferimento.

Le modifiche possono avvenire su proposta dell'OdV o su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali. Questi ultimi sottopongono i propri suggerimenti in forma scritta all'OdV, indicando le motivazioni operative o legali sottese alla modifica proposta. Sarà cura dell'OdV sottoporre all'ordine del giorno la proposta di variazione.

L'OdV deve in ogni caso prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del C.d.A. eventuali fatti che evidenzino la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del C.d.A., in tali casi, provvede a convocare il C.d.A. affinché l'organo collegiale adotti le delibere di sua competenza.

L'OdV deve essere costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle procedure operative e dei suggerimenti avanzati per una loro eventuale modifica.

4.6. I Destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono gli esponenti aziendali dell'Associazione Monte Tabor e, in particolare, gli amministratori, i revisori dei conti e i collaboratori con funzioni direttive, nonché il personale dipendente. In ogni caso sono destinatari del Modello i dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Associazione e delle sue strutture aziendali.

Destinatari del presente Modello sono, altresì, i collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (medici a contratto di libera professione, consulenti, professionisti, ecc.) sia come persone giuridiche (società o altri Enti) che, mediante contratto, prestino attività in favore dell'Associazione e/o delle sue strutture aziendali. Il rispetto del Modello da parte di questi ultimi potrà essere garantito per mezzo dell'apposizione di clausole contrattuali che obblighino ad attenersi ai principi del Modello nell'esercizio delle rispettive attività.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.7. Rapporti tra Modello e Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono destinate ad integrarsi con quanto espresso nel Codice Etico dell'Associazione (Allegato 1).

Circa i rapporti tra Modello e Codice Etico, si rende opportuno precisare che:

- a) il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in capo all'Associazione in base alle disposizioni del Decreto medesimo;
- b) il Codice Etico rappresenta, invece, uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Associazione allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che l'Associazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutto il personale e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali, anche oltre ed a prescindere dalle aree sensibili individuate nel Modello.

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento di per sé già idonei a prevenire tutti i comportamenti illeciti di cui al Decreto, e non soltanto quelli a rischio di commissione specificamente identificati nel Modello, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello stesso e costituisce elemento integrante del medesimo.

4.8. Le linee guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto stabilisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Il presente Modello, pertanto, è stato redatto e revisionato anche tenendo conto delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida" emanate da Confindustria, trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6 del Decreto sopra citato, ed approvate nel luglio del 2014 (nella versione di marzo 2014).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.9. Società Trasparente

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto "Decreto Trasparenza", ha introdotto obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale normativa, che ha quale *ratio* il contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, disciplina la pubblicazione, in conformità a specifiche regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con conseguente diritto di ciascun utente di accedere a tali informazioni senza autenticazione né identificazione.

Ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Trasparenza le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Il Decreto Legislativo 97/2016 ha esteso gli obblighi di pubblicazione, previsti dal Decreto Trasparenza, anche agli enti di diritto privato, purché con una significativa soglia dell'entità del bilancio, non inferiore ai cinquecentomila Euro.

Il nuovo articolo 2-bis, terzo comma, del Decreto Trasparenza, così come introdotto dal decreto Legislativo 97/2016, estende l'applicabilità degli obblighi di trasparenza, tra gli altri, ad "associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Come esplicitato dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n.1134 del 8.11.2017, i suindicati enti privati, non in controllo pubblico, sono tenuti alla trasparenza con modalità meno stringenti rispetto agli enti pubblici e soltanto relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'Associazione rientra nella tipologia dei soggetti privati di cui all'art. 2 bis, comma3 del D.Lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, atteso il bilancio superiore a cinquecentomila euro e lo svolgimento di attività - erogazione di servizi socio-sanitari in regime di accreditamento – riconducibile all'esercizio di una funzione qualificabile come attività di pubblico interesse.

L'Associazione è, pertanto, tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa succitata, seppur in forma più ridotta e semplificata rispetto agli obblighi degli enti pubblici o degli enti privati controllati da amministrazioni nazionali.

Benché, quindi, l'Associazione non sia obbligata a porre in essere le misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza, quale la predisposizione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ha ritenuto, tuttavia, di adottare, quale parte integrante del presente modello, alcune delle misure essenziali per rendere effettivo il principio di trasparenza, al fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni di pubblico interesse svolte dall'Ente e di concorrere ad attuare i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nell'erogazione dei servizi forniti dall'Associazione.

Il presente paragrafo illustra pertanto le iniziative adottate dall'Associazione per garantire un adeguato livello di trasparenza, favorire la legalità dell'azione svolta dall'Ente e lo sviluppo della cultura dell'integrità negli ambienti lavorativi ove si erogano le prestazioni di pubblico interesse, anche in funzione preventiva di fenomeni corruttivi. Le misure sono pubblicate sul sito dell'Associazione nella sezione "Trasparenza" dopo essere state approvate con apposita delibera dal Consiglio di amministrazione.

Tra tali misure particolare rilievo riveste la **nomina del Responsabile della Trasparenza**, cui vengono attribuiti compiti essenziali, tra cui, *in primis*, quello di verificare l'adempimento da parte della Associazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla Trasparenza, assicurando la qualità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati. Inoltre, il Responsabile della Trasparenza:

- > controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- qualora ravvisi casi di omessa pubblicazione di atti ed informazioni che l'Ente è tenuto a pubblicare, avvia gli adempimenti necessari alla relativa pubblicazione;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ➤ individua i fabbisogni tecnologici a supporto della trasparenza, dettando le priorità di attuazione;
- > segnala al Consiglio di Amministrazione e, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- definisce le categorie di informazioni e i documenti da pubblicare, nonché i relativi formati, in conformità a quanto previsto dalla normativa;
- provvede all'aggiornamento delle misure per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/13, prevede l'obbligo di rendere noti i documenti, le informazioni e i dati dell'Ente oggetto della trasparenza, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione attiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, che sarà tenuto a pronunciarsi sulla stessa istanza. Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di atto, documento o altra informazione che sia oggetto dell'obbligo di pubblicazione, l'Associazione, in persona del Responsabile della Trasparenza, provvede entro trenta giorni alla pubblicazione sul sito del dato richiesto e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione sul sito, indicando il collegamento ipertestuale per accedere al dato richiesto. Se, invece, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati in conformità alla normativa sulla trasparenza, il Responsabile della Trasparenza provvede ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardata o mancata risposta, l'instante potrà rivolgersi al Presidente del dell'Associazione, titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Responsabile per la Trasparenza esercita la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, predisponendo, se del caso, apposite segnalazioni al Presidente del CdA in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento. Tale controllo viene attuato attraverso il monitoraggio sull'effettività del diritto di accesso, che dovrà avere ad oggetto, per ogni informazione pubblicata, la qualità e l'integrità dei dati

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

pubblicati, il loro costante aggiornamento, la completezza e la tempestività delle informazioni, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'Ente, la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In ottemperanza ai suddetti obblighi di trasparenza, l'Associazione provvede pertanto alla **pubblicazione sul proprio sito** istituzionale di alcuni atti - indicati dall'Allegato 1 delle succitate Linee Guida emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -, garantendone l'accesso generalizzato da parte di ciascun utente, senza alcun obbligo di identificazione, né di autenticazione.

I documenti pubblicati nella "Sezione Trasparenza" sono i seguenti:

A. Attività e Procedimenti

1. Attività e Procedimenti

B. Atti di Concessione

- 2. Atti di Concessione
- 3. Procedura gestione omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni

C. Bandi di Gara

4. Dichiarazione bandi di gara e contratti pubblici

D. Bilanci

- 5. Bilancio RSA San Giuseppe
- 6. Bilancio RSA Don Meani
- 7. Relazione OdV

E. Sovvenzioni, Contributi e Sussidi

- 8. Contributi pubblici RSA San Giuseppe
- 9. Contributi pubblici RSA Don Meani

F. Servizi Erogati

Carte dei Servizi

- 10. Carta dei servizi RSA San Giuseppe
- 11. Carta dei servizi RSA Don Meani

Standard di qualità

12. Customer RSA San Giuseppe ospiti e familiari

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

13. Customer RSA Don Meani ospiti e familiari

Class Action

14. Class Action

Liste d'Attesa

- 15. Lista d'Attesa RSA San Giuseppe
- 16. Lista d'Attesa RSA Don Meani

Costi Contabilizzati

- 17. Costi contabilizzati RSA San Giuseppe
- 18. Costi contabilizzati RSA Don Meani

G. Opere Pubbliche

19. Dichiarazione Opere Pubbliche

H. Accesso Civico e Istanze di Parte

- 20. Regolamento accessi
- 21. Modulo richiesta accesso agli atti
- 22. Modulo richiesta fascicolo sanitario
- 23. Registro accessi RSA San Giuseppe
- 24. Registro accessi RSA Don Meani
- 25. Accesso civico

I. Dichiarazioni

- 26. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà RSA San Giuseppe
- 27. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà RSA Don Meani

J. Assicurazioni e Polizze assicurative

28. Assicurazioni e polizze assicurative

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1. Requisiti, composizione, nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

5.1.1. L'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa richiede – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto – che sia stato previamente istituito un Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, anche: "**OdV**") interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV e sulla base delle disposizioni del Decreto e degli orientamenti della giurisprudenza formatasi in materia, nonché in assonanza con le Prescrizioni della Regione, i requisiti dell'OdV possono essere identificati nei seguenti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

a. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Con riferimento all'*autonomia*, all'OdV deve essere garantita la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti: le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'OdV ha, inoltre, potere di determinare autonomamente le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito delle funzioni assegnate.

Con riferimento all'*indipendenza*, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'Ente né essere titolari all'interno del medesimo di funzioni o ruoli di natura esecutiva.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione gerarchica la più elevata possibile, svincolata da legami di dipendenza dagli organi esecutivi, con previsione di un'attività di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

reporting al vertice aziendale, ovvero direttamente al Consiglio di Amministrazione.

b. Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Devono essere, pertanto, considerate con preferenza, nella scelta dei componenti dell'OdV, competenze e capacità di natura giuridica, contabile, aziendale ed organizzativa, di analisi e valutazione dei rischi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obbiettività di giudizio.

c. Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- costituire pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza, rappresentando al contempo un referente stabile e affidabile per tutto il personale dell'Ente;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- garantire un impegno prevalente, anche se non esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.
- 5.1.2. Con riferimento ai <u>requisiti dei membri</u> dell'OdV, ogni componente dovrà rivestire caratteristiche di indipendenza, onorabilità e moralità. Non potranno far parte dell'OdV soggetti:
 - che si trovino in taluna delle ipotesi previste dall'art. 2382 codice civile;
 - ➢ nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna, ancorché non passati in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal Decreto;
 - > che siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1966, n. 575 e successive modificazioni o integrazioni;

> che si trovino in conflitto di interesse con l'Ente.

Le predette circostanze costituiscono cause di ineleggibilità e, ove sopravvenute alla nomina, comportano l'immediata revoca dell'incarico.

5.1.3. In accordo con la più recente evoluzione giurisprudenziale e normativa (si veda in proposito il nuovo comma 4-bis dell'art. 6 del Decreto, inserito dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183), si ritiene che la composizione dell'OdV sia compatibile con quella dell'Organo di Controllo, contribuendo anzi a potenziarne la funzione di vigilanza nonché la continuità d'azione.

In considerazione della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, esso può essere supportato da personale dedicato dell'Ente e/o da figure professionali esterne quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno dall'OdV.

5.1.4. La <u>nomina dell'OdV</u> spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che assume la relativa delibera avuto riguardo ai requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'OdV dell'Associazione è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina.

L'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Associazione relativo all'ultimo esercizio di vigilanza della carica, continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino all'eventuale sostituzione.

La <u>cessazione dell'incarico</u> dell'OdV, oltre che per l'intervenuta scadenza dell'organismo, può avvenire per la rinuncia dei suoi componenti, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al CdA dell'Associazione, ovvero per revoca dell'OdV da parte del CdA dell'Associazione.

La cessazione dell'incarico può avvenire per la rinuncia all'incarico formalizzata mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al CdA dell'Associazione, ovvero qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità/decadenza di cui al precedente punto 5.1.2., ovvero,

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ancora, a seguito di revoca dell'incarico da parte del CdA dell'Associazione.

La revoca dell'OdV o di un componente dello stesso da parte del CdA dell'Associazione può essere disposta, con apposita delibera, soltanto per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca: una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; il possibile coinvolgimento dell'Associazione in un procedimento, penale o civile, derivante da una omessa o insufficiente vigilanza; la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV; l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In caso di revoca o rinuncia dell'OdV, il CdA dell'Associazione nomina senza indugio il nuovo OdV. In caso di cessazione di un componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, alla quale provvede senza indugio il CdA dell'Associazione. Il nuovo membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

5.1.5. L'OdV dell'Associazione, in caso di composizione collegiale, decide le questioni al medesimo demandate a maggioranza dei suoi membri.

La definizione degli ulteriori aspetti attinenti il <u>funzionamento</u> <u>dell'OdV</u>, quali la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, l'eventuale nomina al proprio interno di un Presidente e di un Segretario per il coordinamento dei propri lavori, è rimessa ad un regolamento di funzionamento interno (il "**Regolamento dell'OdV**"), da adottarsi da parte dell'OdV, nel rispetto di quanto previsto nel presente Modello e delle Prescrizioni della Regione.

L'OdV ha facoltà di nominare un referente generale scelto all'interno della Associazione.

Le decisioni in merito alla remunerazione dei membri dell'OdV ed alla eventuale assegnazione all'organismo di un *budget* aziendale di cui possa disporre per lo svolgimento dei suoi compiti sono attribuite alla competenza esclusiva del CdA dell'Associazione.

5.2. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

5.2.1. In conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, all'OdV è affidato il compito di "vigilare sul funzionamento

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento". Ne consegue che le funzioni dell'OdV sono riassumibili come segue:

- 1. <u>verificare l'effettività e adeguatezza del Modello</u>, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- 2. <u>vigilare sull'osservanza del Modello</u> da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali Dipendenti, Consulenti e Partners a vario titolo);
- 3. <u>curare l'implementazione del Modello</u>, in relazione alle esigenze di adeguamento che lo stesso abbia evidenziato in sede di verifica della sua effettività;
- 4. <u>promuovere l'aggiornamento del Modello</u>, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o sopraggiunti interventi normativi.

Su un piano più specificamente operativo, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- e) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per la verifica dell'esistenza di ulteriori aree di rischio da mappare e della definizione di ulteriori procedure e protocolli atti a prevenire i reati previsti nel Decreto;
- f) coordinarsi con i responsabili aziendali per la formulazione e realizzazione dei programmi di informazione e formazione del personale sulle finalità e previsioni del Modello;
- g) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- h) raccogliere, esaminare, valutare e conservare tutte le informazioni e/o segnalazioni rilevanti ricevute in relazione al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- i) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;
- j) esprimere pareri non vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Modello.
- 5.2.2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV i <u>poteri</u> connessi alle funzioni svolte. In particolare l'OdV:
 - gode di ampi poteri ispettivi e di libero accesso ai documenti aziendali;
 - si avvale del supporto e della cooperazione delle altre funzioni aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
 - dispone delle risorse finanziarie e professionali che il CdA dell'Associazione abbia ritenuto di stanziare.

Su un piano più specificamente operativo, l'OdV ha facoltà di:

- a) svolgere, anche a sorpresa, le verifiche sulle procedure e sui comportamenti adottati, anche al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio;
- b) accedere liberamente a tutte le funzioni, archivi e documenti aziendali, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- c) disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni e/o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale e ad eventuali violazioni o disfunzioni del Modello;
- d) avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni;
- e) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- f) al fine di vigilare sui vertici aziendali, assistere alle convocazioni dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione – ovvero, in alternativa, acquisire copia dei relativi verbali – escluso in ogni caso il potere di intervenire

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

esprimendo pareri sulle decisioni aziendali assunte e/o da assumere all'interno di questi organi.

Resta, comunque, inteso che l'OdV è sprovvisto di poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale, ovvero sanzionatori nei confronti dei componenti degli Organi Sociali, dei Dipendenti e Collaboratori dell'Associazione e delle sue strutture aziendali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi esecutivi dell'Associazione.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali il medesimo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

5.3. Verifiche periodiche

L'OdV ha la responsabilità delle attività di verifica sul Modello, che saranno svolte periodicamente – anche da Soggetti esterni appositamente delegati dall'OdV – sulla base del piano di lavoro che verrà predisposto, effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio.

L'OdV formulerà e aggiornerà sistematicamente il piano delle verifiche (o programma di vigilanza).

5.4. Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV effettua una costante attività di *reporting* nei confronti degli Organi Sociali e, in particolare, relaziona per iscritto, con cadenza annuale, il CdA dell'Associazione sull'attività svolta.

La Relazione annuale dell'OdV al CdA dovrà contenere qualsiasi informazione ritenuta utile in relazione ai compiti assegnati all'OdV, e comunque avrà necessariamente ad oggetto le seguenti tematiche:

- a) <u>l'attività svolta</u> (indicando, in particolare, i controlli e le verifiche effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio);
- b) <u>le criticità emerse</u> (ivi inclusi l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello, le carenze organizzative e procedurali che espongano al rischio di commissione di reati rilevanti, l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle risorse aziendali);

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

c) <u>gli interventi correttivi</u> da apportare per l'implementazione ed efficacia del Modello (compreso lo stato di attuazione degli interventi già deliberati o pianificati).

In ogni caso l'OdV dovrà rivolgersi al CdA o agli altri Organi Sociali ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace adempimento delle proprie funzioni. E' facoltà dell'OdV di richiedere di incontrare gli Organi Sociali, fissando tali incontri in corrispondenza con le proprie riunioni. Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'OdV.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

5.5. Flussi informativi verso l'OdV

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto dispone che il Modello debba prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'OdV" in modo che lo stesso possa svolgere correttamente la propria funzione.

L'OdV, pertanto, dovrà essere tempestivamente informato da parte di tutti i Destinatari – associati, amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori, partners – di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla potenziale commissione, di Reati Presupposto di cui al Decreto, ovvero alla sussistenza di possibili violazioni del Modello, nonché di ogni fatto o atto di rilievo che riguardi l'attività dell'Associazione e che possa assumere rilevanza agli effetti delle funzioni svolte dall'OdV.

In particolare, dovranno essere resi noti tempestivamente all'OdV:

- a) eventuali ordini ricevuti da soggetti gerarchicamente superiori e ritenuti in contrasto con la legge, il Decreto o il Modello, ivi incluso il Codice Etico;
- b) eventuali richieste od offerte di denaro, di doni o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, o comunque soggetti appartenenti, collegati alla o delegati dalla P.A.;
- c) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione inerente le registrazioni contabili;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- d) le decisioni e procedure relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici ovvero altre erogazioni provenienti dallo Stato o altri enti pubblici o comunitari;
- e) la partecipazione dell'Associazione a gare, concorsi, appalti pubblici o privati, ovvero la notizia di bandi, aste, gare e concorsi indetti dall'Associazione;
- f) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Associazione da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;
- g) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessino, anche indirettamente, l'Associazione, il suo personale o i suoi organi, per i reati di cui al Decreto;
- h) le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i) i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del Decreto;
- j) eventuali segnalazioni concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione adottati dalle strutture aziendali, o qualsiasi altra situazione di rischio connessa alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- k) le notizie relative a modifiche organizzative o relative alle procedure e ai protocolli aziendali vigenti;
- l) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe dell'Associazione;
- m) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- n) il bilancio annuale dell'Associazione.

Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5.6. Gestione dei flussi informativi verso l'OdV

Ogni informazione o segnalazione, anche di natura ufficiosa, dovrà essere canalizzata all'OdV che dovrà assicurarne la conservazione garantendo, ove del caso, la riservatezza dovuta ai segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Associazione o dei singoli coinvolti erroneamente o in mala fede.

Il flusso informativo dovrà prevedere l'istituzione di opportuni "canali dedicati" e un'idonea procedura di utilizzo.

A titolo di esempio, potranno essere istituiti un indirizzo di posta o un numero di fax ovvero un indirizzo di posta elettronica dedicati, che possano essere utilizzati dal personale dell'azienda per le segnalazioni, ovvero una o più caselle postali presso le strutture aziendali.

L'OdV, valutate le segnalazioni ricevute, provvede in ordine all'attività ispettiva eventualmente da compiere utilizzando le risorse interne ovvero, se del caso, avvalendosi di professionisti esterni; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema disciplinare).

Le Funzioni aziendali interessate dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione anche proveniente da terzi e attinente l'attuazione del Modello stesso.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo dell'Associazione assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'OdV, sono gestite dalla funzione aziendale addetta alle Risorse Umane.

L'attività di formazione ed informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo, e prevede – oltre una specifica informativa all'atto dell'adozione del presente Modello, ovvero all'atto dell'assunzione – lo svolgimento di ulteriori attività di formazione per il personale delle aree a rischio.

6.1. Comunicazione

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i dipendenti, collaboratori e Organi Sociali, nonché a tutti i nuovi assunti, mediante consegna di una copia del presente Modello e del Codice Etico, ovvero mediante invio per posta elettronica all'indirizzo di ciascun Destinatario.

6.2. Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio riconosciuto nell'area in cui essi operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Associazione e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Nei confronti del personale delle aree a rischio (amministratori aventi funzioni operative, direzione generale, direzione sanitaria ed amministrativa, responsabili dei singoli reparti, R.S.P.P., responsabili della contabilità e del sistema informatico, coordinatore dell'assistenza) viene effettuata una formazione specifica – attraverso corsi di formazione a frequenza obbligatoria – diretta a: *i*) illustrare

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

la mappatura dei rischi; *ii*) definire le specifiche criticità di ogni area; *iii*) illustrare le procedure adottate per prevenire le irregolarità.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con il responsabile Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello

6.3. Informativa a collaboratori e partners

L'Associazione promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori, per quanto ciò possa contribuire all'osservanza e all'efficacia del Modello.

A costoro verrà consegnata copia del presente Modello e del Codice Etico, ovvero le stesse verranno inviate a mezzo posta elettronica.

Ai fini di una completa informazione sarà cura dell'Associazione valutare ulteriori modalità di pubblicizzazione del Modello e del Codice Etico.

I contratti stipulati e/o rinnovati successivamente all'adozione del presente Modello dovranno prevedere clausole che impongano ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e che stabiliscano condizioni risolutive e/o applicazione di clausole penali e/o di risarcimento dei danni in caso di violazione del Modello o delle norme di cui al Decreto.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

L'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa richiede altresì – ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto – che sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'effettività del Modello, pertanto, è legata anche all'attitudine del sistema disciplinare a sanzionare efficacemente ogni violazione delle regole di condotta, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'Associazione in piena autonomia, a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa.

L'esercizio del potere disciplinare dovrà sempre conformarsi ai principi di proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato, e a quello del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato; in particolare, una volta formulata la contestazione dell'addebito, in modo tempestivo e specifico, occorre dare all'interessato la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

Ugualmente doveroso è il rispetto dei principi di tipicità e di pubblicità preventiva alle fattispecie punibili, mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle apposite bacheche.

Il presente sistema sanzionatorio, pertanto, adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs.vo n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti della Società.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello e dal Codice Etico potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede.

In ogni caso, l'OdV deve essere informato della pendenza di un procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'Associazione potrà prevedere, accanto alle sanzioni disciplinari, meccanismi premiali a favore di coloro che coopereranno al fine dell'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico (per esempio denunciando comportamenti individuali devianti), regolamentando il c.d. fenomeno di *whistleblowing*, sempre nel rispetto dei limiti indicati nel paragrafo 5.6.

7.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria applicabili al settore, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- a) Incorre nel provvedimento di "**richiamo verbale**" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento negligente o non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione.
- b) Incorre nel provvedimento di "**richiamo scritto**" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili, un comportamento negligente o non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione.
- c) Incorre nel provvedimento della "multa non superiore a 4 ore di retribuzione" il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a situazioni di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali e/o costituiscono atti contrari agli interessi dell'Associazione.
- d) Incorre nel provvedimento della "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

giorni" il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno ai beni aziendali, ovvero rifiuti di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero ponga in essere abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti od obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione lavorativa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Associazione, determinano un danno ai beni della Associazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- e) Incorre nel provvedimento di "licenziamento con preavviso" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e, più in particolare, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile un mancato rispetto delle norme e delle regole stabilite dai C.C.N.L. e la commissione di atti che rechino pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda. Tali comportamenti costituiscono una grave inosservanza alle disposizioni impartite dalla Associazione e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Associazione.
- f) Incorre nel provvedimento di "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei processi aziendali sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Associazione delle misure previste dal Decreto, ovvero ponga in essere un comportamento diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Tali comportamenti fanno venire meno radicalmente la fiducia della Associazione nei confronti del lavoratore, costituendo un grave pregiudizio morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

dell'intenzionalità del comportamento ovvero del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ➢ del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- > delle mansioni del lavoratore;
- ➤ della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia del lavoratore nonché delle eventuali altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ➤ delle altre particolari circostanze aggravanti e/o attenuanti che accompagnano l'illecito disciplinare.

La contestazione e accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

7.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione del Modello da parte di dirigenti costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* articolo 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

Le violazioni commesse dai dirigenti nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre l'Associazione all'applicazione di misure previste dal Decreto, potranno determinare, alle condizioni di cui al paragrafo 7.2., l'applicazione delle sanzioni di cui al Contratto Collettivo per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro.

La contestazione e l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dalla Direzione aziendale e si conformano ai principi sopra richiamati al paragrafo 7.1 nonché alle procedure e alle garanzie previste dalla legge.

7.4. Misure nei confronti degli amministratori

La violazione del Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione costituisce inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c..

In caso di violazione del Modello da parte di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV – o in caso di inerzia di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

quest'ultimo un qualsiasi altro membro del CdA – ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale, previa audizione dell'interessato in presenza dell'OdV, adotterà i provvedimenti opportuni nell'ambito delle proprie attribuzioni, ivi compresa, se del caso, la convocazione dell'Assemblea degli Associati, al fine di irrogare, qualora non debba essere disposta l'archiviazione, la misura disciplinare più idonea tra le seguenti, fermo il rispetto del principio di proporzionalità, del contraddittorio e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro e adottando i criteri e le condizioni stabilite nei paragrafi 7.1 e 7.2.:

- a) richiamo scritto;
- b) diffida al puntuale rispetto del modello;
- c) decurtazione del compenso;
- d) sospensione temporanea dalla carica;
- e) revoca delle deleghe;
- f) revoca dell'incarico.

7.5. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e partners

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di collaboratori, consulenti esterni, *partners* e fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, verrà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, salva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a carico della Associazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

In presenza delle violazioni più significative, potrà essere prevista apposita clausola risolutiva espressa del contratto.

La contestazione e l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dalla Direzione aziendale e si conformano ai principi, alle procedure e alle garanzie previste dalla legge.

7.6 Misure nei confronti dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza

Qualora si verifichino ipotesi di negligenza e/o di imperizia da parte del Collegio dei Revisori o dell'Organismo di Vigilanza, nello

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

svolgimento del compito rispettivamente assegnato e riguardante il controllo contabile della gestione dell'Ente e la vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico, il CdA, sentita, se del caso, l'Assemblea degli Associati, adotta gli opportuni provvedimenti in ossequio alla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei criteri illustrati nel paragrafo 7.1.

7.7. Misure cautelari

Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'OdV potrà proporre, nel caso in cui la condotta del soggetto possa ipotizzare la commissione di uno dei reati di cui al Decreto, idonea a provocare l'applicazione della normativa sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la sospensione cautelare del soggetto.

7.8. Il sistema premiante

Gli obiettivi assegnati al personale e il sistema premiante eventualmente adottato devono essere improntati a criteri di ragionevolezza, tali da non indurre il personale a porre in essere comportamenti devianti che -pur muovendo da finalità di natura personale, legate al conseguimento dei premi connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati- possano comportare, altresì, la responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, nella misura in cui perseguano, sia pure in modo mediato o indiretto, anche l'interesse o il vantaggio di quest'ultima.

Analoghi criteri devono essere assunti in relazione ai compensi e/o all'eventuale definizione di sistemi premianti riferiti a consulenti e/o a *partners*, fermo restando, in tal caso, il rigoroso rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 7.5.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

8. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che, ai sensi del precedente punto 5.2.1., l'OdV svolge continuativamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari e il Modello stesso), l'OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati Presupposto di cui al Decreto. Tale attività si concreta in una verifica a campione dei principali atti e documenti sociali ed aziendali, nonché dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Associazione, al fine di verificarne la conformità alle regole ed alle procedure di cui al presente Modello, nonché il rispetto dei poteri di delega.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

Tutte le verifiche rientrano nelle attribuzioni e responsabilità dell'OdV, che potrà avvalersi, per la loro effettuazione, del supporto di altre funzioni interne ovvero di Soggetti esterni appositamente delegati dall'OdV.

L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

9. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

9.1. Cenni generali

Il "whistleblowing" (espressione che letteralmente significa: "soffiare nel fischietto" ma ai sensi della normativa in discorso è più correttamente traducibile come "soffiata" o "denuncia interna") è un sistema di origine anglosassone che consiste nella segnalazione, da parte dei dipendenti di enti pubblici o privati, del compimento di condotte illecite e/o reati e/o irregolarità ad opera di altri soggetti appartenenti al medesimo ente.

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, non deve essere considerata assimilabile ad un comportamento analogo alla delazione, ma come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di corruzione o di "malpractice" all'interno dell'ente.

Le finalità del sistema di "whistleblowing" sono di repressione e contemporaneamente di prevenzione degli illeciti all'interno dell'ente considerato: il cosiddetto "whistleblower" riveste, pertanto, un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza.

La segnalazione è effettuata ad un organo di controllo tendenzialmente indipendente dai vertici aziendali, che dispone di poteri adeguati per valutare e se del caso denunciare le condotte illecite segnalate, senza subire condizionamenti da parte degli amministratori e dei dirigenti dell'ente.

Il soggetto segnalante, o "whistleblower", è colui che svolge per l'ente pubblico o privato la propria attività professionale (nella sua accezione più ampia, comprendente non solo i dipendenti, ma anche gli amministratori, i consulenti, i fornitori, ecc.), il quale sia testimone di una situazione di illiceità o irregolarità in seno all'ente.

9.2. La normativa internazionale

La Convenzione Civile sulla corruzione, emanata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999, ratificata in Italia con la legge 112/2012 richiede agli Stati membri l'adozione di idonea tutela per i dipendenti degli enti che segnalino episodi di corruzione.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata in Italia con la legge 116/2009, richiede agli

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Stati aderenti l'adozione di idonea tutela per le persone che segnalino episodi di corruzione.

La "Recommendation of the Council on Guidelines for managing conflict of interest in the public service" emanata dall'OCSE il 28 maggio 2003, prevede principi di tutela per colui che segnali condotte illecite nel comparto pubblico, nonché regole per impedire abusi nelle segnalazioni.

9.3. La normativa italiana

La legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di lavoro pubblico o privato", ha modificato l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ed, altresì, ha introdotto norme specifiche in tema di segnalazioni da parte del cosiddetto "whistleblower" nel settore privato (artt. 2 e 3 della L. 30 novembre 2017, n. 179, che ha aggiunto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

In particolare, la suindicata legge 30 novembre 2017, n. 179 ha previsto un sistema di tutela per i lavoratori, i quali, sia in ambito pubblico, sia in quello privato, effettuino segnalazioni di violazioni e/o irregolarità e/o reati commessi ai danni dell'Ente.

Prima dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 in Italia le procedure di "whistleblowing" erano disciplinate, oltre che dal succitato art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001 nell'ambito degli enti pubblici, dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, introdotto nel 2015, per le società quotate in Borsa; dal Testo Unico Bancario (decreto legislativo 385/1993, così come modificato dal decreto legislativo 72/2015) per gli istituti di credito; dal Testo Unico sugli intermediari finanziari ("TUF", decreto legislativo 58/1998, così come modificato dal decreto legislativo 72/2015) per gli intermediari finanziari e le relative società capogruppo.

Inoltre, l'art. 6 del Decreto, relativo alla responsabilità da reato degli enti, ancor prima dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017 n. 179, prevedeva "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli".

Ancora, l'art. 48 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la Direttiva 2015/849/UE, prevede procedure per la

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

segnalazione di violazioni delle disposizioni in tema di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Infine, il decreto legislativo 81/2008, ossia il cosiddetto Testo Unico in materia di sicurezza, obbliga i lavoratori alla segnalazione nei confronti del datore di lavoro di anomalie nei materiali di lavoro, nelle attrezzature, ecc.

9.4. Il sistema di "whistleblowing" nel Decreto 231/2001 dopo l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Come sopra accennato, la legge 30 novembre 2017, n. 179, ha aggiunto tre commi all'art. 6 del Decreto, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Per effetto di tale modifica legislativa gli enti che adottano i modelli organizzativi ai sensi della normativa 231/2001 devono prevedere:

- a) uno o più canali comunicativi che consentano ai soggetti segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti" ai sensi della normativa 231 e "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte". In particolare, la novella legislativa prevede che tali canali comunicativi "debbano garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione":
- b) un canale alternativo di segnalazione, "idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante";
- c) "il divieto di atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi relativi alla segnalazione dell'illecito;
- d) le sanzioni, da parte dell'ente, nei confronti di chi viola la tutela del segnalante, "nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

9.5. Profili applicativi.

Per gli enti privati il potenziale segnalante è da individuarsi tra le persone che rivestono "funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché tra le persone "che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", nonché da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" succitati (artt. 5 e 6 del Decreto).

Secondo le prime prassi applicative, tra i potenziali segnalanti andrebbero ricompresi non solo i dipendenti dell'ente, ma, altresì, gli amministratori, i membri degli organi sociali, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e chiunque intrattenga rapporti professionali o lavorativi, anche se occasionali, con l'ente.

La comunicazione del segnalante deve avere ad oggetto informazioni "circostanziate di condotte illecite, rilevanti" ai sensi della normativa 231, "e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte".

Peraltro, la legge non indica, in concreto, quali siano i comportamenti che possano essere oggetto della segnalazione.

In via interpretativa, secondo le prime prassi applicative, nonché in conformità ai principi elaborati sia da Confindustria, sia dall'A.N.A.C. (che, in data 28 aprile 2015, ha redatto le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) si può affermare quanto segue.

Oggetto della segnalazione sono i fatti che possono integrare reati, illeciti o irregolarità: queste ultime, in particolare, sono definibili come quei comportamenti che, anche se non costituiscano reato, comportino un danno nei confronti dell'ente, ovvero le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all'ente nonché le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre procedure interne sanzionabili in via disciplinare.

In particolare, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, ma, in generale, anche tutte le ipotesi di abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati, "nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite" (al segnalato, n.d.r.), quali, ad esempio, "..... casi di demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro" (cfr. le succitate Linee Guida dell'A.N.A.C.).

A mero titolo esemplificativo, in relazione all'Associazione Monte Tabor potrebbero essere oggetto di segnalazione illeciti relativi alle procedure di rendicontazione, liquidazione e utilizzo dei contributi

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

sanitari regionali e/o delle sovvenzioni pubbliche per il liceo classico, ovvero illeciti relativi alle procedure di accreditamento – ivi comprese quelle relative all'ottemperamento agli obblighi informativi richiesti per il mantenimento dell'accreditamento – nonché, in generale, tutti i comportamenti illeciti che integrino i reati indicati nel presente Modello e, ulteriormente, le condotte, che pur non rivestendo un profilo penalistico, purtuttavia abbiano i requisiti sopra indicati.

Le condotte illecite segnalate, in ogni caso, devono riguardare situazioni delle quali il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono, invece, meritevoli di segnalazione le mere voci o i "sentito dire". Ciò non significa che il "whistleblower" debba essere assolutamente certo dei fatti segnalati, bensì è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito, così come sopra definito. Per tal motivo le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e dovranno indicare il maggior numero di elementi, al fine di consentire lo svolgimento delle dovute verifiche.

Il "whistleblowing" non può avere ad oggetto le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze, le quali dovranno, invece, seguire gli ordinari canali lavorativi e di rapporto gerarchico. In altre parole, il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto de quo per scopi meramente personali oppure per effettuare rivendicazioni o istanze che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorrerà rivolgersi a coloro che gestiscono in via ordinaria i rapporti di lavoro all'interno dell'ente.

In merito al contenuto della segnalazione, si evidenzia che la stessa dovrebbe contenere: le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della funzione svolta all'interno dell'ente; le circostanze di tempo e di luogo nelle quali sarebbero avvenuti i fatti oggetto di segnalazione; le generalità del soggetto segnalato; l'indicazione di eventuali soggetti che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto di segnalazione; l'allegazione di documentazione rilevante ai fini della segnalazione. A tal fine l'ente potrebbe predisporre un modulo prestampato, recante le succitate informazioni, da utilizzare per la segnalazione.

L'ente deve altresì prevedere canali attraverso i quali veicolare le segnalazioni, tali da garantire la riservatezza dell'identità del

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

segnalante nelle diverse fasi della denuncia. Almeno uno di questi canali deve provvedere alla garanzia di riservatezza con modalità informatiche. A tal proposito Confindustria, nella nota illustrativa datata gennaio 2018, ha chiarito che tali modalità "possano essere realizzate anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche, anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate, oltre che con l'attivazione di caselle di posta elettronica dedicate".

La citata nota illustrativa ha altresì chiarito che la riservatezza dell'identità del segnalante non si risolve nella anonimità del segnalante. Infatti, l'ente può garantire la riservatezza dell'identità del segnalante soltanto se questi si renda riconoscibile e non presenti, invece, una denuncia anonima. Infatti, laddove venisse presentata una segnalazione anonima, l'ente non potrebbe predisporre i sistemi di tutela della riservatezza nei riguardi del "whistleblower".

Pur con i limiti di tutela sopra evidenziati, è ammessa anche la segnalazione anonima. In tal caso – sempre a parere della succitata nota illustrativa elaborata da Confindustria – essendo maggiormente complessa la verifica della fondatezza della denuncia, l'ente potrebbe prevedere che la segnalazione sia documentata adeguatamente, ovvero che sia resa con precisi particolari, riferibili a fatti chiaramente e specificamente determinati.

Il destinatario della segnalazione è il soggetto o l'organo dell'ente che ha il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni, anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'ente medesimo. Le segnalazioni potrebbero, altresì, essere inoltrate ad un soggetto esterno, in coordinamento con l'ente.

Le linee applicative di Confindustria hanno chiarito che l'Organismo di Vigilanza dell'ente ben potrebbe ricevere le segnalazioni dei "whistleblowers", essendo già l'OdV destinatario di flussi informativi aventi ad oggetto le risultanze periodiche dell'attività di controllo, nonché di tutte "le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili" da parte di tutte le funzioni aziendali.

9.6. Sanzioni.

Come sopra precisato, la legge 30 novembre 2017, n. 179, fa espresso divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La medesima legge prevede, altresì, che nel sistema disciplinare previsto dall'ente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, debbano essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

9.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV dell'ente dovrà verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul "whistleblowing", garantendo la corretta segnalazione dei reati e delle irregolarità da parte dei dipendenti, dei collaboratori e delle altre figure professionali che operano all'interno dell'ente e assicurando la riservatezza degli stessi nel processo di gestione della segnalazione.

L'OdV è, altresì, tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, che la nuova disciplina correda di un impianto sanzionatorio nel sistema disciplinare.

L'OdV deve, inoltre, verificare il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che la disciplina in tema di "whistleblowing" prevede che sia sanzionato, oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, anche colui che "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

9.8. Segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

La legge 179/2017 prevede che nelle ipotesi di segnalazioni da parte dei cosiddetti "whistleblowers" il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 codice penale e all'articolo 2105 codice civile.

Detta disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente o con la persona interessata.

Inoltre, quando notizie e documenti siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito.

9.9. Whistleblowing e privacy.

Alla luce delle modifiche normative in tema di privacy (per effetto dell'introduzione a decorrere dal 25 maggio 2018 del cosiddetto "GDPR") l'ente deve definire esaustivamente i ruoli attribuiti ai vari soggetti nelle segnalazioni; garantire adeguate misure di sicurezza dei dati personali e/o sensibili trattati; rispettare i principi in tema di "data retention"; disciplinare il diritto di accesso agli atti del soggetto segnalato.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

10. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

10.1. Scopo della Procedura

In accordo con le norme, i principi e gli orientamenti istituzionali evidenziati nella sezione precedente, la presente procedura è rivolta a disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle strutture e dei luoghi di lavoro dell'Associazione, al fine di fornire all'eventuale segnalante (c.d. "whistleblower") chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela garantite al medesimo dalla legge, nonché di definire i compiti e le prerogative del soggetto deputato a ricevere la segnalazione.

Obiettivo primario della procedura è quello di rimuovere, per quanto possibile, i fattori che possano ostacolare o disincentivare le segnalazioni, quali dubbi e/o incertezze circa i comportamenti cui conformarsi in concreto ovvero timori di ritorsioni o discriminazioni, in modo da favorire la massima trasparenza nella gestione dell'Ente e l'emersione e prevenzione di situazioni di illiceità o di irregolarità pregiudizievoli per l'Ente e per l'interesse pubblico collettivo.

10.2. Chi può effettuare la segnalazione

Chi operi professionalmente all'interno delle strutture lavorative dell'Associazione – R.S.A. San Giuseppe, R.S.A. Don Meani, Liceo di ricerca "San Raffaele" in Segrate (MI), Sede amministrativa dell'Associazione in Via Olgettina a Milano – e sia testimone di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro, è legittimato a segnalarlo con le modalità di cui alla presente procedura.

In particolare, possono effettuare la segnalazione:

- a) tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato dell'Associazione, inclusi quelli in prova, con contratto di apprendistato o tirocinio, gli stagisti e i dirigenti;
- b) gli amministratori, i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali dell'Associazione;
- c) i partner, i collaboratori, i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico siano legati all'Ente nonché i soggetti terzi che agiscano, anche non stabilmente od occasionalmente, per conto dell'Associazione, quali intermediari, agenti e fornitori di prodotti e/o servizi.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Non sono ammessi ad effettuare la segnalazione utilizzando la presente procedura: i clienti, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani ed i loro parenti, gli studenti del Liceo ed i loro familiari.

10.3. Che cosa è possibile segnalare

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento o irregolarità nella gestione ed amministrazione dell'Ente o delle sue procedure e norme interne. In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che costituiscano:

- a) reati contemplati nella parte speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (reati contro la Pubblica Amministrazione; reati societari; reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro; reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; reati informatici e trattamento illecito di dati; reati ambientali; reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio; reati in materia di violazione del diritto d'autore; reato di associazione per delinquere; reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- b) altri reati o illeciti penalmente rilevanti;
- violazioni, anche se non costituenti reato, del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico dell'Associazione o di altre norme, regolamenti e/o procedure interne sanzionabili in via disciplinare;
- d) comportamenti a danno dell'Associazione e/o delle sue strutture, suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine agli stessi;
- e) azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e/o alla sicurezza dei dipendenti e/o di altri soggetti che svolgono la loro attività presso le strutture dell'Associazione, ovvero degli utenti delle stesse e/o di soggetti terzi.

Le segnalazioni non possono riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante, o richieste che attengono alla

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla competente funzione di gestione del personale.

In ogni caso, la segnalazione dovrà avere ad oggetto <u>informazioni</u> <u>circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi</u>, di cui il segnalante sia venuto personalmente a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, non informazioni riportate da terzi, mere "voci" o "sentito dire".

10.4. Con quali modalità effettuare la segnalazione

La segnalazione deve essere trasmessa per iscritto e può essere effettuata sia in forma confidenziale sia in forma anonima:

- è "confidenziale" (o "riservata"), quando il segnalante comunica le proprie generalità e l'Ente gestisce la segnalazione in maniera riservata, senza rivelare l'identità del segnalante in assenza di un esplicito consenso da parte di quest'ultimo (fatte salve le eccezioni riportate al successivo punto 10.7.);
- è "anonima" quando le generalità del segnalante non vengono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Poiché la <u>segnalazione anonima</u> può comportare maggiori difficoltà di accertamento dei fatti stante l'impossibilità di mantenere ed eventualmente sviluppare ulteriori contatti col segnalante anonimo, la stessa sarà oggetto degli accertamenti e verifiche del caso soltanto qualora le informazioni segnalate siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed abbiano ad oggetto fatti di particolare gravità. Si evidenzia, in ogni caso, che in assenza dei dati che consentano di determinare l'identità del segnalante non sarà possibile porre in essere a favore di quest'ultimo le tutele previste dalla normativa di legge per le segnalazioni confidenziali.

Per essere opportunamente valutata la segnalazione deve contenere tutti gli elementi indispensabili a consentire le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. Pertanto, la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o funzione svolta nell'ambito dell'Associazione (solo nel caso di segnalazione "confidenziale");
- b) Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- d) Se conosciute, le generalità del segnalato o altri elementi (es. la qualifica e/o la struttura e/o il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto (o i soggetti) che ha (o hanno) posto in essere i fatti segnalati;
- e) L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante potrà, se ritiene, utilizzare per la segnalazione l'apposito modulo, scaricabile dal sito web dell'Associazione nel quale sono specificate le modalità di compilazione e di invio. Il modulo web garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed è volto ad accertare la fondatezza di quanto segnalato in aderenza alle prescrizioni della presente procedura.

Non saranno accettate segnalazioni in forma orale ovvero del tutto generiche o contenenti meri giudizi e valutazioni personali, o comunque prive di elementi idonei a circostanziare un fatto specifico oggetto di segnalazione.

10.5. A chi trasmettere la segnalazione

Destinatario della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza dell'Associazione (OdV), che nella propria qualità di struttura indipendente dagli organi di amministrazione dell'Associazione e dotata di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ai sensi del capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello, garantisce l'efficacia dell'azione di accertamento dei fatti segnalati e la tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione potrà essere trasmessa, alternativamente, attraverso i seguenti canali:

- Mediante invio del modulo web compilato ovvero, comunque, di comunicazione scritta contenente le informazioni di cui al paragrafo precedente, all'indirizzo di posta elettronica dedicato appositamente attivato;
- A mezzo del servizio postale, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata/personale", all' indirizzo dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Monte Tabor.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Qualora la segnalazione sia erroneamente trasmessa ad un soggetto od organo diverso dall'OdV, lo stesso sarà tenuto a farne immediato invio all'OdV attraverso i canali sopra indicati, specificando le modalità con cui ha ricevuto la segnalazione e, se conosciuta, la provenienza della stessa.

10.6. Come viene gestita la segnalazione

A) Screening di ammissibilità della segnalazione

Allorché riceva una segnalazione nelle forme sopra indicate, l'OdV procede ad una <u>prima analisi di ammissibilità</u> della stessa, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti indispensabili per poter avviare gli ulteriori, opportuni accertamenti. In particolare, l'OdV provvede ad <u>archiviare</u> la segnalazione, dandone – se possibile – notizia al segnalante, qualora la stessa:

- a) provenga da un soggetto non legittimato ai sensi della presente procedura;
- b) consista in una semplice lamentela o rimostranza o istanza di carattere personale del segnalante, ovvero attinente la disciplina del rapporto di lavoro o i rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi;
- c) non consista nella segnalazione di un fatto ma nell'enunciazione di meri giudizi e valutazioni personali sull'organizzazione aziendale, i superiori, i sottoposti ovvero i colleghi;
- d) abbia ad oggetto un fatto già considerato e valutato in passato dall'OdV ovvero dall'Autorità competente;
- e) sia del tutto generica o comunque priva di elementi idonei a circostanziare un fatto specifico e non sia possibile contattare il segnalante per chiedere chiarimenti (ad esempio perché la segnalazione è anonima);
- f) abbia ad oggetto un fatto manifestamente infondato, valutate tutte le circostanze riferite od omesse nella segnalazione stessa.

Qualora si tratti di segnalazione "confidenziale" nella quale il segnalante abbia comunicato le proprie generalità e l'OdV ritenga la segnalazione eccessivamente generica, potrà contattare il segnalante per chiedere di fornire elementi utili all'accertamento dei fatti. Successivamente, l'OdV procederà all'archiviazione della

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nell'archiviare la segnalazione, l'OdV allega, in ogni caso, una sintetica motivazione scritta circa i motivi dell'archiviazione.

B) Istruttoria del Comitato Whistleblowing

Laddove, a seguito dell'analisi preliminare, la segnalazione risulti ammissibile e non abbia ad oggetto fatti manifestamente infondati, il Presidente dell'OdV procede a convocare senza indugio il "Comitato Whistleblowing" che provvede alla successiva istruttoria, al fine di rendere una compiuta valutazione circa la fondatezza della segnalazione.

Il "Comitato Whistleblowing" (CW) è composto dai membri dell'OdV e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria. Qualora l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria figuri come "soggetto segnalato" nella segnalazione, ovvero comunque i fatti ivi riportati coinvolgano la diretta responsabilità di quest'ultimo, il Presidente dell'OdV provvederà a convocare il CW sostituendo l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria con l'Amministratore Delegato alla gestione operativa ovvero con il Presidente dell'Associazione. Il CW è presieduto dal Presidente dell'OdV e decide tutte le questioni al medesimo demandate a maggioranza dei suoi membri: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CW valuta, sulla base delle informazioni fornite dal segnalante e gli eventuali documenti allegati alla segnalazione, le ulteriori opportune azioni da compiere al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione ovvero richiedere, quando ne sia il caso, l'intervento di Autorità esterne preposte alle indagini e agli accertamenti che non possano essere svolti dal Comitato. In particolare, il CW potrà:

- a) avviare indagini specifiche all'interno delle strutture aziendali coinvolgendo le funzioni interessate dalla segnalazione;
- b) acquisire dalle funzioni aziendali interessate tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti utili per l'accertamento dei fatti;
- c) richiedere l'audizione personale del segnalante, del segnalato e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati;
- d) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Associazione, a spese di quest'ultima;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- e) suggerire ai dirigenti responsabili della funzione interessata dalla segnalazione le eventuali misure necessarie per la rimozione delle inefficienze gestionali e/o delle omissioni di controllo rilevate;
- f) denunciare i fatti oggetto della segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei medesimi;
- g) qualora la segnalazione si riferisca a dipendenti e risulti fondata, inoltrare il contenuto della stessa e gli esiti degli approfondimenti effettuati alle funzioni competenti, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti segnalati;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione o ai dirigenti responsabili delle strutture eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Associazione medesima (ad es. azioni giudiziarie, recesso o risoluzione contrattuale di rapporti con collaboratori, consulenti e fornitori, modificazione di clausole contrattuali, denuncie e/o istanze ad Autorità pubbliche, ecc.);
- i) concludere l'istruttoria in qualunque momento qualora, nel corso della stessa, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- j) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione.

L'istruttoria da parte del CW deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione della segnalazione all'OdV, eventualmente prorogato di ulteriori 60 giorni nei casi di particolare complessità o delicatezza delle indagini richieste.

Al termine dell'istruttoria, comunque la stessa si concluda, il CW redigerà un *report* finale dell'indagine nel quale dovranno essere indicate le iniziative assunte ed una loro succinta motivazione nonché gli eventuali esiti delle stesse; il *report* dovrà essere archiviato unitamente alla segnalazione ed agli altri documenti trasmessi dal segnalante ovvero successivamente acquisiti dal CW.

Il segnalante potrà richiedere in ogni momento all'OdV, attraverso i medesimi canali utilizzati per la segnalazione, aggiornamenti o riscontri in merito alla propria segnalazione, nonché fornire

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

informazioni aggiuntive o circostanze nuove, in particolare qualora il fatto oggetto della segnalazione sia proseguito ovvero aggravato.

Il segnalante autore di una segnalazione confidenziale dovrà sempre essere informato dall'OdV:

- quando la propria segnalazione richieda ulteriori informazioni o chiarimenti per poter essere opportunamente vagliata;
- quando la segnalazione venga archiviata;
- quando l'istruttoria si concluda.

In sede di relazione annuale al CdA dell'Associazione, l'OdV fornirà un aggiornamento riepilogativo delle segnalazioni pervenute contenente gli esiti delle indagini svolte dal CW, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

C) Modalità di conservazione della segnalazione e della documentazione attinente alla stessa

L'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, inclusi i verbali delle sedute del CW ed il *report* finale, sarà effettuata in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e ai documenti e da assicurare, nello stesso tempo, la tracciabilità dei dati e la ricostruzione delle diverse fasi della procedura.

In particolare, tanto la segnalazione quanto i documenti e gli atti successivi, saranno conservati in formato elettronico in apposite cartelle telematiche residenti su supporto informatico accessibile ai soli membri dell'OdV. La gestione delle cartelle sarà effettuata in modo da lasciare traccia di ogni ulteriore intervento da parte dei soggetti competenti e da distinguere le segnalazioni archiviate da quelle ancora in corso di istruttoria.

La conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione è garantita per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

10.7. Su quali tutele può contare il Segnalante

A) <u>Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante</u>

Principio cardine della normativa in oggetto e della presente procedura è quello di tutela della riservatezza del segnalante. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono la segnalazione, anche per errore, o sono coinvolti nella successiva attività istruttoria, sono tenuti a mantenere uno stretto riserbo circa l'identità del segnalante.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In conformità a tale principio, l'OdV ed il CW, qualora si renda necessaria nel corso dell'istruttoria la comunicazione della segnalazione o del suo contenuto a soggetti terzi, sono tenuti, per quanto possibile, a trasmettere le suddette informazioni prive: i) delle generalità del segnalante, nonché ii) di tutti i dati e/o elementi da cui sia possibile desumere l'identità del medesimo. In ogni caso, tutti i soggetti che vengano a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza. L'OdV ed il CW, qualora la segnalazione venga trasmessa a soggetti esterni, avranno cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Costituiscono <u>eccezione al principio di riservatezza</u> dell'identità del segnalante esclusivamente i seguenti casi:

- a) la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile;
- b) qualora l'identità del segnalante debba essere rivelata per legge all'Autorità Pubblica (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- c) nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, per la loro gravità e/o l'allarme sociale che suscitano, rendano opportuna o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.);
- d) nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, l'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo allorché la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

All'infuori dei suddetti casi, la violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

B) <u>Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante</u> Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo di esempio, possono costituire ritorsioni e misure discriminatorie: il licenziamento, il demansionamento, le azioni disciplinari ingiustificate, il trasferimento ingiustificato, il mobbing, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione, deve darne notizia circostanziata all'OdV, che, valutata la sussistenza degli elementi di discriminazione, potrà segnalare il caso:

- a) al responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ristabilire la situazione quo ante e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la degli sussistenza estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione:
- b) all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria ovvero all'Amministratore Delegato alla gestione operativa, qualora l'autore della discriminazione sia un dirigente della Associazione;
- c) all'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, eventualmente previa comunicazione all'organizzazione sindacale indicata dal segnalante;
- d) alla Procura della Repubblica, qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.

10.8. Quali sono le forme di tutela del Segnalato

Il soggetto menzionato nella segnalazione come autore di condotta illecita o irregolare ha diritto a che la presente procedura non sia utilizzata in modo strumentale, per scopi estranei a quelli, sopra enunciati, di emersione e prevenzione di situazioni di illiceità o di irregolarità all'interno dell'Ente.

Pertanto, il soggetto segnalato è protetto, da un lato, garantendo al medesimo gli stessi livelli di tutela della riservatezza assicurati al segnalante, dall'altro prevenendo ogni abuso nell'utilizzo della presente procedura.

A) <u>Tutela della riservatezza dell'identità del segnalato</u>

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tutti i soggetti che vengano a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare a terzi l'identità del segnalato. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria la comunicazione della segnalazione o del suo contenuto a soggetti terzi, l'OdV e il CW sono tenuti, per quanto possibile, a trasmettere le suddette informazioni omettendo le generalità del segnalato nonché i dati e/o elementi da cui sia possibile desumere l'identità del medesimo, purché tali informazioni non siano indispensabili all'indagine e fatti salvi i casi in cui le stesse debbano essere rivelate per legge all'Autorità Pubblica (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.) o sia comunque opportuna o dovuta la loro comunicazione alle suddette Autorità per ragioni inerenti la gravità e/o l'allarme sociale che i fatti segnalati suscitano.

Nelle comunicazioni che l'OdV trasmette al segnalante in relazione alla segnalazione non può essere rivelato l'eventuale specifico provvedimento disciplinare erogato nei confronti del segnalato.

B) Prevenzione degli abusi nell'utilizzo della procedura

Non è consentito sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato esclusivamente sulla base di quanto comunicato dal segnalante, in assenza di riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare con apposita istruttoria i fatti oggetto della segnalazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura. In particolare, sono vietate e non trovano tutela da parte della presente procedura le condotte in cui:

- a) il segnalante riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- b) il segnalante abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una qualche forma di "immunità" dalle future azioni disciplinari che l'Ente vorrà intraprendere;
- c) il segnalante voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione, o l'esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno dell'Ente, quali, ad esempio, bonus o promozioni.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Qualora, a seguito dell'istruttoria, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per procurare a sé un vantaggio o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate, su impulso del CW, opportune azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

10.9. Quali sono i casi in cui saranno applicate le sanzioni

Ai sensi della presente procedura, potranno essere comminate sanzioni:

- a) nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dal CW;
- b) in caso di comportamenti abusivi del segnalante, quali descritti al punto 10.8 B) della presente procedura;
- c) in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori – dirigenti e/o subordinati – nei confronti del segnalante;
- d) nel caso in cui l'OdV preposto a ricevere la segnalazione non verifichi quanto riportato dal segnalante;
- e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento sono quelli già individuati per le violazioni del Modello, nell'apposito capitolo 7 della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.

10.10. Diffusione della procedura e privacy

Alla presente procedura verrà data adeguata diffusione dall'Associazione, sia mediante pubblicazione sul sito internet della stessa, sia mediante affissione nei luoghi di lavoro delle strutture che fanno capo all'Associazione medesima.

Idonei percorsi formativi saranno implementati in seno alle unità aziendali a beneficio delle varie categorie di destinatari.

I dati personali raccolti nel corso della procedura verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni, ivi incluso quanto disposto dal Regolamento Ue n. 679/2016).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In particolare, verrà fornita al segnalante, mediante comunicazione riportata sul modulo per la segnalazione scaricabile dal sito web dell'Associazione, od eventualmente per mezzo di successivo invio al segnalante da parte dell'OdV, una apposita informativa riguardante il trattamento dei dati.

Principi fondamentali in materia sono i seguenti:

- a) ogni soggetto coinvolto nella procedura ha il diritto di sapere quali siano i propri dati personali trattati e per quale ragione vengano utilizzati, nonché il diritto di modificare o rettificare i dati nel caso risultino errati;
- b) solo i dati personali che risultino rilevanti, pertinenti e necessari per quel caso specifico possono essere oggetto di trattamento;
- c) la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti;
- d) la trasmissione dei dati personali a terzi deve avvenire solo quando risulti assolutamente necessaria per il legittimo svolgimento della procedura;
- e) impedire e prevenire con adeguate misure tecnicoinformatiche ed organizzative l'accesso alle informazioni da parte di persone non autorizzate e garantire l'integrità delle informazioni stesse.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali di comportamento ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare l'Associazione e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto.

Essa è suddivisa in diverse Sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto che sono state considerate rilevanti dalla Società. In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e tipologia di attività svolta, si sono ritenute potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) – Sezione A
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto) Sezione B
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) Sezione C
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) Sezione D
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) Sezione E
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) Sezione F
- Reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio (art. 25-bis e 25-bis-1 del Decreto) Sezione G
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25novies del Decreto) – Sezione H
- Altri reati rilevanti Sezione I

Tale ultima sezione include alcuni reati "residuali" che appartengono a categorie eterogenee di reati.

Si precisa che i <u>reati commessi in violazione delle norme in materia di</u> <u>corruzione tra privati</u>, introdotti con legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – benché

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

inseriti nel Decreto all'art. 25-ter, lett. s bis, nell'ambito, quindi, dei reati c.d. societari – saranno trattati nel presente Modello, per ragioni di omogeneità di materia, nella Sezione A relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ciascuna Sezione della Parte Speciale: (1) prende in esame ogni specifica fattispecie criminosa tra quelle ritenute a rischio di commissione, evidenziandone gli aspetti salienti anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; (2) individua le cosiddette attività "sensibili", vale a dire quelle attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione di ogni Reato Presupposto considerato in quella parte del Modello; (3) indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili; (4) indica i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che l'Associazione e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello medesimo; (5) indica i compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza, ovvero i flussi informativi al medesimo indirizzati, in relazione alla specifica sezione di Parte Speciale.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di individuazione dei rischi svolto dall'Associazione, che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Occorre premettere che nell'ambito della trattazione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la normativa in materia di corruzione e, più in generale, il tema dell'illegalità nella P.A., hanno subito rilevanti modifiche con la Legge 190/2012, cosiddetta Legge anticorruzione, e con la recente Legge 69/2015, recante, tra le altre, disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonché modifiche alla suindicata Legge 190/2012.

Per effetto di tali recenti innovazioni legislative è stato creato un sistema capillare di controlli, al fine di eliminare, o quanto meno, ridurre i fenomeni di corruzione e di illegalità nei rapporti con la P.A..

La presente Sezione è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto dei quali si fornisce una breve analisi, previo esame delle nozioni di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

1.1. Le nozioni di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio". L'art. 357 codice penale definisce quali pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Il successivo art. 358 c.p. definisce, invece, la qualifica di incaricati di pubblico servizio per coloro che prestano un pubblico servizio, ossia "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, "al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della Pubblica Amministrazione. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro" (così Cassazione Penale, Sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417).

L'art. 359 c.p. definisce, quale persona esercente un servizio di pubblica necessità, un privato che eserciti una professione forense o sanitaria, o un'altra professione il cui esercizio sia vietato, per legge, senza una specifica abilitazione dello Stato, quando il pubblico sia per legge obbligato a valersi dell'opera di essi, ovvero un privato che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempia un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

A mero titolo esemplificativo sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome, le camere di commercio, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado.

Per individuare correttamente l'ente pubblico e l'incaricato di pubblico servizio deve farsi riferimento:

- alla fonte che istituisce l'ente (una legge ovvero un atto avente forza di legge);
- alle finalità di pubblico interesse perseguite;
- alla presenza di una convenzione/concessione con la Pubblica Amministrazione;
- alla prevalenza nel rapporto con altri soggetti di diritto, tale da far riconoscere all'ente poteri nei confronti di soggetti terzi.

Ciò premesso, si ritiene utile definire il ruolo delle due R.S.A., "Casa San Giuseppe" e "Don Emilio Meani", gestite dall'Associazione, ai fini della titolarità soggettiva dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione all'attività svolta.

Sotto tale profilo, poiché incaricato di pubblico servizio è colui che svolge un'attività intellettiva con finalità di pubblico interesse, caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi della pubblica funzione, ne consegue che l'attività svolta dalle R.S.A. "Casa San Giuseppe" e "Don Emilio Meani", case di cura convenzionate, accreditate dalla Regione Lombardia, finanziate in misura rilevante da denaro pubblico, possano rientrare in tale tipizzazione.

Tale qualifica assume rilevanza in ipotesi di configurabilità dei cosiddetti reati propri, ossia dei reati, quali, ad esempio, quelli contro la Pubblica Amministrazione, che possono essere commessi soltanto

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

da coloro che rivestono una qualifica particolare, come il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio (ad esempio, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto e punito dall'art. 318 c.p., ovvero il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, disciplinato dall'art. 319 c.p.).

E' bene osservare, comunque, che, in ossequio alle norme in materia di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), possono concorrere nel reato "proprio" commesso dal pubblico ufficiale e/o dall'incaricato di pubblico servizio anche coloro i quali non rivestono tali qualifiche (i privati), in ossequio al principio, vigente nel nostro ordinamento, del concorso dell'extraneus nel reato proprio commesso dall'intraneus.

1.2. Le singole fattispecie di reato contro la P.A.

- > Art. 316-ter c.p.: reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- > Art. 640-bis c.p.: reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter c.p., punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque, mediante l'utilizzo ovvero la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, salvo che il fatto non costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p..

L'art. 640-bis c.p., recante "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", punisce con la reclusione da uno a sei anni qualora la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, quali quelle citate dal medesimo art. 316-ter c.p.

L'art. 316-ter c.p. contiene una cosiddetta clausola di riserva rispetto al più grave reato di truffa previsto e punito dall'art. 640-bis c.p.; si applica la meno grave norma incriminatrice di cui all'art. 316-ter c.p.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

qualora la condotta dell'indebito conseguimento di contributi ecc. non sia posta in essere mediante artifici o raggiri. Laddove esistenti, gli artifici o raggiri sono tali da rappresentare l'elemento costitutivo del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto e punito dall'art. 640 bis c.p.

Sul punto, un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sancito che la mera ostentazione di documenti falsi, ovvero il silenzio antidoveroso (omissione di informazioni) non siano tali da configurare gli artifici o i raggiri, richiesti per la configurabilità dell'art. 640-bis c.p. (così Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2002, n. 23083), bensì l'art. 316-ter c.p..

Laddove, invece, dovrà affermarsi l'operatività dell'art. 640-bis c.p. in ipotesi di artifici o raggiri penalmente rilevanti, dovendosi intendere soddisfatti tali requisiti non già con la mera esposizione di dati o notizie false, ma con "ulteriori malizie dirette ad indurre in errore l'ente erogatore" (così Cass. Pen. 3 marzo 2009, n. 9773).

Per la configurabilità della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre agli artifici o raggiri, occorrono l'induzione in errore, l'ingiusto profitto e l'altrui danno.

Ad esempio, nell'ambito dell'attività svolta dalle due R.S.A. facenti capo all'Associazione, potrebbe, in astratto, realizzarsi il reato di cui all'art. 316-ter codice penale, qualora i dipendenti/collaboratori dell'ente alterassero i dati relativi alla rendicontazione del contributo dovuto dalle A.S.L. competenti, sulla base delle giornate di presenza degli ospiti, delle tariffe giornaliere di ciascun ospite ecc., ovvero qualora vi fosse un'alterazione dei dati della scheda "S.O.S.I.A." o della "scheda struttura", o, ancora attestazioni in tali documenti di dati non veri (numero degli ospiti, "classe" degli ospiti ecc.), facendo in tal modo conseguire indebitamente all'Associazione l'accreditamento da parte della A.S.L. competente, ovvero facendo corrispondere all'ente contributi non spettanti.

Laddove, invece, i medesimi dipendenti/collaboratori dell'ente porrebbero in essere la truffa aggravata prevista e punita dall'articolo 640-bis codice penale, qualora indebiti vantaggi (accreditamento, contributi da parte dell'ente pubblico) fossero ottenuti dall'ente mediante artifici o raggiri fraudolenti (quali, ad esempio, false autocertificazioni, manipolazioni fraudolente della documentazione societaria ecc).

Va da sé che, in ogni caso, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione, l'attività illecita dovrà essere realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in ossequio al principio sancito dall'articolo 5 del decreto legislativo 231/2001.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

> Art. 640, II comma, n. 1 c.p.: truffa ai danni dello Stato ovvero di altro ente pubblico.

L'art. 640, II comma, n. 2, c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 ad euro 1549 chiunque commetta il reato di truffa a danno dello Stato ovvero di un altro ente pubblico.

Per la configurabilità della fattispecie oggettiva della truffa occorrono, come sopra precisato, gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore del soggetto passivo, nonché l'ingiusto profitto del reo per sé o per altri, con l'altrui danno.

Tale norma è sussidiaria rispetto alla succitata fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 640-bis del codice penale. Laddove la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, si applicherà la norma di cui all'articolo 640-bis codice penale, esaminata al paragrafo precedente.

Qualora, invece, si tratti di truffa nei confronti dello Stato ovvero di un altro ente pubblico, fuori dai casi sopra descritti di cui all'articolo 640-*bis* c.p., si applicherà l'articolo 640, II comma, n. 2 c.p..

Esempi di truffa aggravata nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 640, II comma, n. 2 codice penale, potrebbero aversi in materia tributaria, assistenziale e previdenziale, ad esempio in ipotesi di illeciti fiscali, connessi al mancato pagamento di determinate imposte, dovute dall'Associazione allo Stato/I.N.P.S. ecc.

> Art. 317 c.p.: reato di concussione.

Tale norma punisce con la reclusione da sei a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Si tratta di un reato cosiddetto "proprio" ossia di una fattispecie

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

criminosa che può avere come agente un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio.

In considerazione di quanto sopra esposto, ossia del fatto che l'attività svolta dalle R.S.A. "Casa San Giuseppe" e "Don Emilio Meani" gestite dall'Associazione, può farsi rientrare nella tipologia di attività di incaricati di un pubblico servizio, tale reato può certamente, in astratto, essere commesso anche dai dipendenti/collaboratori dell'ente.

In ragione della plurioffensività del reato, soggetti passivi sono la Pubblica Amministrazione, per l'attività criminosa svolta dal funzionario pubblico/incaricato di pubblico servizio e, nello stesso tempo, il soggetto costretto a dare o promettere, sia esso persona fisica o giuridica.

Quest'ultimo può essere anche un altro pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, il quale si venga a trovare in uno stato di soggezione psichica rispetto all'agente.

Il delitto di concussione richiede, quali elementi oggettivi, la condotta del soggetto attivo, che deve assumere la forma della costrizione con abuso della qualità o dei poteri del soggetto attivo, nonché la promessa o la dazione di denaro o altra utilità da parte del soggetto passivo "motivate" dall'effetto di coazione; il nesso di causalità tra l'abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e la dazione o promessa, da parte del soggetto concusso, dell'indebito.

Nel delitto di concussione, a differenza di quanto accade nella corruzione, non esiste un accordo tra il pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio ed il soggetto che da o promette a quest'ultimo denaro od altra utilità, poiché nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

Per la sussistenza della fattispecie in esame non occorre la costrizione a dare o a promettere soltanto denaro, bensì anche "altra utilità".

Sul punto l'orientamento prevalente in giurisprudenza ha sancito che in tutti i delitti contro la pubblica amministrazione il termine "utilità" assuma un contenuto molto ampio e comprensivo di qualsiasi prestazione, non solo quella meramente economica, che possa rappresentare un vantaggio per l'agente.

Così potranno costituire "utilità" anche i mutui, le fideiussioni, la restituzione di un debito, un viaggio gratuito ecc, oltre a tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate ed indirette (così Cassazione Penale, 30 giugno 2010, n. 24656).

Con riferimento alle ipotesi di reato astrattamente prevedibili in

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

relazione all'attività dell'ente, si pensi, ad esempio, alle indebite costrizioni che potrebbero essere poste in essere dai dipendenti/collaboratori dell'ente nei confronti di terzi (privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) perché le R.S.A. e/o l'Associazione ottengano indebiti vantaggi (quali, a mero titolo esemplificativo, autorizzazioni, accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale ecc.).

> Art. 318 c.p.: reato di corruzione per un atto d'ufficio.

L'art. 318 codice penale, così come modificato dalla legge 190/2012 punisce con la reclusione da uno a cinque il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Si tratta della cosiddetta corruzione "impropria", ossia avente ad oggetto un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato del pubblico servizio, per il compimento del quale quest'ultimo riceve indebitamente denaro ovvero altra utilità.

Come sopra anticipato, il delitto in esame presuppone un accordo tra corrotto e corruttore, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, laddove, invece, nel delitto di concussione disciplinato dal succitato articolo 317 c.p., il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio.

Il bene giuridico protetto dalla norma è il prestigio, l'imparzialità e il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale e, in virtù del richiamo operato dall'articolo 320 c.p., anche l'incaricato di pubblico servizio. Il legislatore ha tuttavia previsto un affievolimento della pena, qualora il reato sia commesso dall'incaricato di pubblico servizio, anziché dal pubblico ufficiale (articolo 320 codice penale, così come modificato dalla legge 190/2012).

In ragione del dettato della norma e del fatto che l'attività svolta dalle R.S.A. possa assumere i connotati di un'attività di incaricato di pubblico servizio, potrebbe, in ipotesi, verificarsi il reato *de quo*, avente i dipendenti/collaboratori dell'ente quali soggetti corrotti da terzi, ovvero, più probabilmente, quali soggetti corruttori (si pensi all'ipotesi di corruzione di funzionari pubblici per indebiti interessi o vantaggi dell'ente, quali autorizzazioni/accreditamento da parte della Regione Lombardia).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In merito alla specificazione del concetto di "altra utilità", si rinvia a quanto sopra espresso nel paragrafo relativo all'art. 317 c.p..

L'articolo 321 c.p., prevedendo espressamente che debba essere punito con la reclusione da uno a tre anni anche colui che dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità perché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio (concorso in corruzione impropria), e con la suddetta pena, ridotta in misura non superiore ad un terzo, il corruttore dell'incaricato di pubblico servizio, disciplina la medesima sanzione per il corrotto e per il corruttore.

> Art. 319 c.p.: reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tale norma incriminatrice punisce con la reclusione da quattro ad otto anni la cosiddetta corruzione "propria" commessa dal pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Anche tale norma tutela il buon andamento, l'imparzialità e il regolare funzionamento della pubblica amministrazione.

Soggetto attivo può essere sia il pubblico ufficiale sia, per il disposto dell'articolo 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio. Anche nella corruzione "propria", così come in quella "impropria", il legislatore ha previsto una circostanza attenuante qualora il fatto sia commesso da un incaricato di pubblico servizio anziché da un pubblico ufficiale.

In merito alla specificazione del concetto di "altra utilità", si rinvia a quanto sopra espresso nel paragrafo relativo all'art. 317 c.p..

L'articolo 321 c.p., prevedendo espressamente che debba essere punito con la reclusione da quattro ad otto anni anche colui che dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità perché quest'ultimo ometta o ritardi o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, e con la suddetta pena, ridotta in misura non superiore ad un terzo, il corruttore dell'incaricato di pubblico servizio, disciplina la medesima sanzione per il corrotto e per il corruttore.

Nell'ambito dell'attività delle due R.S.A., in virtù della qualifica di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

incaricato di pubblico servizio dell'ente, in ipotesi, la corruzione propria ex art. 319 codice penale potrebbe essere compiuta da dipendenti/collaboratori (corrotti) dell'ente in concorso con privati/pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio (corruttori), ma più probabilmente sarebbe astrattamente ipotizzabile il reato con soggetti attivi i dipendenti/collaboratori dell'ente quali corruttori e funzionari pubblici quali corrotti.

Ad esempio, a mero titolo esemplificativo, per l'ottenimento di indebiti benefici per l'Associazione, legati all'accreditamento, ai controlli ispettivi, alle autorizzazioni amministrative, ai rimborsi, alla rendicontazione ecc.

> Art. 322 c.p.: reato di istigazione alla corruzione.

La norma in esame prevede che chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 codice penale.

Si tratta, in buona sostanza, di quattro fattispecie di reato che prevedono ipotesi di tentativo di corruzione propria ed impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato configurate come reati autonomi consumati del soggetto pubblico/incaricato di un pubblico servizio.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

> Art. 319-quater c.p. reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

L'articolo 319-quater c.p., recante "induzione indebita a dare o promettere utilità" prevede espressamente che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni".

"Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

La novella legislativa del 2012 ha modificato il reato di concussione previsto dal succitato art. 317 c.p., che, come sopra analizzato, prevede ora soltanto l'attività di "costrizione" -mentre, prima della modifica legislativa del 2012 l'art. 317 c.p. puniva anche l'attività di "induzione" - posta in essere dal pubblico ufficiale, mediante l'abuso delle qualità o dei poteri, nei confronti del soggetto passivo, costretto a dare o a promettere al medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ovvero ad un terzo denaro o altra utilità.

In tale ipotesi, lo si ripete, il soggetto costretto non è punibile.

Il nuovo legislatore ha trasferito l'attività di "induzione" dal precedente articolo 317 c.p. al nuovo articolo 319-quater c.p., che punisce l'attività di "induzione" commessa dal medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, mediante l'abuso delle qualità o dei poteri, nei confronti di un soggetto non costretto da quest'ultimo all'attività criminosa.

Nell'ipotesi di "induzione" prevista e punita dall'articolo 319-quater codice penale, vi è sì la responsabilità penale del soggetto "indotto" dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a dare o a promettere a quest'ultimo o a terzi denaro o altra utilità, a differenza di quanto previsto dall'articolo 317 codice penale per il soggetto "costretto" dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a dare o promettere a quest'ultimo ovvero a terzi denaro o altra utilità.

Viste le difficoltà interpretative che le succitate norme hanno creato, in ragione della necessità di tracciare una chiara demarcazione tra l'attività di "costrizione" e quella di "induzione", di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale si sono espresse in tal senso: nell'induzione indebita prevista dall'articolo 319-quater c.p. si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio.

Al contrario, nel più grave reato di concussione per costrizione, disciplinato dall'articolo 317 c.p., si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario (così l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 20430/2013 del 24 ottobre 2013).

Con riferimento alle ipotesi astrattamente configurabili in relazione all'attività delle due R.S.A., gestite dall'Associazione, si considerino, ad esempio, i casi di potenziali induzioni, da parte dei dipendenti/collaboratori nei confronti di terzi soggetti, perché questi ultimi corrispondano loro ovvero a terzi denaro o altra utilità, sempre che l'illecito avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Pur tuttavia, pare maggiormente ipotizzabile la fattispecie nella quale siano i dipendenti/collaboratori dell'Associazione, i quali svolgano la propria attività per le R.S.A., a dare ovvero a promettere indebitamente ad un pubblico funzionario/incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità per il raggiungimento di un vantaggio per l'ente (vantaggio legato alle autorizzazioni, ispezioni, controlli, accreditamento da parte della Regione Lombardia, adempimento del debito informativo da parte delle R.S.A. ecc.)

> Art. 2635 c.c.: reato di corruzione tra privati

Come sopra accennato, in data 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La legge, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs.vo 231/2001 alle ipotesi di <u>reati commessi in violazione delle norme in materia di corruzione tra privati</u>, mediante l'inserimento dell'art. 25-ter, lett. s bis nel Decreto e, in materia di induzione indebita a dare o promettere utilità, con la modifica dell'art. 25 del medesimo decreto.

L'art. 2635 c.c., introdotto dalla succitata legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplina il cosiddetto reato di "corruzione tra privati" ed

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

espressamente dispone che: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste".

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti assume rilievo soltanto il terzo comma del succitato articolo 2635 c.c., richiamato dall'articolo 25-ter lett. s bis del Decreto, e quindi l'ipotesi in cui soggetti apicali o soggetti subordinati dell'ente, quali soggetti attivi, diano o promettano denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei succitati soggetti.

Pertanto l'ente risponderà di tale reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

Si precisa che, comunque, la commissione di tale reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, esso sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Si considerino, quali esempi di condotte astrattamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalle due Residenze Socio Assistenziali, il comportamento illecito di dipendenti/collaboratori che diano o promettano ad amministratori, dirigenti, direttori, sindaci, denaro o altra utilità perché questi ultimi predispongano, in ipotesi, falsa documentazione societaria, bilanci ecc., ovvero omettano la dovuta attività di vigilanza, a vantaggio dell'ente.

> Art. 640-ter c.p.: reato di frode informatica.

Tale norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato in esame assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 24 del Decreto, unicamente se commesso in danno dello Stato ovvero di altro ente pubblico (in tal caso la pena edittale prevista dall'articolo 640-ter c.p. è aumentata con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €. 309 ad €. 1549).

Nell'ambito dell'attività svolta dalle due R.S.A. potrebbero ipotizzarsi, in astratto, condotte di dipendenti/collaboratori/organi sociali, tali da alterare i programmi del S.I.S. (Sistema Informativo Socio Sanitario), al fine di procurare un vantaggio o interesse all'ente, ad esempio nell'ambito dell'adempimento al cosiddetto "debito informativo" nei confronti delle A.S.L. competenti.

> Art. 316 bis c.p.: reato di malversazione a danno dello Stato.

Il reato di malversazione ai danni dello Stato, previsto dall'art. 316-bis codice penale, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità".

L'articolo 24 del Decreto prevede che tale fattispecie di reato possa costituire titolo per l'affermazione della responsabilità amministrativa degli enti, qualora il fatto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

La norma incriminatrice tutela il buon andamento dello Stato e/o di ogni altro ente pubblico e/o delle Comunità europee, in relazione alle finalità istituzionali perseguite con l'erogazione delle sovvenzioni.

In particolare, la norma in esame mira ad evitare la dispersione del denaro pubblico (compreso quello comunitario) e a garantire, nello stesso tempo, il corretto uso degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse; il tutto non già nei confronti di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

abusi provenienti da pubblici funzionari, bensì rispetto a comportamenti illeciti posti in essere dai beneficiari delle somme erogate.

Più in particolare, la finalità perseguita dall'articolo 316-bis codice penale è quella di impedire che, una volta conseguita la sovvenzione pubblica, venga eluso il vincolo di destinazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Non si tratta di un reato "proprio", posto che soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destini le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Il reato, dunque, non può essere consumato da chiunque indistintamente, ma solo da chi, oltre ad essere estraneo alla Pubblica Amministrazione, ossia non legato ad essa da alcun rapporto organico di dipendenza, sia anche il beneficiario dell'erogazione.

La giurisprudenza ha chiarito che la formula "estraneo alla Pubblica Amministrazione" sia così ampia da far ricomprendere anche gli incaricati di pubblico servizio.

I contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi; le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione, possono avere carattere periodico o una tantum, avere una misura fissa o determinata in base a parametri variabili; i finanziamenti sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro ente minore finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine, con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato di un altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato.

Per la sussistenza della norma incriminatrice occorre che i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti siano destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, oltre alla mancata destinazione delle somme alle finalità del finanziamento.

L'articolo 316-bis codice penale si configura come una fattispecie parallela rispetto a quella prevista dall'articolo 640-bis codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche),

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

poiché la condotta di cui all'articolo 316-bis codice penale si realizza non nel momento percettivo dell'erogazione, bensì nella fase esecutiva, successiva all'ottenimento della sovvenzione.

Infatti, la differenza tra il delitto di malversazione e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'articolo 640-bis codice penale, risiede nella circostanza che la truffa aggravata punisca le richieste di finanziamenti fraudolentemente preordinate alla loro distrazione, mentre, viceversa, nel reato di cui all'articolo 316-bis codice penale, il finanziamento viene effettuato senza vizio nella formazione della volontà dell'ente erogatore e, quindi, mediante condotte prive di contenuto fraudolento, salva, in tale ultima ipotesi, la destinazione delle somme a finalità diverse da quelle per le quali esse erano state erogate.

Ai fini della norma incriminatrice, possono considerarsi attività di interesse pubblico, a mero titolo esemplificativo, le attività di ricerca medica, di aggiornamento professionale dei medici, di promozione culturale e di applicazione delle novità scientifiche.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche potrebbe aversi, ad esempio, il caso in cui l'amministratore di una società, anziché destinare i contributi ottenuti per l'esecuzione delle opere di pubblico interesse previste nel provvedimento dell'ente erogante, utilizzi gli stessi contributi per ripianare le perdite di esercizi precedenti.

In tal modo il reato sarebbe commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

> Art. 346 bis c.p.: traffico di influenze illecite.

La norma in esame è stata introdotta nel codice penale dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito tale fattispecie quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, così modificando l'art. 25 del Decreto.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La norma incriminatrice punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee eccetera) indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti è punibile chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La pena è, altresì, aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo generico, ossia la conoscenza e volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio corrotto.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro e del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

In entrambi i casi, per la sussistenza del reato, è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.

A differenza del delitto di millantato credito (fattispecie abrogata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), presupposto della condotta è che

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Data la forte anticipazione di tutela, la norma rappresenta un reato di pericolo, atteso che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Il delitto di traffico di influenze si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di intermediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 4113 del 27 gennaio 2017).

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa dell'Ente, il traffico di influenze illecite potrebbe realizzarsi qualora i dipendenti/collaboratori/organi sociali dell'Ente agissero quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Per quanto riguarda, invece, la cosiddetta corruzione passiva, l'Ente potrebbe concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'ipotesi in cui dipendenti/collaboratori/organi sociali dell'Ente fornissero un sostegno materiale o morale, ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario nella commissione del reato.

> Art. 356 c.p.: frode nelle pubbliche forniture.

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto l'introduzione, tra i reati presupposto di cui al Decreto 231 (art. 24 Decreto) la frode nelle pubbliche forniture.

Tale norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (ossia gli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Obiettivo della norma in esame è quello di tutelare il buono e regolare andamento della Pubblica Amministrazione contro le frodi commesse a danno della stessa nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose o opere che sono necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il soggetto attivo del reato è colui che fornisce beni alla Pubblica Amministrazione, ossia il fornitore.

La giurisprudenza ha sancito che il termine "fornitura" si debba riferire sia alle cose sia alle opere, e, quindi, anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

La giurisprudenza ha sancito che debba essere considerato soggetto attivo anche chi, pur non essendo la parte vincolata dal contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, anche in parte, allo stesso contratto, nonché chi fornisce all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica materie prime in qualità non idonea per la corretta realizzazione dell'appalto.

La citata Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è intervenuta sul Decreto 231 anche sotto il profilo sanzionatorio, prevedendo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati presupposto di cui all'articolo 25 del Decreto: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Il nuovo legislatore, ha altresì, introdotto il comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, ossia una sorta di ravvedimento operoso, prevedendo l'applicazione di sanzioni interdittive in misura ridotta qualora "prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come accennato nella Parte Generale del presente Modello, l'Associazione opera prevalentemente nella gestione di strutture residenziali per anziani (R.S.A.), accreditate dalla Regione Lombardia presso il Sistema Sanitario Nazionale.

Essa, pertanto, si trova necessariamente a contatto con la P.A., tanto nella fase prodromica alla propria attività, consistente in particolare nelle procedure per l'ottenimento e mantenimento dell'accreditamento da parte della Regione e delle altre autorizzazioni e convenzioni amministrative, quanto nella fase operativa e gestionale, con specifico riferimento, da un lato, alle attività di ottemperamento al "debito informativo" nei confronti delle A.S.L. regionali e, dall'altro, a quelle ispettive da parte degli enti pubblici nei confronti delle R.S.A.

In considerazione, pertanto, dei costanti rapporti che l'Associazione intrattiene con la P.A., ed in particolare con la Regione Lombardia, le attività ritenute più specificamente a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione da parte degli organi sociali, dipendenti e collaboratori dell'Associazione, con riferimento ai reati sopra elencati al punto 1., sono legate:

- ➢ ai contatti frequenti tra i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, nello <u>svolgimento</u> <u>dell'attività socio-sanitaria, nell'ambito del sistema regionale</u> <u>lombardo di accreditamento</u>, con possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati illeciti tali da creare un illecito vantaggio per l'Associazione;
- ➢ ai contatti frequenti tra dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, nella <u>predisposizione di invio di documentazione cartacea ed informatica</u> (scheda "S.O.S.I.A", scheda "struttura", modulo "F1", ed in generale, l'adempimento del debito informativo delle due R.S.A. nei confronti delle A.S.L.) <u>comprovante i requisiti di accreditamento presso il sistema sanitario regionale lombardo</u>, con possibilità di predisposizione di falsa documentazione e

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

false dichiarazioni, attestanti i requisiti necessari per l'accreditamento. In particolare, si ritiene che proprio la della scheda "S.O.S.I.A.", della compilazione "struttura", del modulo "F1" e in generale la predisposizione di documentazione relativa al debito informativo delle due R.S.A. nei confronti delle A.S.L. competenti – attraverso l'accesso, da parte dei dipendenti, organi sociali, collaboratori delle R.S.A. al S.I.S., ossia al Sistema Informativo Sociosanitario costituisca attività sensibile nell'ambito della quale possano falsi predisporsi dati, falsa documentazione dichiarazioni;

- ai contatti frequenti tra dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, nella predisposizione di invio di documentazione cartacea ed informatica relativa alla rendicontazione del contributo dovuto dalle A.S.L., sulla base delle giornate di presenza degli ospiti, delle tariffe giornaliere di ciascun ospite ecc.;
- ➢ ai contatti frequenti tra i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare indebitamente la pubblica amministrazione, al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni, contributi, finanziamenti, nonché l'accreditamento con il sistema sanitario regionale lombardo, ovvero di utilizzare in modo indebito i contributi e finanziamenti ottenuti;
- ➢ al processo di individuazione di fornitori e di assegnazione di incarichi e consulenze esterne, con possibilità che tali processi siano lo strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi all'Associazione;
- ➢ alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici o autorità investigative (quali, a titolo esemplificativo, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti tributari, le perquisizioni della Guardia di Finanza, le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, dei Vigili del Fuoco, delle ASL, di Inps e Inail, condotte presso i locali dove sono ubicate le due R.S.A. ed il Liceo) strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- alla possibilità che l'ente si renda inadempiente ovvero adempia in modo mendace agli oneri e alle incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale e tecnica, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per l'Associazione e un danno correlato per lo Stato e/o altri enti pubblici;
- ➢ alla possibilità che <u>i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente</u>, soggetti qualificabili quali incaricati di pubblico servizio (in ragione, come sopra meglio precisato, dell'attività svolta dalle R.S.A. e per via delle erogazioni pubbliche previste in materia) <u>si accordino illecitamente con terzi</u>, ovvero che costringano o inducano terzi a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità, al fine di far procurare ingiusti vantaggi all'Associazione;
- alla possibilità che i dipendenti, collaboratori e organi sociali dell'ente pongano in essere comportamenti dolosi, volti a procurare illecitamente un vantaggio per l'Associazione, mediante accordi corruttivi con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, ovvero pongano in essere comportamenti concussivi nei confronti di terzi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati, ovvero indebitamente facciano dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'ambito della gestione della lista d'attesa degli ospiti delle due R.S.A.;
- alla possibilità di compimento di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso corruttivi/comportamenti concussivi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati, ovvero traffico illecito di influenze, in violazione dei doveri di indipendenza, imparzialità e buon funzionamento della P.A., mediante attività volta alla gestione fraudolenta - al fine di procurare un ingiusto vantaggio all'ente - degli acquisti di beni e servizi. In via astratta, infatti, tale attività è potenziale fonte di creazione denaro occulti, mediante operazioni di di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti, ovvero mediante l'acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ciò con potendo indirettamente vantaggi per l'Associazione;
- alla possibilità di compimento di illeciti nei confronti della pubblica amministrazione attraverso accordi

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

corruttivi/comportamenti concussivi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati/traffico illecito di influenze, in violazione dei doveri di indipendenza, imparzialità e buon funzionamento della P.A., mediante attività volta alla gestione fraudolenta - al fine di procurare un ingiusto vantaggio all'Associazione - della selezione, assunzione e gestione del personale. Infatti sussiste il rischio teorico di commissione di condotte illecite mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

- alla possibilità di compimento di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso accordi corruttivi/comportamenti concussivi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati/traffico illecito di influenze mediante l'utilizzo fraudolento della gestione dei rimborsi spese, mediante la creazione di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti;
- ➢ alla possibilità di creazione, mediante artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti, ad esempio, all'attività illecita di corruzione dei pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio (nella prassi giudiziaria è stato di frequente riscontrato che ipotesi di falso in bilancio fossero funzionali alla creazione di cosiddetti fondi neri, ovvero di una contabilità cosiddetta parallela, necessari a creare la provvista per fatti di corruzione);
- ➤ alla possibilità di compimento di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso accordi corruttivi/comportamenti concussivi/induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione tra privati/traffico illecito di influenze, mediante l'utilizzo fraudolento della liquidità della società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Associazione in coordinamento con l'OdV, al quale viene dato mandato di vigilare sull'aggiornamento costante delle relative ipotesi e ridefinire, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. REGOLE DI CONDOTTA (PRINCIPI GENERALI)

Obiettivo del presente capitolo è l'istituzione di regole di condotta finalizzate, in particolare, a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A. e contro altri soggetti pubblici, regole cui tutti i Destinatari debbono attenersi, pur in considerazione del loro diverso rapporto con l'Associazione.

3.1. Il sistema in linea generale

Tutte le Attività Sensibili di cui al capitolo 2. che precede devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello ed alle procedure aziendali, nonché ai valori, ai principi e alle regole del Codice Etico, nel rispetto degli standard indicati dalle Prescrizioni della Regione.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Associazione e delle strutture aziendali che ad essa fanno capo deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e dell'attività operativa.

L'Associazione e le strutture aziendali che ad essa fanno capo devono essere dotate di <u>strumenti organizzativi</u> (organigrammi, circolari di esplicazione delle funzioni, procedure) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno dell'Ente;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- c) puntuale descrizione dei compiti e delle mansioni di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- d) chiara identificazione delle linee di riporto.

Inoltre, le procedure interne devono essere conformate, per quanto possibile, ai seguenti concetti:

 separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che vi dà impulso, il soggetto che lo pone in essere e il soggetto che lo controlla;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 2) tracciabilità su supporto cartaceo o informatico di ciascun passaggio rilevante;
- 3) adeguato livello di formalizzazione.

3.2. Il sistema di deleghe e procure

Al fine di dare attuazione ai predetti principi, deve essere istituito un concreto sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati, senza sacrificare la gestione efficiente dell'attività aziendale.

In particolare, si intende per "<u>delega</u>" quell'atto interno di attribuzione di poteri, funzioni o compiti, connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste; si intende per "<u>procura</u>" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce ad altro soggetto poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere, cioè, di rappresentare l'Ente nel compimento di taluni atti giuridici), che siano corrispondenti alle mansioni o all'incarico attribuito a tale soggetto.

Pertanto, al titolare di una funzione aziendale che comporti poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi, dovrà essere conferita una "procura" adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri attribuiti al titolare per mezzo della "delega".

Il sistema di deleghe e procure deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e, in particolare, deve rispettare quanto segue:

- 1) tutti gli Organi Sociali, i Dirigenti e i Dipendenti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'Associazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- 2) tutti i Collaboratori, Consulenti e *Partners* che intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'Associazione devono essere in tal senso incaricati nello stesso contratto di consulenza o partnership;
- 3) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere aggiornate in conseguenza di eventuali mutamenti organizzativi;
- 4) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e la loro modalità di attuazione, in coerenza con gli obiettivi aziendali;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 5) ciascuna delega deve definire chiaramente il soggetto od organo verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto, in forza di disposizioni gerarchiche, statutarie o di legge;
- 6) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni e ai poteri conferitigli;
- 7) le procure possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, ovvero a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa procura, di analoghi poteri;
- 8) le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione, e, ove opportuno, devono determinare l'estensione dei poteri di rappresentanza e fissare i limiti di spesa numerici.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema delle deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con l'organigramma dell'Ente e le attribuzioni di ciascuna funzione, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore, o in caso di altre anomalie.

3.3. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, sia ai componenti degli Organi Sociali, ai Dirigenti e Dipendenti e ai Collaboratori della Società – in via diretta - sia ai Consulenti, ai fornitori e ai *Partners* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori e componenti degli Organi

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

3.4. Divieti specifici

Nell'ambito dei suddetti principi generali di comportamento, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari, in particolare, di:

- a) intrattenere rapporti con la P.A., in rappresentanza o per conto della Associazione e/o delle strutture aziendali che ad essa fanno capo, in mancanza di apposita delega o procura da parte della stessa;
- b) effettuare o ricevere elargizioni in denaro e/o in natura a o da rappresentanti della P.A. italiani o stranieri (siano essi Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, Organi o Funzionari dell'Autorità Giudiziaria) ovvero soggetti a questi collegati, parenti o amici;
- c) distribuire o ricevere omaggi e regali eccedenti il modico valore e comunque al di fuori di normali pratiche commerciali o di cortesia; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, anche indiretta, a rappresentanti della P.A. italiani ed esteri, o a loro parenti o amici, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche sotto forma di assunzioni o promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della P.A. italiani o stranieri, o a loro parenti o amici, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- e) riconoscere compensi ovvero richiedere o effettuare prestazioni a Società di Servizio, Consulenti, Fornitori o *Partners* in genere, non adeguatamente giustificate in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o alle caratteristiche del rapporto contrattuale con gli stessi;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero altro genere di vantaggio o beneficio;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Principi procedurali specifici

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

- 1. Ai componenti degli Organi Sociali, ai Dirigenti, ai Dipendenti e ai Consulenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Associazione, deve essere attribuito il corrispondente potere, mediante apposita delega ovvero nel relativo contratto di consulenza; ove necessaria, sarà rilasciata specifica procura scritta conforme ai criteri riportati al punto 3.2 della presente sezione del Modello.
- 2. I poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno dell'Ente e, ove ciò si renda necessario in relazione all'esercizio di poteri di rappresentanza, anche all'esterno dell'Ente.
- 3. Le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle attività da svolgere.
- 4. Ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile.
- 5. I documenti inerenti le attività della Associazione devono essere sempre archiviati, protocollati e conservati a cura della Funzione competente e con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti ed agli organi di controllo.
- 6. Consulenti, Fornitori e in genere i *Partners* devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
- 7. Qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- essere sempre comunicato all'OdV con dettagliata nota scritta a cura della Funzione competente o dell'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria.
- 8. In caso di sponsorizzazioni, contributi e spese di rappresentanza, devono predisporsi verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; devono definirsi i criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; deve garantirsi il rispetto dei principi di distinzione dei ruoli, separazione dei poteri di firma e tracciabilità dei flussi finanziari.

4.2. Procedura per il mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture R.S.A.

- 4.2.1. Con rispettive delibere regionali n. 3930 del 23.03.2001 e n. 7777 del 18.01.2002 sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani gestite dall'Associazione. Il conseguente rapporto contrattualizzato con le A.S.L. della Regione Lombardia prevede l'impegno, da parte dell'Associazione, a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento (cfr. in particolare le Delibere della Giunta Regionale nn. 3930/2001, 4569/2007, 10670/2009 e, da ultimo, n. 9/3540 del 30.05.2012).
- 4.2.2. I requisiti di accreditamento richiesti per l'offerta sociosanitaria residenziale riguardano principalmente il conseguimento e mantenimento degli standard qualitativi inerenti la gestione delle risorse umane e di quelle tecnologiche, vale a dire, da un lato, la dotazione del personale, dall'altro la conservazione a norma e costante manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché, ancora, i dati relativi alla valutazione sanitaria degli ospiti.
- 4.2.3. Il Responsabile Amministrativo è incaricato di provvedere alla corretta tenuta della documentazione di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione.
- 4.2.4. La documentazione relativa ai requisiti tecnologici e di manutenzione degli impianti si compone delle dichiarazioni di conformità, delle certificazioni di corretta posa e/o corretto funzionamento, delle certificazioni di verifica periodica degli impianti ecc., emesse dai vari fornitori e tecnici al termine dell'esecuzione o della verifica dell'opera: tale documentazione viene archiviata in apposito raccoglitore conservato nell'Ufficio Direzione Operativa.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.2.5. Il Direttore Operativo provvede, in apposito registro, alla calendarizzazione, aggiornamento e registrazione delle verifiche e delle manutenzioni degli impianti necessarie, in modo da programmare ogni intervento, salvo quelli imprevedibili e di urgenza che dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile.
- 4.2.6. La scelta di fornitori e tecnici ai fini delle opere sugli impianti e sulle strutture tecnologiche deve avvenire, a cura del Direttore Operativo, sentito se del caso l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, secondo criteri di competenza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 4.1, punto 6., della presente sezione di Parte Speciale nonché, qualora comporti prestazioni contrattualizzate, secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 4.6.
- 4.2.7. La Funzione di Amministrazione del Personale, mensilmente, prende nota delle ore di assistenza fornite da tutte le figure professionali (medici, infermieri, ASA-OSS, fisioterapisti, animatori, ecc.) redigendo apposito registro, provvedendo alla raccolta dei dati del personale dipendente direttamente dal "timbratore" di ogni struttura, e quelli dei professionisti dal "libro firme", riscontrandoli con le risultanze delle fatture emesse. La Funzione di Amministrazione del Personale conserva in apposito archivio copia delle fatture emesse e i dati relativi alle qualifiche professionali e agli altri requisiti contrattuali richiesti per il personale in servizio, vigilando sul mantenimento degli standard prescritti dalla normativa regionale.
- 4.2.8. La dotazione del personale di ogni struttura viene verificata al termine di ogni anno solare, da parte della Funzione di Amministrazione del Personale d'intesa con il Direttore Operativo, redigendo apposito schema che rendiconta il "monte ore" di tutti gli operatori, suddivisi per area. Tale schema viene posto a confronto con gli standards richiesti dalla normativa regionale e archiviato tanto in formato elettronico (file) che cartaceo.
- 4.2.9. Annualmente, vengono raccolti altresì dal Direttore Operativo e forniti alla Funzione di Amministrazione del Personale tutti i dati relativi alle aree abitative delle strutture, alle attrezzature (delle quali viene stilato un inventario) ed alla composizione strutturale delle R.S.A., nonché le indicazioni relative alle rette (minime, massime e medie ponderali) applicate dalle R.S.A.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.2.10.Con la stessa cadenza annuale, vengono altresì forniti dal Direttore Sanitario alla Funzione di Amministrazione del Personale i dati sanitari relativi alla valutazione degli ospiti, con gli opportuni riferimenti alle schede sanitarie da cui sono ricavati i dati.
- 4.2.11. La Funzione di Amministrazione del Personale, utilizzando le credenziali riservate (password) per accedere al sistema informatico della Regione, compila la "scheda struttura" fornita in formato elettronico dalla Regione, inserendo tutti i dati raccolti ai sensi dei punti precedenti. Successivamente, provvede alla stampa della scheda struttura compilata. Il Direttore Operativo, coadiuvato dalla **Funzione** Amministrazione del Personale e, in relazione ai dati sanitari degli ospiti, dal Direttore Sanitario, controlla tutti i dati inseriti nella scheda e verifica l'esistenza dei requisiti prescritti, tanto in relazione agli impianti tecnologici quanto alle dotazioni di personale.
- 4.2.12. Prima della sottoscrizione del rinnovo annuale dei rispettivi contratti con le A.S.L., il Legale Rappresentante della R.S.A. sottoscrive la "scheda struttura" completa di tutti i dati già verificati ai sensi dei punti precedenti e, previo ulteriore controllo da parte del medesimo, provvede all'invio presso la A.S.L. competente entro il termine comunicato annualmente dalla stessa. Una copia della scheda struttura inviata viene altresì conservata presso la R.S.A. in formato cartaceo.
- 4.2.13.La A.S.L. competente provvede, entro i 60 giorni successivi, alle verifiche di sua competenza e, in assenza di criticità, alla conferma dell'accreditamento. Ove la A.S.L. comunicasse errori e/o omissioni nei dati comunicati, il Legale Rappresentante della R.S.A., coadiuvato dalle altre Funzioni competenti, provvede a verificare la sussistenza dell'errore e/o omissione contestata e, ove possibile, a correggerlo, trasmettendo nuovamente la scheda struttura o la parte corretta della stessa alla A.S.L., previa nuova sottoscrizione.

4.3. Procedura per l'introito dei contributi sanitari regionali

4.3.1. La delibera della Giunta Regionale n. 12618 del 7.4.2003 ha stabilito che, a decorrere dal 1.5.2003, le prestazioni effettuate nei confronti degli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali sono remunerate sulla base di tre parametri (mobilità, cognitività e comorbilità) che consentono la

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

classificazione degli ospiti stessi in otto classi, con tariffe differenziate a seconda delle necessità assistenziali connesse a ciascuna classe. Il sistema si fonda sulla compilazione e invio alla A.S.L. competente, con cadenza trimestrale, della Scheda Osservazione Intermedia Assistenza (di seguito: "scheda SOSIA"), che registra i suddetti parametri e la loro eventuale evoluzione nell'arco del trimestre.

- 4.3.2. Il Direttore Sanitario, coadiuvato dal Medico di Nucleo e dall'equipe socio-sanitaria competente in relazione ad ogni ospite, è responsabile della compilazione della scheda SOSIA e della congruenza dei valori attribuiti a ciascun parametro con le scale di valutazione multidimensionale e gli altri strumenti adottati, nonché con le diagnosi e i PAI ("Piano di Accoglienza all'Ingresso").
- 4.3.3. Il Medico di Nucleo competente provvede a redigere manualmente le schede SOSIA di ogni nuovo ospite, con l'ausilio del Direttore Sanitario, il quale coordina gli interventi delle altre Funzioni e vigila sulla tempestività della compilazione e l'aggiornamento delle schede.
- 4.3.4. Il Direttore Sanitario provvede al controllo delle schede SOSIA compilate nonché, di seguito, alla sottoscrizione delle schede SOSIA definitive prima della loro trasmissione.
- 4.3.5. L'Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A. provvede ad inserire nel Sistema Informatico CRS-SIS i dati delle schede SOSIA definitive, assicurandone la corrispondenza, e sottopone l'elaborato informatico al controllo finale da parte del Direttore Sanitario.
- 4.3.6. L'Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A. provvede, altresì, alla corretta e puntuale indicazione nel Sistema Informatico CRS-SIS dei dati riguardanti la data di ingresso degli ospiti, gli eventuali ricoveri ospedalieri, la data di cessazione, il tutto in conformità dei reports sulla movimentazione degli ospiti compilati dagli addetti alla reception delle R.S.A.
- 4.3.7. L'Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A., all'esito delle operazioni e dei controlli di cui ai punti precedenti, provvede alla tempestiva trasmissione in via telematica delle schede SOSIA alla A.S.L. competente, sia in occasione dei nuovi ingressi che in occasione dell'aggiornamento trimestrale, previa operazione di criptatura e firma digitale dei flussi, mediante accesso alla postazione abilitata del CRS-SIS. Copia

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- di ogni scheda SOSIA inviata viene altresì conservata presso la R.S.A. in formato cartaceo.
- 4.3.8. L'Ufficio della Direzione Operativa delle R.S.A., coadiuvato dalla Direzione Amministrativa dell'Associazione, è responsabile del controllo della rendicontazione trimestrale alla ASL del contributo dovuto sulla base delle giornate di presenza degli ospiti e delle tariffe giornaliere applicate ad ognuno quali risultanti dalle relative schede SOSIA.
- 4.3.9. La Direzione Amministrativa dell'Associazione Ufficio Fatturazioni Attive provvede alla emissione delle fatture nei confronti delle A.S.L. competenti per gli anticipi mensili (in ragione dell'85% del fatturato di un dodicesimo dell'anno precedente) e per i conguagli trimestrali sulla base della rendicontazione di cui al punto precedente.
- 4.3.10. Ogni fattura emessa nei confronti delle A.S.L. per le prestazioni convenzionate deve essere sottoscritta dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, che ne attesta, con la sottoscrizione, la conformità a quanto dovuto dalla A.S.L. sulla base della rendicontazione di cui ai due punti precedenti.

4.4. Procedura per la gestione dei contatti e rapporti con la P.A.

Di ogni contatto o rapporto con la P.A. deve essere data debita evidenza scritta; in particolare:

- 4.4.1. di ogni comunicazione scritta da o verso la P.A. deve essere conservata copia, che dovrà essere protocollata;
- 4.4.2. di ogni comunicazione ricevuta o effettuata in via telematica dovrà, parimenti, mantenersi copia archiviata in formato elettronico nonché copia cartacea protocollata;
- 4.4.3. ogni contatto telefonico con esponenti della P.A. afferente richieste o istanze di ogni genere, procedure, istruzioni, indicazioni, chiarimenti, rendicontazioni, aventi ad oggetto l'erogazione dei rimborsi delle prestazioni eseguite, l'accreditamento presso il sistema sanitario regionale lombardo, ovvero, in generale, l'adempimento del "debito informativo", dovrà obbligatoriamente essere confermato da apposita comunicazione per iscritto, via e-mail o posta elettronica certificata: dette comunicazioni dovranno essere conservate ed archiviate ai sensi del punto 4.4.2;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.4.4. relativamente agli incontri con soggetti, ad ogni titolo, appartenenti o rappresentanti la P.A. (fatta eccezione per gli incontri palesemente estranei all'attività aziendale), dovrà conservarsi ogni documento inerente (a titolo di esempio: convocazioni, verbali di ispezioni, ecc.) e, in mancanza di apposito documento attestante l'incontro, dovrà essere redatto, a cura del soggetto partecipante all'incontro, apposito verbale dal quale risulti: data e ora dell'incontro, soggetti presenti, oggetto dell'incontro, contenuto sommario degli argomenti trattati, eventuali note o documenti allegati, sottoscrizione. Anche tale documento dovrà essere archiviato e conservato secondo quanto prescritto nei precedenti punti.

4.5. Procedura per le ispezioni delle Autorità Pubbliche

Con riferimento all'attività di gestione dei rapporti durante le verifiche e/o ispezioni da parte delle A.S.L. o di altre Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.), dovranno rispettarsi i seguenti comportamenti:

- 4.5.1. ad esse parteciperà, a seconda della sede e della natura dell'ispezione, uno degli Amministratori Delegati, ovvero il Direttore Operativo, ovvero il Direttore Sanitario della R.S.A. interessata, ovvero il soggetto da questi espressamente delegato;
- 4.5.2. il soggetto di cui al punto precedente richiederà copia del verbale dell'ispezione ovvero, in mancanza, predisporrà e conserverà egli stesso apposito verbale inerente ogni fase delle ispezioni/verifiche effettuate ed il loro esito;
- 4.5.3. nel caso in cui venga incaricato un professionista esterno che assista l'Associazione nel corso della verifica, detto professionista potrà incontrare i rappresentanti della P.A. solo ed esclusivamente alla presenza di uno dei soggetti menzionati al punto 4.5.1;
- 4.5.4. nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi difformità ovvero si evidenziassero, comunque ed anche in via presuntiva, criticità, il soggetto che ha redatto il verbale ovvero il responsabile della Funzione coinvolta provvederanno ad informarne tempestivamente l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria e l'OdV mediante adeguato *report* interno.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.6. Procedura per la gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e *Partners*

I contratti più rilevanti tra l'Associazione e le Società di Servizio, i Consulenti e Fornitori e in genere i *Partners*, ed in ogni caso i contratti con soggetti che intrattengono rapporti con la P.A., devono:

- 4.6.1. essere definiti per iscritto;
- 4.6.2. specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- 4.6.3. prevedere apposita dichiarazione da parte dei medesimi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle sue implicazioni per l'Associazione e dell'esistenza e del contenuto del Modello, nonché l'impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel Decreto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
- 4.6.4. prevedere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei medesimi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- 4.6.5. i più rilevanti contratti di Servizi con i terzi e segnatamente quelli relativi al servizio mensa, al servizio di lavanderia e al servizio di smaltimento dei rifiuti oltre a quanto sopra previsto, dovranno contenere: a) la definizione dei soggetti responsabili delle attività operative, di controllo e di supervisione delle prestazioni previste in contratto; b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; c) la definizione delle conseguenze di ogni eventuale inadempimento e l'indicazione delle responsabilità per i danni, anche nei confronti dei terzi e della P.A., con eventuale previsione di garanzie a copertura degli stessi.

4.7. Procedura per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche

In caso di richieste di sovvenzioni, erogazioni, contributi, anche per attività di formazione, ovvero finanziamenti di qualsiasi genere da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari (diversi da quelli indicati nella procedura descritta al punto 4.3. della presente sezione di Parte Speciale), dovranno rispettarsi le seguenti condotte:

4.7.1. di ogni domanda o richiesta sotto qualsiasi forma effettuata dalla Associazione o dalle strutture aziendali che ad essa fanno capo, verrà redatto apposito verbale sottoscritto

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, contenente l'indicazione dei soggetti coinvolti e dei documenti allegati alla domanda, una breve relazione sul contenuto e sulle motivazioni legate all'esigenza dell'operazione, nonché l'indicazione degli importi oggetto dell'erogazione e della tempistica attesa;

- 4.7.2. del successivo provvedimento di accoglimento, anche parziale, ovvero di reiezione della domanda/richiesta dovrà essere data debita evidenza scritta per mezzo di apposito verbale, anch'esso sottoscritto dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, corredato da copia del provvedimento;
- 4.7.3. ove la suddetta operazione comporti l'effettivo ottenimento di denaro e/o di altra utilità economicamente rilevante, dovrà essere predisposto dalla Direzione Amministrativa dell'Associazione un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- 4.7.4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al punto precedente (pagamento di fatture, destinazione dei finanziamenti ottenuti, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'A.D. eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- 4.7.5. nel caso di corsi o progetti rientranti in attività di formazione finanziata, per ciascuna singola attività finanziata dovrà essere designato un responsabile interno che provvederà a curare e documentare l'effettiva esecuzione, le presenze e le attività relative alla docenza, all'organizzazione, alla segreteria, alla materia e alla tempistica dell'evento;
- 4.7.6. l'A.D. deve comunicare all'OdV tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni inoltrate alla P.A. al fine di ottenere erogazioni pubbliche di qualsiasi genere, benefici ed agevolazioni fiscali e contributive, nonché il loro ottenimento;
- 4.7.7. ogni attività che comporti un flusso finanziario in uscita, dovrà eseguirsi in ottemperanza alle regole in materia di deleghe e poteri di spesa e per il solo fine in ragione del quale debba avvenire l'erogazione;
- 4.7.8. l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa vigila circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.8. Procedura per la gestione delle liste d'attesa

Ogni struttura aziendale facente capo all'Associazione che istituisca e gestisca liste d'attesa per l'ingresso di ospiti o utenti, dovrà conformarsi alle seguenti regole:

- 4.8.1. tutti i criteri di gestione delle liste d'attesa adottati dovranno essere rispettosi delle leggi e dei regolamenti nonché delle regole contenute nel Modello e dei valori, principi e regole del Codice Etico; i suddetti criteri dovranno inoltre essere conformi alla *policy* aziendale e chiaramente esplicitati nel documento programmatico di ogni azienda, che dovrà altresì indicare la Funzione aziendale responsabile della gestione della lista;
- 4.8.2. la lista d'attesa dovrà risultare su supporto informatico ovvero registro cartaceo sottoscritto dalla Funzione aziendale responsabile, in modo da rispecchiare chiaramente, in ogni momento, il criterio di gestione adottato e la lista dei nominativi in ordine di priorità; ogni eventuale deroga a tali criteri dovrà risultare, parimenti, in modo espresso con l'indicazione dei motivi della deroga e la sottoscrizione del soggetto appartenente alla Funzione aziendale responsabile;
- 4.8.3. ogni contatto, telefonico o personale, con soggetti inclusi nelle liste d'attesa o aspiranti tali (inclusi i parenti di questi), dovrà essere gestito in maniera corretta e rispettosa dei criteri adottati dall'azienda; di ogni contatto dovrà tenersi traccia scritta riportando su apposito registro, cartaceo o informatico, a cura della Funzione aziendale responsabile, i seguenti dati: data e ora della telefonata o dell'incontro, soggetto interlocutore, oggetto sintetico della telefonata o dell'incontro, indicazione dell'accettazione ovvero dei motivi dell'eventuale diniego all'ingresso, sottoscrizione del soggetto responsabile.

4.9. Procedura per la gestione delle assunzioni

Ogni struttura aziendale facente capo all'Associazione che intenda assumere dipendenti, a tempo indeterminato, anche part-time, ovvero a tempo determinato, ovvero intenda conferire incarico a collaboratori, anche in regime di libera professione, dovrà conformarsi ai seguenti comportamenti:

4.9.1. ogni esigenza o richiesta di assunzione dovrà essere condivisa dal Direttore Operativo della struttura aziendale, in considerazione dei *budget* di gestione e dei limiti di spesa,

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- sentito se del caso l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
- 4.9.2. i curricula dei candidati possono essere inviati per posta all'indirizzo della struttura aziendale o dell'Associazione, ovvero via e-mail unicamente all'indirizzo di posta elettronica generale della struttura aziendale, ovvero anche consegnati a mano presso la reception delle strutture aziendali, che provvede a consegnarli immediatamente alla Funzione di Amministrazione del Personale. Tutti i curricula inerenti le aree di attività dell'Associazione ovvero delle strutture aziendali, sono conservati in apposito archivio a cura della Funzione di Amministrazione del Personale. E' fatto espresso divieto di ricevere o comunque tenere in considerazione curricula pervenuti a mani dei singoli operatori, dipendenti, dirigenti, collaboratori e componenti degli Organi Sociali dell'Associazione, ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica personali di questi ultimi, ovvero comunque presso indirizzi di posta elettronica diversi da quello generale;
- 4.9.3. il responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, provvede ad una prima selezione dei curricula conservati presso la Funzione di Amministrazione del Personale, estraendo una lista dei potenziali candidati da contattare, in funzione delle competenze ed esperienze specifiche di questi ultimi e delle esigenze aziendali, e programmando, di concerto con la Funzione di Amministrazione del Personale, un calendario dei colloqui coi candidati; la funzione di Amministrazione del Personale provvede a contattare, per telefono o a mezzo posta elettronica, i candidati da selezionare fissando data e ora dei colloqui;
- 4.9.4. il responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, in presenza del Direttore Operativo ovvero del responsabile di altra area di attività attigua a quella cui è destinato il soggetto da assumere ancora, del responsabile della Funzione Amministrazione del Personale, svolge i colloqui coi candidati, assumendone le necessarie informazioni ed accertandosi, per quanto possibile, delle competenze, del livello di preparazione, delle motivazioni e dell'attitudine del candidato alla tipologia di funzioni richieste ed al lavoro in equipe, se del caso invitando il candidato ad una visita della struttura e dei luoghi di lavoro; il colloquio dovrà essere gestito con criteri di correttezza e professionalità, in osseguio alle norme di legge e

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- di regolamento vigenti, nonché alle regole contenute nel Modello ed ai valori, principi e regole del Codice Etico; è assolutamente vietato, da parte dei soggetti che presenziano ai colloqui, accettare denaro, regali, favori o altra utilità, sia pure di modica entità, da parte del candidato;
- 4.9.5. la scelta del candidato dovrà essere effettuata, entro tempi congrui dalle selezioni e dai colloqui effettuati, responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, e dovrà essere condivisa dal Direttore Operativo ovvero dagli altri soggetti che hanno presenziato ai colloqui; i criteri e le ragioni della scelta dovranno risultare da apposito verbale da redigere e sottoscrivere ad opera del responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere, in consonanza coi criteri indicati al punto precedente; ogni eventuale opinione contraria alla scelta da parte di altro soggetto che ha presenziato ai colloqui dovrà, parimenti, risultare espressamente dal medesimo verbale: in tal caso il responsabile dell'area di attività o della Funzione aziendale cui è destinato il soggetto da assumere riporterà per iscritto sul medesimo verbale i motivi per cui, malgrado la contrarietà espressa da altro soggetto, ritenga comunque di confermare la propria scelta; il verbale è conservato dalla Funzione di Amministrazione del Personale e potrà essere in qualsiasi momento richiesto ed esibito, per le opportune valutazioni di rispettiva competenza, dal Direttore Operativo, dall'Amministratore Delegato e dall'OdV;
- 4.9.6. la decisione definitiva in ordine all'assunzione del candidato prescelto è demandata al Direttore Operativo, il quale è responsabile delle operazioni di contrattualizzazione del candidato, previo colloquio con quest'ultimo e fatto salvo l'eventuale periodo di prova, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge e regolamentari che disciplinano il relativo rapporto di lavoro, nonché delle regole contenute nel Modello e dei valori, principi e regole del Codice Etico;
- 4.9.7. è fatto espresso divieto di assumere alle dipendenze dell'Associazione o di alcuna delle strutture aziendali che fanno capo alla stessa ovvero di affidare incarichi di collaborazione e/o consulenza a dipendenti, rappresentanti o funzionari della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, ovvero loro congiunti, parenti o amici, ovvero, ancora, ex dipendenti dei suddetti enti, nell'anno successivo al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

soggetti da cui sia derivato un vantaggio, di qualsiasi natura, per l'Associazione o le sue strutture aziendali.

4.10. Procedura per la gestione di versamenti di Enti Locali

In ordine alla gestione dei versamenti effettuati periodicamente da parte del Comune, su conto corrente intestato alla Associazione, di quota della pensione degli ospiti delle R.S.A. a carico dell'Ente Locale, dovranno rispettarsi i seguenti comportamenti:

- 4.10.1. il versamento degli importi è effettuato dal Comune con cadenza bimestrale presso il conto corrente bancario appositamente acceso dall'Associazione, accompagnato dalla trasmissione di apposito elenco contenente il riepilogo di ogni importo versato per ciascun ospite a carico del Comune;
- 4.10.2. a seguito della comunicazione dell'estratto conto bancario con l'indicazione degli importi delle quote-pensioni versati dal Comune, la Direzione Amministrativa dell'Associazione procede al prelevamento del corrispondente importo a mezzo contante;
- 4.10.3. il prelievo dell'importo dal conto corrente viene effettuato a mezzo distinta sottoscritta dal Presidente del C.d.A. e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria; la delega materiale a prelevare è rilasciata a favore del Direttore Operativo e della responsabile dell'Ufficio Amministrativo:
- il contante prelevato deve controllato 4.10.4. essere successivamente consegnato presso la Direzione Operativa della R.S.A., dove viene suddiviso per ogni ospite e consegnato, in busta, direttamente a ciascun ospite ovvero, se questi non è autosufficiente. familiari del medesimo. ai sottoscrizione da parte dell'ospite o del familiare di apposita ricevuta predisposta dal Comune (in duplice copia), una copia della quale dovrà essere riconsegnata al Comune e l'altra copia conservata presso gli archivi della Direzione Amministrativa;
- 4.10.5. in caso di decesso dell'ospite, il contante non utilizzato deve essere restituito al Comune previa compilazione di apposita distinta;
- 4.10.6. di ogni comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, intervenuta da parte del Comune o nei confronti dello stesso, deve conservarsi copia archiviata in file elettronico ovvero cartaceo.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Sono fatte espressamente salve le Procedure di maggiore tutela o più specifiche vigenti all'interno dell'Associazione o delle strutture aziendali che ad essa fanno capo, per lo svolgimento di attività connesse ai processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale.

In tal senso, il Modello non è da intendersi come un'entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative e di processo che l'Associazione riterrà di disporre.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente verifiche a campione sulle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, al fine di validare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, testandone e monitorandone l'efficacia e adeguatezza.

Per l'esecuzione di detti compiti, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle risorse aziendali e deve essergli garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve riportare al C.d.A., in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE B

REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

La presente Sezione di Parte Speciale (B) è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002 e modificato dalla recente Legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, nonché dei reati tributari, disciplinati dall'art. 25-quinquies decies del Decreto.

Non si è ritenuto di includere i c.d. Reati Finanziari, introdotti dall'art. 25-sexies del Decreto, non essendo l'Ente "Società quotata nei mercati finanziari" e risultando, quindi, del tutto improbabile se non impossibile una loro commissione nell'interesse od a vantaggio dell'Ente.

Si rileva che sino all'entrata in vigore della succitata Legge 27 maggio 2015, n. 69, la punibilità per i reati societari era espressamente prevista dall'articolo 25-ter del Decreto, soltanto allorché tali reati fossero "commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

La Legge n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015, ha, tuttavia, abrogato il primo comma dell'art. 25-ter del Decreto nella parte in cui prevedeva la punibilità dei reati societari **soltanto** in presenza delle suindicate condizioni, e, quindi, per effetto di tale modifica normativa, l'Ente oggi è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa in ipotesi di commissione dei reati societari di seguito descritti, a prescindere dal fatto che tali reati siano "commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Occorre, peraltro, ribadire che l'Ente potrà incorrere nella responsabilità amministrativa esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa ed enunciati nella parte generale del presente Modello, tra i quali "l'interesse o vantaggio" (art. 5 D.Lgs.vo 231/2001). Quindi la nuova formulazione normativa dell'art. 25-ter D.Lgs.vo 231/2001 opera più formalmente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dall'art 5 del D.Lgs.vo 231/2001, criteri che pertanto trovano applicazione anche in ambito societario nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 4 marzo 204, n. 10265).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Le fattispecie di reati societari contemplate nel Decreto, in astratto ipotizzabili per l'attività compiuta nell'ambito dell'Associazione sono le seguenti:

> Art. 2621 c.c.: reato di false comunicazioni sociali.

Tale norma punisce oggi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La nuova norma non apporta alcuna modifica in relazione ai soggetti attivi del reato, mentre introduce importanti novità sulla struttura del reato. Nello specifico: il reato non viene più configurato come contravvenzione, bensì come un delitto, sanzionato più gravemente; scompaiono le soglie di non punibilità previste dai commi III e IV della precedente formulazione; cambia il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento dell'ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e si introduce il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); scompare il riferimento alla omissione di informazioni, che viene sostituito dalla omissione di fatti materiali rilevanti; è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della concreta idoneità dell'azione od omissione a indurre altri in errore.

Risponde di detto reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma, se ha agito in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori). Tra i soggetti che possono commettere reato vi è anche l'amministratore di fatto, come definito dall'art. 2639 c.c..

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

> Art. 2625 c.c.: reato di impedito controllo.

La norma punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci e degli organi sociali.

La pena è aumentata se la condotta ha arrecato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato possono essere anche gli amministratori di fatto, ai sensi dell'art. 2639 c.c..

> Art. 2636 c.c.: reato di illecita influenza sull'assemblea.

Tale delitto può essere commesso da qualunque soggetto che determini la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2629 c.c.: reato di operazioni in pregiudizio dei creditori.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c.: reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Il reato si perfeziona qualora l'amministratore che abbia un qualsiasi interesse in una determinata operazione societaria ometta di darne comunicazione ai sensi di legge, cagionando un danno alla medesima.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati all'ente dall'utilizzazione di un vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

> Art. 2638 c.c.: reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Il reato in questione si perfeziona allorché i responsabili dell'ente preposti alla redazione dei documenti societari e in generale i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria o qualora quegli stessi soggetti comunque ostacolino le predette funzioni di vigilanza con qualsiasi mezzo (anche omettendo le comunicazioni obbligatorie).

Il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge 157/2019, in vigore dal 24 dicembre 2019), ha inserito i **reati tributari** nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'articolo 25-quinquiesdecies nel Decreto 231.

I reati tributari erano considerati "i grandi assenti" nel catalogo dei reati presupposto.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 30 luglio 2020, del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", ampliando il novero dei reati tributari di cui all'art. 25- quinquies decies del Decreto.

Le fattispecie di reati tributari contemplate nel Decreto, in astratto ipotizzabili per l'attività compiuta nell'ambito dell'Associazione sono le seguenti:

> Art. 2 D.Lgs.vo 274/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Nella norma di cui all'articolo 2 D.Lgs.vo 274/2000 vi è la nozione di "frode fiscale" accolta dal Legislatore del 2000.

Il bene giuridico tutelato della fattispecie è l'interesse dell'Erario a percepire i tributi (mentre la previgente legge del 1982 proteggeva l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'accertamento tributario).

Il soggetto attivo del reato è il contribuente ai fini delle imposte dirette o IVA, oppure l'amministratore, il liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione.

La fattispecie in oggetto individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo specifico, ossia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato è a consumazione istantanea, ossia si verifica nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore (art. 6 D.Lgs.vo 74/2000).

L'elemento oggettivo del delitto è realizzato mediante i due seguenti comportamenti:

-la predisposizione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

-l'indicazione nelle dichiarazioni relative a dette imposte di elementi passivi fittizi.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Un'operazione è inesistente quando la stessa non è mai stata realizzata (inesistenza oggettiva assoluta), ovvero quando è stata realizzata soltanto in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente, ovvero quando l'operazione è stata realizzata tra soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza oggettiva relativa).

In entrambi i casi suindicati di inesistenza delle operazioni l'utilizzatore consegue un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiscono la riduzione del proprio reddito.

> Art. 3 D.Lgs.vo 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dal succitato articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 D.Lgs.vo 74/2000 non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Soggetto attivo del reato è chiunque sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo specifico, ossia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Per la configurabilità dell'elemento oggettivo della norma incriminatrice è richiesto il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero l'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

E', altresì, richiesto il superamento delle soglie indicate.

La non veritiera dichiarazione, ai fini della configurabilità del delitto in esame, deve essere preceduta dall'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Le operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente sono le operazioni apparenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. Sono escluse le operazioni prive di sostanza economica, effettuate rispettando le norme tributarie ma al solo fine di ricevere vantaggi fiscali indebiti (articolo 1, comma g-*bis* D.Lgs.vo 74/2000 e articolo 10-*bis* Legge 212/2000).

I mezzi fraudolenti, indicati nell'articolo 3 D.Lgs.vo 74/2000, sono le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (articolo 1, comma g-ter D.Lgs.vo 74/2000).

Si può qualificare come mezzo fraudolento qualunque artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile (si pensi, ad esempio, all'utilizzo di documentazione contraffatta e alterata).

Per quanto concerne il superamento delle soglie indicate dalla norma, ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato (e non di condizione obiettiva di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

punibilità). Di talché il dolo deve consistere nella coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità.

> Art. 8, comma 1 e comma 2-bis D.Lgs.vo 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emetta delle false fatture, al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico. E' necessario, quindi, che in capo all'agente risieda la consapevolezza e volontà di porre in essere la specifica condotta sanzionata, ossia di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso al fisco.

Come già indicato per il reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell'articolo 2 D.Lgs.vo 74/2000, un'operazione è inesistente quando la stessa non è mai stata realizzata (inesistenza oggettiva assoluta), ovvero quando è stata realizzata soltanto in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente, ovvero quando l'operazione è stata realizzata tra soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza oggettiva e soggettiva relativa).

Il reato si consuma con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo di imposta, realizzi un unico delitto.

A differenza dei reati cosiddetti dichiarativi (artt. 2 e 3 D.Lgs.vo 74/2000 sopra analizzati), il reato *de quo* si connota come un reato di pericolo, in quanto non è necessario, ai fini della punibilità, che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, bensì è sufficiente la loro mera "emissione" o il "rilascio", ossia che i documenti escano

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità dei terzi, proiettando, dunque, effetti giuridici all'esterno.

In eccezione ai principi sul concorso di persone nel reato, l'emittente di fatture per operazioni inesistenti non concorre con chi utilizza tali fatture in dichiarazione; quest'ultimo commette il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto e punito dall'articolo 2 D.Lgs.vo 74/2000 (come disposto dall'articolo 9 D.Lgs.vo 74/2000).

> Art. 10 D.Lgs.vo 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili.

Tale norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Anche in tale fattispecie è richiesto il dolo specifico, ossia la consapevolezza e volontà di occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi.

Le condotte penalmente rilevanti possono consistere sia nella distruzione, sia nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Tali condotte sono alternative e all'una conseguono effetti distinti rispetto all'altra, in riferimento al momento consumativo del reato.

Infatti, mentre la distruzione dei documenti contabili realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione contabile, l'occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale.

> Art. 11 D.Lgs.vo 74/2000; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

E' altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il soggetto attivo del reato è il debitore di imposta.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo specifico, ossia la conoscenza e volontà, in capo al reo, di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta

Il reato è considerato di pericolo concreto e non di mero pericolo, poiché la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela e il fine della condotta deve essere specificamente quello della sottrazione al pagamento delle imposte, che costituisce il concreto danno erariale.

Il bene giuridico protetto dalla norma è il corretto funzionamento di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

La condotta può consistere:

- -nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni (ossia un'attività di materiale sottrazione di disponibilità);
- -nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (ossia un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

Un orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato possa configurarsi anche qualora, a seguito del compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

Tenuto conto della natura associativa e non societaria che riveste l'Ente, ma altresì delle delicate realtà aziendali che vi fanno capo, si ritiene che le aree di attività più specificamente a rischio, sia pure teorico, di commissione dei reati societari sopra analizzati (processi sensibili) siano legate:

- ➤ alla redazione ed alla tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- alla predisposizione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- ➤ alla predisposizione delle comunicazioni a terzi, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- alle comunicazioni alle Autorità di vigilanza ed ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con le altre autorità ispettive, nonché con gli organi di informazione e stampa;
- > alle attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
- > alla gestione delle risorse finanziarie;
- alla gestione degli acquisti di beni e servizi;
- > alla selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- ai rapporti col Collegio dei Revisori;
- ➤ alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alle attività di impresa;
- emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito;
- gestione delle note spese;
- > calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi;
- ricerca, selezione e qualifica dei fornitori.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Sezione Speciale sono i Destinatari del Modello con particolare riferimento a tutti gli Associati, al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, alla Direzione Amministrativa dell'Associazione ed ai suoi impiegati, ai Direttori Operativi, al Collegio dei Revisori nonché ai professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono attività a favore dell'Associazione nel settore societario, finanziario, fiscale, contabile, lavoristico e previdenziale.

Questi, nell'elaborazione, svolgimento ed esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti, al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per l'Associazione e previsti dal Decreto.

Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento quivi indicati, dei principi specifici e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i valori e principi esposti nel Codice Etico adottato dalla Associazione, allegato al presente Modello.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione di Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli Organi Sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) astenersi da ogni comportamento tale da integrare le fattispecie previste dai reati contemplati nella presente Sezione;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità ed alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli Associati e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Associazione;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio e del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori o dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza;
- f) astenersi da comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo contabile della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori;
- g) tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e gli altri *partners* commerciali;
- h) astenersi dal divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate relative all'Associazione o alle strutture aziendali che a questa fanno capo, che non siano di pubblico dominio, di cui siano venuti in possesso in virtù del loro rapporto di lavoro, funzione o ruolo all'interno dell'Ente.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole generali elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi specifici e le procedure di seguito esposte in relazione ai singoli processi sensibili.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.1. Contabilità, Bilancio ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio annuale devono conformarsi a specifici principi procedurali, che prevedono quanto segue:

- 4.1.1. per ogni operazione contabile deve essere conservata negli archivi della Direzione Amministrativa dell'Associazione un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire: a) l'agevole registrazione contabile; b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; c) la ricostruzione accurata delle operazioni;
- 4.1.2. l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, coadiuvato dal personale amministrativo-contabile, deve curare che la documentazione contabile idonea alla redazione del bilancio venga predisposta e diffusa secondo veridicità e correttezza e che vengano assicurati i principi di chiarezza e completezza;
- 4.1.3. devono essere determinati con chiarezza e correttezza i criteri contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione; ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili dovrà trovare adeguata giustificazione scritta da parte della Direzione Amministrativa;
- 4.1.4. il sistema informatico di supporto alla produzione contabile deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione delle singole postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
- 4.1.5. ai sistemi informatici possono accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo le direttive interne ed in possesso delle necessarie credenziali di accesso (passwords);
- 4.1.6. deve essere stabilita e comunicata in modo inequivoco a tutti gli operatori interessati la tempistica per la consegna dei documenti di bilancio alle funzioni responsabili e per gli eventuali depositi pubblici previsti dalla legge;
- 4.1.7. l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria è responsabile dell'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'Ente e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, nonché la corrispondenza di questo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la sua idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.1.8. qualora talune operazioni ovvero la valutazione di alcune poste contabili siano caratterizzate da una discrezionalità di apprezzamento che possa comportare significativi riflessi sotto il profilo patrimoniale o fiscale, l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria è tenuto ad acquisire la preventiva approvazione di tali operazioni e/o valutazioni da parte del C.d.A., sentito se del caso il Collegio dei Revisori.

Resta inteso che ogni criticità nello svolgimento e controllo delle suddette attività dovrà essere tempestivamente segnalata all'OdV, il quale avrà accesso ad ogni documento inerente.

4.2. Esercizio dei poteri di controllo contabile sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, in attuazione del principio di comportamento che impone di assicurare il regolare funzionamento della Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, le relative attività devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi procedurali:

- 4.2.1. dovrà essere garantita la tempestiva trasmissione al Collegio dei Revisori di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- 4.2.2. dovrà essere messa a disposizione del Collegio dei Revisori tutta la documentazione inerente la gestione dell'Associazione per le verifiche proprie di tale organismo;
- 4.2.3. dovranno essere comunicate al Collegio dei Revisori le cariche assunte dai membri del CdA e dai dirigenti dell'Associazione nonché le partecipazioni o interessenze, dirette o indirette, da parte di questi o dell'Associazione in altri enti o imprese le quali, per natura o tipologia, possono lasciar prevedere la possibilità di insorgenza di conflitti di interesse;
- 4.2.4. dovranno prevedersi riunioni periodiche tra il Collegio dei Revisori, l'OdV e gli altri organi sociali per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4.3. Comunicazioni alle Autorità di vigilanza

E' previsto che le attività sociali soggette a vigilanza siano svolte nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali esistenti, nonché a quelle che si renderanno eventualmente necessarie in ragione della specificità delle stesse. Massima attenzione sarà posta in merito alle segnalazioni periodiche alle Autorità competenti per legge, all'invio alle stesse della documentazione prevista dalla legge o su espressa richiesta di dette autorità, nonché ai comportamenti da osservare nel corso delle eventuali ispezioni, rispetto ai quali si richiama la procedura di cui al punto 4.5 della Parte Speciale Sezione A.

4.4. Adunanze assembleari

Nell'attività di preparazione delle riunioni assembleari e di verbalizzazione delle stesse ci si dovrà attenere a quanto previsto dai principi generali di cui al precedente capitolo 3 nonché dal Codice Etico.

In ogni caso, è fatto divieto assoluto di compiere atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad esempio facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

Chiunque venisse a conoscenza di fatti idonei all'illecita influenza sull'assemblea ne darà immediata comunicazione all'OdV anche in forma scritta anonima.

4.5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

In relazione alla gestione delle risorse finanziarie, alle modalità di fatturazione, ed alla gestione dei pagamenti in entrata e in uscita, devono essere rispettati i seguenti principi procedurali:

- 4.5.1. in relazione alle attività di fatturazione, deve essere utilizzato un apposito programma informatico che consenta accessi differenziati, a seconda del ruolo, da postazioni diverse, in modo che ogni operatore possa inserire e modificare soltanto i dati relativi alla propria funzione;
- 4.5.2. in particolare, con riferimento alla fatturazione delle rette delle R.S.A., l'operatore deputato ad inserire i dati strutturali per l'effettuazione delle fatture (nominativo ospiti, tipologia di camera, date, ecc.) deve essere sempre diverso dall'operatore che, sulla base di tali dati strutturali, calcola gli importi e provvede alla fatturazione;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.5.3. il controllo finale di ogni fattura da emettere spetta all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, coadiuvato dalla Direzione Amministrativa;
- 4.5.4. gli incassi delle rette relativi a ciascuna struttura devono essere effettuati su conti correnti dedicati;
- 4.5.5. tutti gli ordini per acquisti devono essere trasmessi dalle strutture alla Direzione Amministrativa a mezzo richiesta di acquisto firmata dal relativo responsabile (ad es. per i medicinali dal Direttore Sanitario, per le manutenzioni delle strutture dal Direttore Operativo, ecc.);
- 4.5.6. ogni ordine d'acquisto relativo alla gestione ordinaria deve essere previamente autorizzato, a mezzo sottoscrizione, dall'Amministratore Delegato alla gestione operativa; qualora si tratti di ordini eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di particolare entità economica, dovranno essere sottoscritti per benestare anche dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa;
- 4.5.7. le consegne degli ordini effettuate direttamente presso le strutture devono avvenire previo carico delle rispettive bolle, che saranno poi trasmesse in copia alla Direzione Amministrativa per i relativi controlli di conformità sulle fatture ricevute;
- 4.5.8. tutti i pagamenti, anche a mezzo remote-banking, devono essere effettuati dalla Direzione Amministrativa e devono essere previamente autorizzati: a tal fine, ogni disposizione di pagamento trasmessa via fax o posta elettronica all'istituto di credito che provvede al pagamento deve tassativamente riportare la sottoscrizione tanto del Presidente del C.d.A. che dell'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa:
- 4.5.9. in ogni caso, l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa, coadiuvato dalla Direzione Amministrativa, provvede a verificare l'effettiva debenza e congruità di ogni pagamento prima che lo stesso sia autorizzato;
- 4.5.10. ogni operazione a mezzo contante va giustificata mediante specifica distinta, ogni prelievo deve essere autorizzato e la distinta sottoscritta dal responsabile della Direzione Amministrativa;
- 4.5.11. sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti di valore superiore a euro 300,00, salvo casi esaurientemente motivati e documentati;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4.5.12. eventuali note spese dovranno essere vistate dal responsabile della Direzione del richiedente ed autorizzate dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa;
- 4.5.13. ogni fattura, sia attiva che passiva, nota di credito, ordine d'acquisto, bolla di consegna, nonché ogni altro documento, dovrà essere protocollato ed archiviato in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in esso contenuti e di evitare danni e smarrimenti; le stesse indicazioni devono ritenersi applicabili anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela, vigenti o che venissero adottate in futuro per lo svolgimento di attività connesse ai processi aziendali sensibili delle singole realtà.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti dell'OdV, con riferimento specifico alla Sezione in argomento, sono i seguenti:

- monitoraggio e verifiche periodiche dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati societari;
- verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o di qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare al C.d.A., in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE C

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE C

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel Decreto l'art. 25septies, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti giuridici ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione di tali reati.

- > Art. 589 c.p.: reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- > art. 590, III comma, c.p. reato di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 589 c.p. punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando da esse derivi la morte di una o più persone.

La locuzione (norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) va intesa come comprensiva non solo delle leggi specificatamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Il reato è punito a titolo di colpa, potendosi, dunque, l'evento da cui deriva la responsabilità penale, verificarsi per imprudenza, negligenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose) punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando da esse derivino lesioni personali gravi o gravissime.

Ai sensi dell'articolo 583, comma I, codice penale, "la lesione personale è **grave** 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

permanente di un senso di un organo".

Ai sensi dell'articolo 583, comma II, codice penale, "la lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare, ovvero una permanente grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Il reato è punito a titolo di colpa, potendosi dunque l'evento da cui deriva la responsabilità penale verificarsi per imprudenza, negligenza o imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

È interessante osservare che, a differenza degli altri reati presupposto, previsti dal Decreto attuativo della responsabilità amministrativa degli enti, reati che richiedono la consapevolezza della volontarietà dell'azione e si configurano, pertanto, come reati dolosi, nelle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, sopra descritte, la condotta é colposa, ossia l'evento non è voluto dall'agente, bensì si è verificato per imprudenza, negligenza o imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Invero, tale aspetto mal si concilia con il requisito richiesto dall'art. 5 del Decreto, vale a dire quello per cui la condotta del reo, per avere rilevanza agli effetti della responsabilità dell'ente, dev'essere compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ipotesi di commissione, da parte di soggetti apicali o sottoposti, di reati di natura colposa, quali l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'interesse o vantaggio dell'ente consista in un risparmio, da parte dell'ente stesso, di tempo e di costi in tema di predisposizione di tutti i sistemi e gli accorgimenti di sicurezza necessari in materia di igiene e salute sul lavoro.

2. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il D. Lgs.vo n. 81/2008 ha stabilito quali sono i requisiti che un Modello di organizzazione e gestione deve avere per essere idoneo e avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, indicate nel D. Lgs.vo n. 231/2001.

Il Modello avente efficacia esimente, secondo la norma indicata, deve essere adottato ed efficacemente attuato, "assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, prodotti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Per avere efficacia esimente, il Modello deve inoltre prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività descritte, nonché un'organizzazione di funzioni, competenze tecniche e poteri per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Deve, infine, prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e di riesame dello stesso, quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI 3. OMICIDIO COLPOSO LESIONI DI \mathbf{E} COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE **DELLE NORME** ANTINFORTUNISTICHE \mathbf{E} **SULLA TUTELA** DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Dalla mappatura effettuata sui processi aziendali è emerso che il rischio teorico di configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla presente sezione di Parte Speciale è legato:

- ➤ al ricovero nelle due strutture delle R.S.A. di degenti, anche non autosufficienti, di consueto per lunghi periodi di tempo, con evidenti rischi connessi, ad esempio, alla movimentazione degli stessi;
- ➤ alla sottoposizione dei pazienti a trattamenti sanitari, ivi compresa la somministrazione di farmaci e di vaccini;
- ai rischi di diffusione epidemica nelle due strutture delle R.S.A e nel Liceo;
- ➤ all'ipotesi che gli ospiti degenti si allontanino senza autorizzazione dalle strutture di ricovero;
- > ai rischi per gli operatori sanitari nell'espletamento delle rispettive mansioni;
- ➤ ad ogni violazione dell'obbligo, ex lege, per tutte le strutture che fanno capo all'Associazione, di attuazione di procedure di emergenza, nonché di predisposizione del documento di valutazione dei rischi, con relativo adeguamento dell'organizzazione, degli ausilii, degli spazi, dei compiti di ciascun operatore ecc.;
- ad ogni violazione dell'obbligo, ex lege, per tutte le strutture che fanno capo all'Associazione, di adozione delle procedure in materia antinfortunistica e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, nonché di quelle specificamente adottate in materia di prevenzione e contrasto della diffusione di virus epidemici;
- ➢ al rischio di gestione dolosa dei rapporti tra i dipendenti/collaboratori/organi sociali dell'Ente con il consulente esterno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori, qualora tale gestione dolosa avvenga

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio, omettendo o limitando i controlli necessari, gli adeguamenti delle strutture, la predisposizione di ausilii, in violazione della normativa vigente, con ciò procurando un vantaggio all'Ente, in termini di risparmio di tempi e di costi in relazione all'attività in materia di sicurezza).

Circa l'individuazione e analisi dei rischi potenziali, occorre rimarcare che i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'Ente e/o alle strutture aziendali che vi fanno capo, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: pertanto l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide, in massima parte, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata *ex lege*.

Pertanto, con riferimento ai profili di rilevanza *ex lege* n. 123/2007, il presente Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Con riferimento, in particolare, alla gestione della sicurezza nei luoghi in cui prestano attività lavorativa i dipendenti dell'Ente, la politica generale di prevenzione adottata dall'Associazione trae origine dall'applicazione, dapprima, del D. Lgs. 626/94 e, successivamente, del D.Lgs. 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, al fine di impostare un Sistema di Prevenzione che non esaurisca il proprio scopo nell'ottemperanza agli obblighi di legge.

Il suddetto presidio mira a garantire la massima efficacia di intervento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e al Medico Competente.

L'Associazione si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro e il corretto mantenimento e l'adeguatezza alle normative degli strumenti utilizzati nello svolgimento della propria attività.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'Associazione programma, con cadenza annuale, nel Documento di Valutazione dei Rischi, gli interventi strutturali, organizzativi e gli acquisti necessari a migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Occorre, da ultimo, rilevare che l'Associazione e le strutture aziendali che alla stessa fanno capo affidano, in diversi ambiti anche assai rilevanti, l'esecuzione di servizi a soggetti giuridici terzi in regime di appalto di opere e servizi privati (ad es. il servizio mensa, i servizi di pulizia dei locali, il servizio di lavanderia e quello di smaltimento dei rifiuti). Sotto tale profilo, pertanto, l'Associazione assumerà la veste di *committente* di opere e servizi e come tale non sarà assolutamente esente da rischi relativi alla verificazione di eventi mortali o di lesioni gravi o gravissime occorrenti a lavoratori dipendenti delle società appaltatrici o subappaltatrici.

4. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

4.1. Regole e principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, dirigenti e amministratori dell'Associazione, nonché dai fornitori e consulenti (anche infermieri e medici a libera professione) della stessa, nonché, in generale, da tutti i Destinatari del presente Modello.

Pertanto, la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Conseguentemente, ogni violazione inerente tali norme sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte dell'Associazione, a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei comportamenti suddetti.

L'Associazione, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa, ha adottato un sistema organizzativo basato sui seguenti principi:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 1. pianificazione del sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza del lavoratore, anche attraverso l'adozione di un documento di Politica, denominato "Il sistema di gestione della sicurezza", relativo alle due RSA, emesso nel 2009 e successivamente aggiornato, conforme con le vigenti leggi sul tema, documento che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in materia di salute e sicurezza, diffuso e periodicamente riesaminato e che prevede, altresì, l'aggiornamento alla legislazione rilevante, nonché gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 2. previsione di un chiaro e formale <u>sistema di deleghe e di funzioni</u> che rispetti i principi ormai consolidati in giurisprudenza: idoneità tecnico-professionale del delegato, autonomia decisionale e finanziaria del delegato, vigilanza, senza ingerenza, sull'attività del delegato, certezza e consapevolezza del delegato;
- 3. predisposizione di un <u>documento di valutazione dei rischi</u> (DVR) che determini le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza.
- 4. adozione di un sistema che individui precisi ruoli, responsabilità e modalità per l'approvazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi;
- 5. predisposizione di un <u>piano di controllo, di verifica e di tracciabilità dell'affidamento dei compiti e delle mansioni ai lavoratori,</u> i quali dovranno essere adibiti a mansioni in base alle capacità e condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute, prevedendo anche la partecipazione del Medico competente e dell'RSPP nella definizione dei ruoli e delle mansioni stesse (con riferimento alle tematiche della salute e sicurezza);
- 6. adozione di un piano per il <u>controllo della gestione</u>, <u>distribuzione</u>, <u>tracciabilità della stessa e mantenimento in efficienza dei DPI</u> (Dispositivi di Protezione Individuale), in modo che sia sempre garantite l'approvvigionamento, l'idoneità, la resistenza e l'efficienza degli stessi;
- 7. adozione di un piano della gestione delle emergenze, anche in relazione alla diffusione di epidemie all'interno delle strutture facenti capo all'Associazione, nonché del rischio di incendio, attraverso l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione (o deterioramento dell'ambiente esterno), delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, delle modalità di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

eventuale chiusura delle strutture in caso di epidemia (anche prevedendo l'eventuale evacuazione degli ospiti delle R.S.A. e degli studenti del Liceo), delle modalità di abbandono del luogo di lavoro o della zona pericolosa in cui si verifica il pericolo (grave e immediato), compreso l'incendio, delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso, delle modalità/tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza; con particolare riferimento al rischio incendio, occorre predisporre delle regole precise di individuazione dei soggetti che avranno la responsabilità, ai fini della richiesta e del rinnovo del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e del monitoraggio delle prescrizioni richieste dai Vigili del Fuoco; di modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio e di tenuta e aggiornamento del registro incendio;

- 8. previsione di un <u>calendario</u> (<u>e regolare svolgimento</u>) di <u>incontri periodici</u> di tutte le figure competenti per la verifica e la gestione delle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza e previsione della diffusione all'interno della Associazione di tali risultanze (anche attraverso un'informativa periodica dal Datore di Lavoro verso i lavoratori, al medico Competente e al Servizio di Prevenzione e Protezione);
- 9. previsione di un <u>Piano di formazione</u>; in particolare, su disposizione del Datore di Lavoro, l'RSPP programma le attività di istruzione, formazione e addestramento del personale della Associazione, sentito preventivamente l'RLS. In particolare, si precisa che:
 - a) la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
 - b) ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge, quali l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione dei carichi, l'uso dei videoterminali, la segnaletica di sicurezza, nonché ogni altro argomento ritenuto necessario per gli obiettivi aziendali in tema di sicurezza e salute;
 - c) gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es. gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e gli addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- d) devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza;
- e) i lavoratori neo-assunti in assenza di pregressa esperienza in materia e di adeguata qualificazione non possono essere adibiti in autonomia alle attività operative maggiormente a rischio se non dopo aver ricevuto adeguata formazione;
- f) i lavoratori che cambino mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, adeguata al nuovo incarico;
- g) di tutta l'attività di formazione deve essere data evidenza su base documentale e, laddove previsto, devono essere disciplinati periodici aggiornamenti della stessa;
- 10. previsione di un <u>sistema di attività di addestramento</u>, e relativa tempistica, dei soggetti coinvolti nell'uso delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro;
- 11. adozione di una disciplina normativa che preveda un sistema di gestione della sicurezza nei rapporti con i <u>fornitori, contrattisti</u>, anche nei contratti di <u>appalto e subappalto</u>. In particolare, al momento della stipula dell'accordo, ai fornitori, contrattisti eccetera è consegnata copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nonché copia dell'estratto del Piano di Emergenza, per quanto di interesse;
- 12. adozione di procedure che disciplinino le attività relative alla manutenzione, ispezione, adeguamento degli impianti e delle attrezzature di lavoro, definendo anche i ruoli e le responsabilità dei soggetti a ciò preposti;
- 13. adozione di una disciplina specifica che individui ruoli, responsabilità e modalità di <u>rilevazione degli infortuni</u> compreso il monitoraggio del contenzioso in questo ambito; modalità di comunicazione degli stessi al Datore di Lavoro all'RSPP e al Medico Competente; ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni, al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- 14. adozione di una procedura relativa alla <u>gestione degli infortuni</u> <u>sul lavoro</u>, come può essere, a titolo esemplificativo, quella che preveda che, in caso di infortunio, ne venga informato il prima possibile il CdA, l'RSPP e il Responsabile di Primo Soccorso, il quale valuti la necessità di richiedere l'intervento del personale

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- sanitario in base alla gravità dell'incidente verificatosi, informando l'RSPP.
- 15. previsione di un sistema di <u>riesame</u>, in relazione all'efficacia ed efficienza del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (attraverso per esempio l'analisi dei dati, la predisposizione di eventuali azioni di miglioramento) e di controllo delle attività sensibili;
- 16. adozione di un <u>sistema di informativa all'Organismo di Vigilanza</u>. L'RSPP ha il dovere di rilevare la corrispondenza tra le procedure effettive con quanto prescritto. In caso di anomalia è tenuto ad informare in forma scritta l'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile dalla rilevazione, anche promuovendo eventuali modifiche da apportare alle procedure interne a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati. Deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione devono essere comunicate all'OdV indicando la motivazione e ogni altra anomalia significativa;
- 17. predisposizione di una struttura dotata di compiti, poteri e responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'organico funzionale dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente;
- 18. analisi dei rischi connessi all'attività lavorativa in relazione alla specifica mansione affidata ed alla natura del luogo di lavoro;
- 19. elaborazione di un sistema di regole e procedure specifiche per ogni mansione e luogo di lavoro;
- 20.costante monitoraggio dei rischi e costante controllo del rispetto delle regole e delle procedure a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 21. tendenziale eliminazione dei rischi ovvero, laddove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo, e, quindi, gestione dei medesimi, anche in linea con l'evoluzione tecnologica degli strumenti di protezione;
- 22. rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al fine del contenimento dello *stress* da lavoro correlato;
- 23. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 24. limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio;
- 25. utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività d'impresa svolte;
- 26. formazione e addestramento adeguati ai Destinatari, in funzione dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità e dell'esposizione dei medesimi ai rischi, con particolare riguardo alla formazione dei neo-assunti;
- 27. formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- 28. predisposizione di un sistema efficace di valutazione del grado di formazione e informazione del personale;
- 29. elaborazione di un sistema di gestione efficiente delle emergenze;
- 30. definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguati sistemi di sicurezza e di allarme e loro aggiornamento;
- 31. regolare dotazione e manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e di protezione individuale;
- 32. scelta di fornitori, consulenti e *partner* adeguati, con imposizione agli stessi del rispetto delle norme interne a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.2. Obblighi e divieti specifici

Nell'ambito dei suddetti principi generali di comportamento, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Modello di rispettare le seguenti regole:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro:
- adottare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o ridurre i rischi connessi all'attività lavorativa;
- c) considerare prevalente l'interesse dell'Ente a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- d) valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- e) osservare le disposizioni impartite dall'Associazione, dai dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale:
- f) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, ivi inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
- i) segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza;
- j) segnalare immediatamente al Preposto, ai dirigenti o all'Amministratore Delegato l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) segnalare immediatamente ai responsabili le situazioni di pericolo, intervenendo nelle situazioni di urgenza soltanto entro le proprie capacità e competenze;
- segnalare, in ogni caso, ai soggetti responsabili e all'OdV ogni carenza del sistema antinfortunistico e/o ogni inadempienza o manchevolezza alle norme ed alle regole di cui sopra.

4.3. Gli adempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro

Fermo quanto sopra, la normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dispone una serie di adempimenti in materia a carico di alcuni soggetti, tipicamente individuati, che operano all'interno dell'Ente ovvero entrano professionalmente in contatto con esso.

Ne consegue che, con riferimento ai rischi relativi alla gestione del personale dipendente e dei luoghi di lavoro, l'Associazione fa riferimento specifico al Documento di Valutazione dei Rischi che risulta specificamente adottato e periodicamente revisionato, nonché alle altre figure previste dal D.Lgs. n. 81/08.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Di seguito vengono elencate le principali figure ed i relativi obblighi previsti per legge.

Datore di Lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro ha disposto che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi venisse affidata ad un professionista esterno appositamente incaricato, in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/08. Questi cura che venga effettuata la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi periodici di aggiornamento.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

E' quel soggetto a cui viene delegato il precipuo compito di individuare i fattori di rischio alla salute, valutare gli stessi e individuare le misure idonee a salvaguardare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di esse; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie a prevenire i rischi di infortuni o malattie professionali.

L'Associazione ha provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), per tutte le proprie strutture aziendali, , che viene pertanto appositamente designato da parte del Datore di Lavoro.

Tale figura è, quindi, obbligata a segnalare in forma scritta le situazioni di rischio al Datore di Lavoro, ad effettuare periodica revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, ad adempiere alle nuove disposizioni normative, qualora si presentassero, nonché a rivolgere proposte al fine di implementare il sistema di sicurezza.

L'approvazione di tali proposte è comunque appannaggio del Datore di Lavoro.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato eletto, per ciascuna struttura aziendale, da parte dei lavoratori in applicazione dell'art. 47 comma 2, D. Lgs. 81/08.

Egli ha l'obbligo di segnalare al Datore di Lavoro e al RSPP ogni carenza o inadeguatezza dei sistemi di sicurezza aziendali dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Rappresenta, pertanto, i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Risponde direttamente al RSPP e al Datore di lavoro ai quali fornisce le proprie richieste in forma scritta.

Il Medico competente

Il Medico competente deve custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

Il Medico competente collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

Deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria; fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria; comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con la diversa cadenza che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Il Documento determina le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza.

Per le modalità di redazione del Documento e per i criteri utilizzati per l'individuazione e classificazione iniziale dei rischi si rimanda a quanto indicato nello stesso.

Il Documento è archiviato a cura del RSPP e consegnato in copia al Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il RSPP provvede alla revisione periodica del documento, di concerto col Medico competente e su disposizione e sotto la supervisione del Datore di Lavoro.

Con cadenza almeno annuale viene convocata una riunione con la partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al fine di esaminare il Documento sulla Valutazione di Rischi, nonché l'adeguatezza delle misure di prevenzione e di protezione, delle attrezzature di sicurezza, dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori e la conformità alle disposizioni normative vigenti. E' cura del RSPP provvedere alla verbalizzazione e archiviazione della documentazione inerente detta riunione.

Formazione

Su disposizione del Datore di Lavoro, il RSPP programma le attività di istruzione, formazione e addestramento del personale della Associazione, sentito preventivamente il RLS.

In particolare, si precisa che:

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge, quali l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione dei carichi, l'uso dei videoterminali, la segnaletica di sicurezza, nonché ogni altro argomento ritenuto necessario per gli obbiettivi aziendali in tema di sicurezza e salute;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es. gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e gli addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza;
- i lavoratori neo-assunti in assenza di pregressa esperienza in materia e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia alle attività operative maggiormente a rischio se non dopo aver ricevuto adeguata formazione;
- i lavoratori che cambino mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, adeguata al nuovo incarico.

Di tutta l'attività di formazione deve essere data evidenza su base documentale e, laddove previsto, devono essere previsti periodici aggiornamenti della stessa.

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve operare in modo responsabile in conformità alle istruzioni e alla formazione impartita da parte del RSPP e degli addetti alla sicurezza aziendale. Ogni dipendente inoltre si impegna a comunicare allo RLS qualunque modifica ai piani di sicurezza si rendesse necessaria.

Infortuni

In caso di infortunio, ne viene informato il prima possibile il Responsabile di Primo Soccorso, che valuta la necessità di richiedere l'intervento del personale sanitario in base alla gravità dell'incidente verificatosi e informa il RSPP.

Il RSPP provvede alla stesura di un rapportino interno, da lui firmato e archiviato, indicante il luogo, l'ora e la data, la dinamica dell'infortunio, nonché la presenza di eventuali testimoni.

Informativa all'Organismo di Vigilanza

Il RSPP ha il dovere di rilevare la corrispondenza tra le procedure effettive con quanto prescritto.

In caso di anomalia è tenuto ad informare in forma scritta l'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile dalla rilevazione, anche promuovendo eventuali modifiche da apportare

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

alle procedure interne a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati.

Deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione devono essere comunicate all'OdV indicando la motivazione e ogni altra anomalia significativa.

4.4. La gestione della sicurezza nei contratti di appalto

Nell'ambito dell'organizzazione della propria attività l'Associazione ha appaltato taluni servizi a soggetti esterni (in particolare i servizi mensa, i servizi di pulizia dei locali, il servizio di lavanderia e quello di smaltimento dei rifiuti). Al riguardo, si fa presente che l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 prevede specifici adempimenti al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

In ragione di ciò, è cura del Datore di Lavoro e dello RSPP valutare, di concerto all'impresa incaricata dei servizi, i rischi congiunti che possano derivare dallo svolgimento di mansioni cedute a terze parti e adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

Ai fini della cooperazione tra i diversi soggetti, appaltante e appaltatore, l'Associazione provvederà a richiedere la documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità del prestatore d'opera, quale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Nominativo del Responsabile lavori/preposto;
- Elenco delle persone impiegate nei lavori;
- Certificazione sui versamenti contributivi;
- Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per il personale impiegato;
- Designazione dell'addetto antincendio presente in azienda;
- Designazione dell'addetto primo soccorso presente in azienda.

Nel caso di assegnazione di appalti, l'Associazione, in ogni caso:

a. richiede all'appaltatore incaricato adeguata documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- b. mette a disposizione dell'appaltatore e dei dipendenti di questo informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate
- c. promuove la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d. coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, favorendo un costante scambio di informazioni con l'appaltatore, anche al fine di eliminare i rischi di interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- e. promuove la elaborazione, per il raggiungimento dei fini di cui ai due precedenti punti, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In materia, si richiama altresì quanto stabilito nella apposita Procedura di cui al punto 4.6 della Parte Speciale Sezione A.

4.5. Adozione e osservanza delle procedure aziendali

In ordine al tema della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, nonché, in generale, ai rischi inerenti la sottoposizione dei pazienti a trattamenti socio-sanitari, l'Associazione e le strutture aziendali che da questa dipendono hanno elaborato ed adottato apposite procedure, dirette a disciplinare nel dettaglio le regole ed i comportamenti cui tutti gli operatori sono chiamati ad attenersi al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni fornite e a ridurre al minimo i rischi nei confronti degli ospiti delle strutture nonché degli operatori medesimi. Al riguardo, e senza pretesa di completezza, si richiamano le seguenti tipologie di procedure:

- Procedure per l'accoglienza e gestione degli ospiti nelle R.S.A., tra cui:
 - "Linee guida per la presa in carico dell'ospite che viene accolto in RSA";
 - "Procedura consenso informato alle cure";
 - "Come migliorare gli obiettivi del Progetto Individuale";
 - "Assistere i soggetti in fase terminale";
 - "Indicazioni operative in caso di decesso";
 - "Modalità di invio degli ospiti in PS";

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- "Procedura per la richiesta di visite specialistiche ed esami strumentali";
- "Applicazione di Strumenti di Protezione e Tutela";
- "La Prevenzione e la Denuncia delle Cadute";
- "Linee guida per le cure igieniche nell'anziano accolto in RSA nel rispetto della privacy";
- "Riorganizzazione e procedura del servizio "pasti serali";
- "Linee guida gestione biancheria";
- "Linee guida per la compilazione dei certificati in caso di decesso".

Procedure per la somministrazione e gestione dei farmaci, tra cui:

- "Linee guida per l'appropriatezza prescrittiva in RSA";
- "Linee guida e protocollo per la corretta gestione dei farmaci e del materiale sanitario";
- "Linee guida per la segnalazione delle reazioni avverse da farmaci (ADR)";
- "Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR)".

Procedure mediche e terapeutiche, tra cui:

- "Norme igienico-sanitarie di base e Linee guida per la prevenzione delle infezioni in RSA";
- "Linee guida per la prevenzione delle infezioni in RSA";
- "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio del dolore in RSA";
- "Linee guida su: l'alimentazione e l'idratazione dell'ospite disfagico la malnutrizione";
- "Linee guida per la gestione della nutrizione enterale in RSA";
- "Linee guida incontinenza";
- "Linee guida per la sorveglianza e la prevenzione dell'infezione da legionella";
- "Linee guida e Procedure per il trattamento delle ulcere da compressione";
- "Procedure terapeutiche: ossigenoterapia";
- "L'aerosol terapia";
- "Catetere vescicale a permanenza";
- "Scabbia";
- "Pediculosi e ftiriasi";

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

➤ <u>Procedure organizzative e di gestione delle emergenze</u>, tra cui:

- "Scheda programma delle attività assistenziali";
- "Procedura per la gestione delle attività assistenziali in caso di assenze non programmate del personale addetto all'assistenza":
- "Procedura per la comunicazione tra medici e infermieri";
- "Reperibilità del medico sabato, domenica e festivi";
- "Procedura operativa del turno "Notte";
- "Riorganizzazione modulistica 2013";
- "Procedura archiviazione fascicoli sanitari e sociali";
- "Scheda coordinatore dell'emergenza";
- "Scheda addetti alla gestione dell'emergenza".

L'Associazione e le strutture aziendali richiamano tutti i Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, all'integrale e scrupoloso rispetto delle predette procedure, dei successivi, periodici aggiornamenti delle stesse, nonché di tutte quelle ulteriori procedure che l'Ente, nella propria costante opera di revisione e monitoraggio delle attività aziendali, riterrà di adottare in futuro.

4.6. Le attività di prevenzione della pandemia da SARS-CoV-2

4.6.1. La prevenzione della pandemia nelle strutture RSA Con riferimento al tema della gestione delle emergenze sanitarie all'interno delle strutture residenziali sanitarie e assistenziali, di primario rilievo ha assunto, a seguito della diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 nel febbraio 2020, l'adozione di un piano organizzativo che consenta di fronteggiare efficacemente non solo la situazione emergenziale che si è determinata in quel contesto, ma anche le eventuali ulteriori epidemie e pandemie che dovessero verificarsi in futuro.

In proposito, la Regione Lombardia con la DGR n. XI/3226 del 09/06/2020 ed in particolare nel relativo allegato denominato "Atti di indirizzo in ambito socio-sanitario successivo alla Fase 1 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha formulato una serie di indicazioni rivolte alla gestione delle attività socio-sanitarie all'interno delle Unità di Offerta della rete territoriale nel corso delle successive fasi dell'emergenza da COVID-19. Detto documento ha, in particolare, evidenziato la necessità che gli Enti gestori del settore

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

sociosanitario predispongano un piano organizzativo-gestionale con relative procedure/istruzioni operative, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, da trasmettere formalmente alla ATS territorialmente competente e rivolto a disciplinare l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e contenimento della pandemia all'interno delle strutture. L'atto normativo regionale è stato successivamente integrato ed aggiornato da ulteriori interventi (si vedano, in particolare, la DGR XI/3524 del 5/08/2020, la DGR XI/3913 del 25/11/2020 e la DGR XI/1669 del 31/12/2020, con i relativi allegati) allo scopo di uniformare le indicazioni rivolte alle strutture socio-sanitarie alle ulteriori occorrenze determinate dall'evolversi della emergenza pandemica.

In coerenza con quanto disposto dall'Ente regionale, entrambe le strutture residenziali che fanno capo alla Associazione si sono formalmente dotate in data 30 luglio 2020 di un Piano Organizzativo-Gestionale (POG), in seguito ulteriormente aggiornato, che detta le regole organizzative e gestionali fondamentali cui ciascuna struttura si conforma nel corso della pandemia da SARS-CoV-2, e che sono rivolte a coniugare la massima sicurezza possibile degli ospiti e degli operatori con il maggior grado di libertà operativa e di benessere dell'utenza nel contesto della RSA.

Il Piano Organizzativo Gestionale (POG)

Il POG rispettivamente adottato dalla RSA CASA SAN GIUSEPPE e dalla RSA DON EMILIO MEANI si articola in una sezione organizzativa interna ed in una di individuazione delle "Aree di intervento" rivolta a disciplinare e coordinare le opportune procedure operative.

Per quanto concerne le <u>misure organizzative</u>, viene in particolare rilievo la nomina, all'interno delle rispettive strutture, di un "**Referente Aziendale Covid-19**" – nella specie designato in persona del Responsabile Medico di ciascuna delle due RSA – cui è attribuito il compito di coordinare gli interventi di pianificazione e monitoraggio delle soluzioni organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e controllo della pandemia. Il Referente Covid-19 garantisce, quindi, l'effettiva applicazione del Piano organizzativo-gestionale nonché il suo costante aggiornamento, anche attraverso la stesura e la periodica revisione di procedure e istruzioni operative.

Tra le principali attività che il Referente Aziendale Covid-19 è tenuto a coordinare e finalizzare, possono annoverarsi le seguenti:

a) gestione dei flussi informativi con le autorità sanitarie e gli enti regolatori esterni (Regione Lombardia, ATS, Comune di Milano e di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- Cesano Maderno, ecc.), previa adozione di una procedura condivisa con il Consigliere Delegato ed il Direttore Operativo;
- b) riorganizzazione, di concerto con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, degli ambienti e delle attività di lavoro;
- c) individuazione, d'accordo con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, di stanze/aree per l'isolamento dei casi sospetti e confermati Covid-19 e dei relativi percorsi non promiscui;
- d) definizione, di concerto con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, di procedure di pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti, ivi comprese le indicazioni relative all'areazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione nonché delle procedure di pulizia, igienizzazione e sterilizzazione dei dispositivi di protezione e degli altri ausili;
- e) revisione e aggiornamento, di concerto con il Direttore Operativo, con il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, e previa approvazione del Consigliere Delegato per gli eventuali aspetti di natura economica, di tutte le procedure operative in funzione dell'evolversi della situazione di emergenza sanitaria.

Con il preciso compito di coadiuvare e supportare l'azione del Referente Aziendale Covid-19 è stato altresì istituito il "Comitato multidisciplinare di supporto", composto, in ciascuna struttura, non solo dai rispettivi soggetti apicali (il Direttore Operativo, il Responsabile Sanitario, il Consigliere Delegato dell'Ente) ma anche da alcune figure, interne all'organizzazione aziendale (il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, i Rappresentanti Sindacali Aziendali) ovvero anche esterne (il Medico Competente, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, il legale dell'Associazione) in grado di apportare la propria specifica competenza nelle materie, anche assai eterogenee, interessate dalla gestione emergenziale delle strutture socio-sanitarie. Il Comitato, coordinato dal Referente Aziendale COVID-19, si occupa di fornire supporto multidisciplinare al Referente Aziendale stesso in tutte le attività di analisi, di valutazione e di pianificazione degli interventi più appropriati e sostenibili per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SarS-Cov-2 e delle altre infezioni correlate all'assistenza, nonché, più in generale, in relazione alle problematiche di individuazione, prevenzione e gestione del rischio inerenti la RSA.

Il Comitato si riunisce a richiesta e previa convocazione da parte del Referente Aziendale ogni qual volta ne sia richiesto dal medesimo;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

potranno svolgersi riunioni e incontri anche limitati ad alcuni soltanto dei componenti del Comitato, in base alle necessità ed alle competenze di volta in volta richieste; dovrà inoltre riunirsi in seduta plenaria almeno una volta all'anno, allo scopo di fornire un sintetico resoconto dell'attività svolta e degli eventuali problemi da affrontare, nonché allorché sia necessario provvedere all'aggiornamento e/o alla revisione del POG, cui il Comitato fornisce la propria approvazione. Alla seduta plenaria deve essere invitato anche il Legale Rappresentante dell'Associazione e l'Organismo di Vigilanza.

Ancora, è stata istituita la figura del "Referente delle Infezioni Correlate all'Assistenza" (Referente ICA), con il compito di adiuvare il Comitato multidisciplinare di supporto ai fini dell'attività di programmazione di "risk management" in ordine alle infezioni correlate all'assistenza ed agli eventuali ulteriori rischi epidemici segnalati dalle autorità sanitarie. La gestione dei casi di infezione all'interno delle strutture RSA viene gestita dal Referente ICA di concerto con il Medico Competente, l'RSPP ed i medici di nucleo di ciascuna struttura.

Con riguardo, poi, alle specifiche <u>Aree di Intervento</u> descritte nel POG, le stesse sono state individuate, in aderenza alle prescrizioni regolamentari dell'Ente territoriale e dell'Istituto Superiore della Sanità, nei seguenti ambiti:

- 1) Individuazione dei criteri per la presa in carico progressiva dei nuovi ospiti/pazienti: in particolare, viene istituita una procedura specificamente rivolta a disciplinare i nuovi ingressi in RSA e con l'obiettivo di determinare: i) i criteri di priorità a favore di casi urgenti e improcrastinabili; ii) le modalità e i locali per la raccolta anamnestica e la visita medica al momento dell'accesso in struttura, anche allo scopo di escludere la presenza di casi sospetti di COVID-19; iii) l'allestimento di un modulo di accoglienza temporaneo e l'adozione di misure idonee per il distanziamento sociale fra gli ospiti/pazienti. Viene garantita, in ogni caso, anche in considerazione della fragilità dell'utenza, la possibilità di effettuare un isolamento temporaneo dei casi sospetti di COVID-19 e dei soggetti esposti. Vengono, inoltre, esplicitati i criteri di gestione della lista d'attesa degli ospiti candidati all'ingresso in RSA.
- 2) <u>Individuazione di percorsi e modalità di accoglienza di ospiti/pazienti nuovi o di rientro da altra struttura/ricovero ospedaliero</u>, accesso in struttura di operatori e di eventuali altri soggetti esterni: vengono determinati i criteri e le condizioni in ragione dei quali possa procedersi ad un nuovo ingresso o ad un

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

reingresso in struttura di un ospite/paziente proveniente da ricovero ospedaliero o da altra struttura; in particolare, viene stabilita la necessità di disporre di un tampone molecolare negativo e la sottoposizione ad isolamento precauzionale. Vengono altresì regolamentate le visite degli ospiti all'esterno della struttura e quelle dei familiari all'interno della stessa, nonché gli ingressi degli operatori sanitari, del personale amministrativo e dei fornitori, secondo percorsi diversificati e controllati.

- 3) Adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal Ministero della Salute e per l'uso dei DPI: vengono illustrate le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio di infezione da applicare sia nell'ambito comunitario che sanitario, quali l'igiene delle mani, il distanziamento sociale, il corretto utilizzo della mascherina chirurgica, la sanificazione degli ambienti, nonché le modalità di pubblicazione, comunicazione e diffusione di dette misure tra operatori ed ospiti. Viene inoltre prescritta ed attentamente regolamentata la procedura di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte degli operatori socio-sanitari e delle altre categorie che svolgano attività all'interno delle strutture (personale della cucina, addetti alla sanificazione ambientale, personale amministrativo, manutentori, consulenti).
- 4) Adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per esposizione a Sars-Cov-2 degli operatori: viene sancito l'obbligo del monitoraggio costante delle condizioni di salute di ospiti, operatori e visitatori, da gestire con modalità che consentano la registrazione delle attività di monitoraggio e la loro conservazione, pur nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riservatezza e tutela da ogni discriminazione per ragioni di salute. In particolare, la sorveglianza sanitaria degli operatori è affidata al Medico Competente, in contatto periodico con la Direzione Operativa per gli aggiornamenti del caso. Viene altresì disciplinato un piano di emergenza ed evacuazione della struttura per cause riconducibili alla pandemia.
- Adozione delle precauzioni standard e specifiche nell'assistenza a tutti gli utenti e loro monitoraggio clinico/laboratoristico: vengono definite le procedure dirette a garantire tutte le precauzioni standard e specifiche prescritte dalle Autorità sanitarie per le unità di offerta sociosanitaria, quali: il mantenimento nei nuclei di degenza del distanziamento sociale tra gli ospiti, la fornitura e l'utilizzo della mascherina chirurgica per l'accesso ai locali comuni, l'effettuazione periodica della sanificazione delle mani (in particolare prima e dopo lo svolgimento delle attività e dei pasti); il rispetto da parte degli

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

operatori delle disposizioni aziendali inerenti l'utilizzo e smaltimento corretto dei DPI; il monitoraggio quotidiano dei sintomi sospetti e la loro segnalazione ai medici di nucleo; la tempestiva valutazione clinica degli ospiti affetti da sintomi sospetti, con formulazione di idonea ipotesi diagnostica coadiuvata dagli opportuni esami di laboratorio (test antigenico rapido/test molecolare) e sottoposizione dell'ospite ad isolamento preventivo ove richiesto dalla situazione.

- 6) Gestione di eventuali casi positivi o sospetti di covid-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed eventuali altri soggetti esterni: viene garantita attraverso la predisposizione di specifiche procedure una scrupolosa e costante gestione di eventuali casi positivi o sospetti all'infezione da COVID-19, differenziata a seconda della categoria di appartenenza (ospiti, operatori socio-sanitari, soggetti esterni che siano stati occasionalmente autorizzati all'ingresso in struttura). In particolare, la gestione di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 tra gli ospiti è garantita, in entrambe le strutture, mediante l'allestimento di apposite aree di isolamento e viene modulata in funzione delle condizioni specifiche dell'ospite, dietro valutazione da parte del medico di nucleo/di guardia di concerto con il Referente Covid-19. La gestione dei casi positivi tra gli operatori socio-sanitari è anch'essa rigidamente disciplinata e prevede, a seguito di esito positivo del tampone naso-faringeo, la comunicazione alla ATS competente su file dedicato da parte del Referente Covid e l'obbligo da parte del Medico Competente di fornire all'ATS mediante apposito *format* elettronico l'elenco dei "contatti stretti" del soggetto positivo, identificati in collaborazione con la RSA: detti elenchi saranno gestiti dalla ATS per informare i Medici di Medicina Generale dei soggetti da porre in quarantena.
- Gestione della sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti e di apparecchiature, verifica delle caratteristiche di aereazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione: vengono predisposte apposite misure procedimentali affinché ciascuna struttura, nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienicosanitarie dei locali e degli ambienti anche in funzione delle diverse destinazioni d'uso dei medesimi, provveda ad assicurare la regolare e completa sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti gli ambienti, la periodica manutenzione e sanificazione degli impianti di raffrescamento e climatizzazione, il corretto smaltimento dei rifiuti con procedura differenziata a seconda che si tratti di struttura "covid-free" ovvero con presenza di casi COVID-19, la distinzione dei percorsi sporco/pulito trattamento della biancheria, degli indumenti degli ospiti e delle divise degli operatori.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 8) Predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 rivolti a tutte le tipologie di operatori e predisposizione di piani di informazione rivolti ai visitatori: il Piano Organizzativo riconosce alla formazione del personale ed alla informazione sulla diffusione del virus un ruolo fondamentale nella strategia di contenimento dell'infezione da SarS-Cov-2, pertanto ciascuna struttura assicura la predisposizione di specifici piani formativi ed informativi. La formazione viene rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro (contratti di dipendenza, di libera professione diretta o con cooperative, personale volontario, ecc.) e dalle mansioni (personale sanitario. di assistenza. amministrativo, addetti alla mensa ed alle pulizie, ecc.). In particolare, vengono svolti eventi formativi sulla patologia COVID-19 e sui sistemi di prevenzione e contenimento dell'infezione da SarS-Cov-2, con particolare riferimento al rispetto delle misure universali di prevenzione, all'uso dei DPI (scelta in relazione al rischio e all'attività, fasi di vestizione e svestizione, ecc.) e al significato delle procedure di sorveglianza sanitaria per la prevenzione da SarS-Cov-2. Tutti i momenti di formazione vengono tracciati con firma da parte dei partecipanti. Le RSA predispongono, inoltre, opuscoli informativi redatti dallo specialista in malattie infettive, che vengono consegnati ad ogni operatore. Si richiede inoltre a tutti i medici, infermieri e fisioterapisti di seguire i corsi formativi sulla apposita piattaforma informatica, dandone evidenza ai responsabili aziendali al termine del percorso formativo. Quanto agli ospiti, ai familiari ed ai visitatori, le strutture RSA mettono a disposizione attraverso cartellonistica all'ingresso e in ogni punto di accesso tutte le informazioni necessarie per la prevenzione dell'infezione e le indicazioni in ordine alle misure igienico-sanitarie di base cui conformarsi: vengono altresì realizzati opuscoli informativi di facile consultazione, da trasmettere, anche via e-mail, ai familiari ed ai visitatori che vengano ammessi all'ingresso in struttura ed agli operatori esterni che devono accedere ai reparti. Detti soggetti sono altresì richiesti di fornire, a mezzo autocertificazione da consegnare all'ingresso, conferma della lettura e comprensione delle informazioni fornite nell'opuscolo e impegno a rispettarle per tutto il tempo della loro visita presso la struttura.
- 9) Aggiornamento del progetto di struttura e di quelli individuali: vengono illustrate le modifiche e correzioni, anche temporanee, che il Progetto di Struttura ha subìto a causa della situazione emergenziale ed alla conseguente riduzione della possibilità di interazione personale, sia con riguardo alla sospensione delle attività di gruppo e di quelle che includessero manipolazione di

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

oggetti, con indicazione tuttavia dei percorsi volti alla progressiva ripresa in sicurezza di tali attività, sia con riguardo al mantenimento e all'incentivazione delle relazioni individuali, con implementazione delle video-chiamate ai familiari nonché, ove possibile e nel rispetto delle dovute misure di precauzione, degli incontri con i familiari negli spazi all'aperto e in giardino.

10) Aggiornamento della valutazione del rischio (DVR): viene prevista l'attività di revisione e implementazione del Documento di Valutazione del Rischio approvato da ciascuna RSA, al fine di adeguarlo alle indicazioni fornite dalle Autorità sanitarie territoriali, in conformità con le più recenti acquisizioni scientifiche e le novità normative in materia epidemiologica, anche in funzione della riapertura delle strutture ai nuovi ospiti a seguito della prima fase della pandemia. Vengono altresì disciplinate le modalità di trasmissione e diffusione del DVR e di ogni ulteriore aggiornamento del medesimo agli operatori, sia mediante invio all'indirizzo e-mail di ciascuno, sia mediante acquisizione di apposita autocertificazione da consegnare presso la Direzione delle strutture, che confermi la lettura e comprensione delle indicazioni e prescrizioni fornite nel documento, con impegno a conformarsi scrupolosamente ad esse.

Ciascuna delle Aree di Intervento sopra indicate è stata poi corredata dall'adozione di specifiche procedure rivolte a disciplinare nel dettaglio le indicazioni dettate nel POG. In particolare, e senza pretesa di esaustività in relazione ad una attività necessariamente in continua evoluzione, sono state introdotte, in entrambe le RSA, procedure dirette a formalizzare i seguenti ambiti operativi:

- > PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICOVERO, CRITERI DI GESTIONE DELLA LISTA D'ATTESA E PRESA IN CARICO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
- > INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DELLA BIANCHERIA PIANA
- > PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI, PROBABILI E/O CONFERMATI COVID-19 TRA GLI OSPITI
- > PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI, PROBABILI E/O CONFERMATI COVID-19 TRA GLI OPERATORI ED EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI
- > PROCEDURA IN CASO DI DECESSO
- > PROCEDURA PER LA RIORGANIZZAZIONE DI AMBIENTI E ATTIVITA' IN CASO SOSPETTO/PROBABILE/CONFERMATO COVID-19
- > PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DIVISE

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ➤ PROCEDURA TRASFERIMENTO CASI SOSPETTI/PROBABILI/CONFERMATI COVID-19 IN STRUTTURE SANITARIE
- > INDICAZIONI OPERATIVE PER AREARE GLI AMBIENTI E PER L'UTILIZZO DEI CONDIZIONATORI
- > INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO DEGLI OPERATORI IN STRUTTURA, L'EFFETTUAZIONE DEL TRIAGE ALL'INGRESSO, LA CONSEGNA DEI DPI (MASCHERINE)
- > INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO DI FORNITORI, MANUTENTORI, CONSULENTI ESTERNI
- > PROCEDURA PER IL RIENTRO DEGLI OSPITI DOPO RICOVERO IN PS O STRUTTURE SANITARIE
- ➤ PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE DI AUSILI, CARRELLI, STRUMENTI E ACCESSORI
- > PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SOGGIORNO/PRANZO
- > PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI TAMPONI RINO-FARINGEI E DEGLI ESAMI SIEROLOGICI PER OSPITI ED OPERATORI
- > PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE SUPERFICI
- > PROCEDURA PERCORSO PULITO/SPORCO
- PROCEDURA CORRETTO UTILIZZO DEI DPI
- > PROCEDURA PER LE VISITE DEI FAMILIARI AGLI OSPITI ALLETTATI O IN CONDIZIONI DI AGGRAVAMENTO CLINICO
- ➤ PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DPI
- > PROCEDURA PER IL RIENTRO DEGLI OSPITI AL DOMICILIO
- > PROCEDURA PER ACCESSI RICORRENTI DEGLI OSPITI A SERVIZI OSPEDALIERI (DIALISI, DH ONCOLOGICO, DH EMATOLOGICO) O SERVIZI RIABILITATIVI
- ➤ PROCEDURA PER CONSULENZE SPECIALISTICHE
- > PROCEDURA PER APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E PRESIDI SANITARI
- > INFORMATIVA PER OSPITI, FAMILIARI, VISITATORI PER LA PREVENZIONE DA SARS-COV2
- > SCHEDA INFORMATIVA PER PREVENZIONE DA SARS-COV2 PER OPERATORI SOCIO-SANITARI E COLLABORATORI
- > PROCEDURA ACCESSO FAMILIARI E VISITATORI
- > PROCEDURA GESTIONE RIFIUTI
- > PREVENZIONE DELLE INFEZIONI IN RSA DURANTE LA PANDEMIA DA SARS COV-2
- PROCEDURA PER LE VISITE IN SALONE AL PIANO TERRA
- > PROCEDURA PER LO SCREENING COVID-19 IN OSPITI E OPERATORI SANITARI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ➤ INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE PERSONE CON INFEZIONE DA SARS COV-2 IN RSA
- > PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO AGLI OSPITI
- > PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO AGLI OPERATORI

Dette procedure vengono progressivamente aggiornate sulla base dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

4.6.2. La prevenzione della pandemia nel liceo San Raffaele

L'obiettivo di impedire la diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 all'interno degli istituti scolastici, anche in vista di una graduale ripartenza in sicurezza dell'attività didattica in presenza, hanno ispirato una serie di interventi normativi atti a disciplinare le misure organizzative da porre in essere nelle scuole di ogni ordine e grado per contrastare efficacemente il rischio di diffusione del contagio. Sotto tale profilo vengono in particolare evidenza il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico" del CTS (Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 28 maggio 2020, che pone le condizioni essenziali sotto il profilo sanitario dell'attività scolastica in presenza, nonché il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" adottato dal Ministero dell'Istruzione (Reg. Decreti Min. N. 87) in data 6 agosto 2020.

Al fine di conformarsi alle direttive contenute in tali atti il Liceo San Raffaele si è dotato, il 2 settembre 2020, di un "Regolamento interno per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19", che va ad integrare il Regolamento di Istituto e contiene le disposizioni relative alle regole di sicurezza che tutte le componenti (docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, persone esterne in visita presso il liceo) sono tenute a rispettare per il contenimento della diffusione del virus.

Il Regolamento istituisce una <u>Commissione interna all'Istituto</u>, presieduta dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative ("Coordinatore e referente scolastico per il Covid-19"), ed altresì composta da un Vice Referente, dal RSPP, dal Medico Competente dell'Istituto e dal RSL, con il compito di monitorare l'applicazione

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

delle misure previste nel Protocollo d'intesa e nel Regolamento medesimo.

Il Regolamento, sempre in conformità con le disposizioni del Protocollo d'intesa ministeriale, provvede altresì a regolamentare le seguenti "aree tematiche", ritenute cruciali al fine della prevenzione della pandemia all'interno dell'Istituto e dello svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica in presenza:

1) Accesso a scuola: la precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante viene indicata, sulla base delle indicazioni fornite dal CTS, nella simultanea sussistenza delle seguenti condizioni sanitarie e sociali: i) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; ii) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; iii) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Al fine di assicurare l'effettività di tali condizioni, il Regolamento pone l'accento sulla necessaria collaborazione tra le famiglie, gli studenti ed il personale docente e non docente: i genitori sono tenuti a garantire la misurazione a casa della temperatura corporea dei propri figli ogni mattina prima di recarsi a scuola; parimenti docenti e personale ATA devono provvedere a misurare la propria temperatura corporea prima di recarsi a scuola. Ogni componente della comunità scolastica è tenuto obbligatoriamente a rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5° o nel caso manifestasse altri sintomi similinfluenzali o riconducibili a Covid-19. In tali casi, la persona (o il genitore o il facente veci, in caso di studente minorenne), deve procedere a chiamare immediatamente il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, avvisando anche il Coordinatore dell'Istituto. In aggiunta a tale misura autonoma, la Segretaria (o. in sua assenza, il Commesso Scolastico o altra persona incaricata dal Coordinatore) procede alla misurazione della temperatura dei docenti, del personale ATA e degli studenti al momento del loro ingresso a scuola. L'accesso non è consentito a chiunque risultasse avere una temperatura oltre i 37.5°. Al fine di evitare assembramenti nei momenti di ingresso e di uscita, il Regolamento prevede la possibilità di emanare apposite circolari da parte del Coordinatore che stabiliscano che ingressi ed uscite avvengano a orari scaglionati; inoltre, è previsto che al momento dell'uscita da scuola le classi seguano un ordine numerico decrescente (partendo dalla V^ liceo sino a terminare con la I^ liceo), transitando nei corridoi e nell'atrio una classe per volta, accompagnati dai docenti dell'ultima ora: è altresì previsto che in

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- queste fasi tutti gli studenti e il personale indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro.
- 2) Svolgimento dell'attività didattica: il Regolamento stabilisce che le lezioni in presenza siano svolte garantendo il distanziamento fisico di un metro tra le persone, mentre la distanza tra cattedra e studenti dovrà invece essere di almeno due metri; nello specifico, i banchi e la cattedra di ogni aula vengono disposti rispettando tali misure di distanziamento, con opportuna segnaletica sul pavimento e parere di conformità reso dal RSPP: in ragione di ciò non è consentito per nessun motivo modificare la disposizione dei banchi e della cattedra nell'aula. In conformità alle indicazioni del CTS, è previsto che la mascherina possa essere rimossa in condizione di staticità, con il rispetto della distanza di almeno un metro: pertanto, gli studenti, se seduti ai loro banchi, potranno omettere di indossare la mascherina. La mascherina deve invece essere indossata in ogni circostanza in cui alunni e personale scolastico non siano seduti al loro banco/cattedra. Al fine di favorire l'aerazione naturale, all'interno delle classi e di tutti gli uffici e laboratori dovranno essere mantenute le porte e le finestre aperte, ove le condizioni climatiche esterne lo permettano, ovvero, in mancanza, dovrà essere comunque garantito il ricircolo naturale d'aria al cambio di ogni ora. Durante l'intervallo gli studenti potranno recarsi negli spazi esterni dell'edificio scolastico, mantenendo la distanza interpersonale di un metro e indossando sempre la mascherina; nelle giornate in cui le condizioni climatiche non permettano di sostare negli spazi esterni, gli studenti dovranno rimanere all'interno della classe indossando sempre la mascherina e avendo cura di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone; in ogni caso, i docenti dovranno garantire la sorveglianza degli spazi interni ed esterni, monitorando il rispetto da parte degli studenti della distanza minima interpersonale e, in caso di assembramenti, procederanno a far rientrare gli studenti in classe. L'accesso ai bagni viene consentito ad una sola persona per volta, previa autorizzazione del docente e nel rigoroso rispetto delle regole di sanificazione delle mani. Il Regolamento prevede infine la facoltà dell'Istituto, nel caso in cui si ripresentino condizioni di emergenza sanitaria a livello regionale o nazionale, con conseguente interruzione delle lezioni in presenza, oppure nel caso in cui gli studenti di una o più classi dovessero essere posti in quarantena domiciliare, ovvero ancora emergessero elementi nuovi che imponessero un atteggiamento di maggiore cautela, di fare ricorso a forme di didattica a distanza, ovvero alla Didattica Digitale Integrata (vale a dire ad una didattica in parte in presenza e in parte a distanza, con un numero limitato di studenti che, a rotazione, seguiranno le

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- lezioni da casa), al fine di garantire la continuità degli insegnamenti e secondo le modalità previste dal Piano per la DDI adottato dall'Istituto.
- 3) Accesso a scuola di genitori e visitatori esterni: l'accesso all'edificio scolastico per tutti i genitori degli studenti e per i visitatori esterni viene limitato e consentito solo previa autorizzazione del Coordinatore. E' altresì previsto che le comunicazioni scuola-famiglia avvengano a distanza, tramite piattaforme online di comunicazione oppure telefonicamente. L'accesso in presenza, consentito solo in caso di estrema necessità, dovrà essere richiesto per iscritto al Coordinatore mediante comunicazione e-mail: in ogni caso, i genitori e i visitatori esterni saranno ammessi previa registrazione da parte della Segretaria su un apposito registro, con indicazione dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici e della data e l'orario di entrata e di uscita, nonché previa misurazione della temperatura corporea: non sarà consentito l'ingresso a chiunque risultasse avere una temperatura oltre i 37.5°. Durante la visita, genitori e visitatori esterni dovranno indossare correttamente la mascherina per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico e potranno utilizzare esclusivamente un bagno a loro riservato (non quelli utilizzati dal personale o dagli studenti); vige inoltre l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Regolamento e quelle impartite dal Coordinatore (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e della protezione personale tramite l'uso di DPI); vige inoltre l'obbligo di informare tempestivamente il Coordinatore o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza all'interno dell'istituto: il Regolamento prevede infatti il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali o riconducibili a Covid-19, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
- 4) Procedure in caso di presenza di persona con sintomi o con confermata positività al Covid-19: il Regolamento provvede altresì a disciplinare nel dettaglio le procedure da seguire nei casi in cui un alunno ovvero un operatore scolastico presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con il virus Covid-19, tanto in ambito scolastico come al proprio domicilio, in sintonia con quanto raccomandato nel Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2000 del 21 agosto 2020. In

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

particolare, qualora l'evenienza accada presso i locali dell'Istituto, la persona interessata dovrà essere immediatamente dotata di mascherina chirurgica e, qualora si tratti di uno studente, accompagnata in apposita aula (ex aula "ricevimento genitori"), passando dalla porta esterna; i minori non potranno restare da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non vengano affidati a un genitore/tutore legale; si dovrà quindi provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio (contattando i genitori o chi ne fa le veci, in caso di studenti minorenni, che dovranno recarsi immediatamente a scuola per il ritiro del proprio/a figlio/a), per poi seguire il percorso previsto dalla normativa vigente per la gestione dei casi sospetti. Nel caso in cui la persona con sintomi fosse un docente o personale ATA, dovrà essere dotata di mascherina chirurgica e dovrà provvedere immediatamente al rientro presso il proprio domicilio, per poi seguire, anche in tal caso, quanto previsto dalla normativa vigente. Per i casi confermati le azioni successive vengono definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale parimenti disciplinato. E' altresì previsto, in presenza di un caso confermato, un attento monitoraggio da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione, l'autorità sanitaria competente valuta tutte le misure ritenute idonee, ivi inclusa la ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. In caso di persona con confermata positività al Covid-19 è prevista una sanificazione straordinaria della scuola, ferme restando le ordinarie procedure di pulizia e igienizzazione a carico del personale a ciò addetto. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione scritta consegnata al Coordinatore, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la negativizzazione" del tampone rilasciata Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza: senza tale documento non viene consentito il rientro a scuola. Nel caso si verifichi un numero elevato di assenze improvvise in una classe (secondo le percentuali di volta in volta stabilite dalle autorità competenti), docente coordinatore di classe immediatamente informare il Coordinatore, il quale procederà a comunicare tale situazione al Dipartimento di Prevenzione ("DdP"). Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai nella comunità.
- 5) Regole di igiene personale e dispositivi di protezione personale: il Regolamento impone che presso l'edificio scolastico ed in particolare all'ingresso di ciascuna aula siano predisposti diversi punti di erogazione di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l'igiene frequente delle mani a tutti gli studenti, i docenti, il personale ATA e gli eventuali esterni; Commesso scolastico verificherà visitatori il quotidianamente il livello delle soluzioni presenti nei dispenser e garantirà l'eventuale sostituzione dei dispenser. È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e indossare la mascherina di tipo chirurgico per tutto il tempo di permanenza; è inoltre obbligatorio mantenere sempre una distanza minima di un metro dalle altre persone ed evitare assembramenti.
- 6) Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature: il Regolamento prevede l'effettuazione con cadenza giornaliera della pulizia di tutti gli ambienti e di igienizzazione periodica. Al fine di organizzare tale attività, viene predisposto un Piano di pulizia (cronoprogramma), conforme a quanto previsto nel rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 ed eventuali successivi aggiornamenti, che documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato e compilato a cura del Commesso scolastico. Il piano di pulizia include: i) gli ambienti di lavoro e le aule; ii) le aree comuni; iii) i servizi igienici (che dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno); iv) le attrezzature e postazioni di lavoro; v) i laboratori ad uso promiscuo; vi) il materiale didattico e ludico; vii) le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, maniglie ecc.). Dovrà essere utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20.
- 7) Palestra e ore di scienze motorie: viene altresì prevista la modalità di svolgimento, per tutta la durata della pandemia, delle lezioni di educazione fisica, con facoltà da parte dell'Istituto di usufruire di apposita struttura facilmente raggiungibile a piedi, per svolgere regolarmente le lezioni in orario scolastico. Durante le attività di educazione fisica viene mantenuto un distanziamento interpersonale di due metri, con divieto di svolgere sport di squadra o di gruppo, favorendo al contrario attività individuali che consentano tale distanziamento.
- 8) <u>Formazione</u>: Viene garantita la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e Covid-19 prevista dalla normativa. E' inoltre contemplato che in previsione dell'anno scolastico venga adottato un piano di formazione nei seguenti

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ambiti: per i docenti: Inclusione scolastica, Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento, Didattica interdisciplinare; per il Personale A.T.A.: Digitalizzazione delle procedure amministrative; Organizzazione del lavoro; Architettura digitale delle istituzioni scolastiche.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, con riferimento specifico alla presente Sezione, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche circa il rispetto della presente parte speciale e valutarne periodicamente l'efficacia al fine della prevenzione dei reati presupposto sopra individuati;
- proporre eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero mancati adempimenti alle norme di legge, regolamentari o procedurali in tema di prevenzione delle emergenze sanitarie (anche legate alla diffusione di epidemie) ovvero ancora in occasione di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- collaborare con il RSPP e il Datore di Lavoro *id est* il C.d.A. dell'Associazione ovvero il Direttore Operativo delle strutture aziendali alla predisposizione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello in relazione alla presente Sezione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di ottemperare ai propri compiti, l'OdV ha facoltà di:

- a. partecipare agli incontri e riunioni aziendali in materia di sicurezza;
- b. accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

L'Associazione istituisce a favore dell'OdV **flussi informativi** idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle criticità. In particolare, vengono comunicati all'OdV:

- il documento di valutazione del rischio:
- gli adempimenti formali di nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, RLS, MC);
- tutti i casi di infortunio sul lavoro (anche quelli di minore entità) nonché di malattie professionali;
- i risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro effettuate dai responsabili interni;
- i risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature effettuate da qualunque ente esterno;
- tutti i documenti e gli atti (ivi incluse le procedure aziendali) adottati dall'Associazione e/o dalle strutture che ad essa fanno capo inerenti alla prevenzione del rischio di diffusione epidemica.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE D

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE D

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti, all'art. 25-octies del Decreto, dal D.Lgs. 231/07 (c.d. "decreto antiriciclaggio"), nonché dalla recente Legge 15 dicembre 2014, n. 186, che come già anticipato nella Parte Generale del presente Modello, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art. 648-ter.1 c.p. e ha altresì inserito tale fattispecie criminosa nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, ampliando la portata dell'art. 25-octies del Decreto. Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

> Art. 648 c.p.: reato di ricettazione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329.

> Art. 648-bis c.p.: reato di riciclaggio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

> Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Tale fattispecie di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., in ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

> Art. 648-ter.1 c.p.: autoriciclaggio

Il reato si configura qualora il soggetto attivo, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Con il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), ed alla direttiva 2006/70/CEE che ne reca le misure di esecuzione.

Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, gli aspetti fondamentali in materia sono i seguenti:

- 1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è pari o superiore ad Euro 12.500,00, anche se effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (salvo che il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane o istituti di moneta elettronica);
- 2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari individuati dal decreto antiriciclaggio, vale a dire intermediari finanziari (quali banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, ecc.), professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, avvocati, revisori contabili ed altri soggetti che svolgono attività di recupero crediti, custodia o trasporto di denaro contante, titoli o valori, gestione di case da gioco o offerta di giochi o scommesse attraverso reti

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

telematiche) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

- 3. l'obbligo da parte dei medesimi soggetti destinatari di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzate per eventuali indagini su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte di qualsiasi autorità competente;
- 4. l'obbligo di segnalazione, sempre da parte dei medesimi soggetti, all'U.I.F. (unità di informazione finanziaria, appositamente istituita per ricevere dai soggetti destinatari e trasmettere alle autorità competenti le informazioni inerenti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo), di tutte quelle operazioni ritenute "sospette", poste in essere dalla clientela dei soggetti destinatari.

Benché l'attività svolta dalla Associazione e dalle strutture aziendali che vi fanno capo non ricada tra i destinatari del decreto antiriciclaggio ed il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività in concreto svolte, debba essere valutato come modesto, la medesima, attraverso l'adozione e l'effettiva attuazione del presente Modello, ha inteso, comunque, predisporre alcune norme generali di condotta e linee guida, nonché richiamare alcune procedure già adottate nell'ambito di altre parti speciali del presente Modello, al fine di prevenire i reati di riciclaggio, ricettazione e autoriciclaggio.

1.1. Cenni in tema di delitto di autoriclaggio

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, introdotto nel novero dei reati presupposto del Decreto dalla L. 186/2014, sono necessarie alcune considerazioni.

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p., nel nostro ordinamento non era punito l'impiego di denaro di beni o utilità di provenienza delittuosa per chi avesse commesso o concorso a commettere il delitto presupposto (ad esempio, in ipotesi di commissione di reati tributari e successivo reimpiego del denaro, frutto delle violazioni tributarie, in attività economiche e finanziarie, il soggetto attivo sarebbe stato punibile per le sole violazioni del reato presupposto -il reato tributario- e non per la successiva attività illecita di reimpiego dei proventi di tale reato nelle attività economiche e finanziarie). Tale principio trovava una deroga soltanto

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

con riferimento al reato di cui all'art. 12-quinquies, I comma, D.L. 306/1992, in tema di attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Oggi, dopo la succitata novella legislativa, il soggetto attivo è chiamato a rispondere sia del reato presupposto (in ipotesi, il reato tributario), sia della successiva attività di riciclaggio dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto. Essendo inclusa la fattispecie di autoriciclaggio nel catalogo dei reati ex D. Lgs. 231/01, ne deriva che l'Ente oggi potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di riciclaggio di beni, denaro ecc. provenienti da un delitto non colposo commesso dallo stesso Ente (nonché, in ipotesi, anche dalle eventuali società controllate o partecipate dall'Ente).

Perciò, in teoria, potrebbe esservi il rischio di commissione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'Ente in ipotesi di commissione di qualsivoglia delitto non colposo, presupposto della condotta di riciclaggio, sia se il delitto presupposto rientri nel novero dei reati contemplati nel Decreto (ad esempio la corruzione), sia se il delitto presupposto non rientri in tale elenco (ad esempio, i reati tributari), sempre che l'attività di riciclaggio ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità.

Peraltro, occorrerà attendere l'evoluzione giurisprudenziale in materia, posto che dai primi orientamenti (cfr. la circolare n. 19867 di Confindustria in data 12 giugno 2015) l'interpretazione secondo cui l'ente risponderebbe di autoriciclaggio anche in ipotesi di delitto doloso presupposto che non rientri nel novero dei reati ex D. Lgs. 231/01 (ad esempio i reati tributari) sarebbe in contrasto con le "fondamentali garanzie di tutela previste dall'art. 2 del decreto 231". Sulla base di tale interpretazione, pertanto, si dovrebbe concludere che la responsabilità dell'Ente per il reato di autoriciclaggio possa configurarsi soltanto se i delitti non colposi presupposto della condotta autoriciclatoria siano ricompresi nei reati contemplati nel Decreto (ad esempio i reati contro la Pubblica Amministrazione).

Anche a prescindere dal dibattito in corso in ordine a detta differenza interpretativa, Confindustria, in sede di prima applicazione della norma, ha ritenuto che i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 rappresentino una base adeguata per contenere anche il rischio di realizzazione del delitto di autoriciclaggio.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ciò premesso, l'Associazione ha ritenuto, nondimeno, di estendere la mappatura delle aree a rischio e di potenziare i controlli già sussistenti in tali ambiti, al fine di incrementare i presidi di tutela contro la commissione del reato di autoriciclaggio.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle, potenzialmente, sensibili rispetto ai reati in oggetto:

- ➤ gestione delle risorse finanziarie (fatturazioni, incassi, pagamenti, versamenti e prelievi, anche con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti della Associazione);
- > gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, studi di progettazione, ecc.);
- > gestione degli acquisti di beni e servizi e selezione dei fornitori;
- > gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nella gestione di tutte le attività sensibili, tanto quelle descritte nella presente sezione di Parte Speciale del Modello quanto in quelle relative alle sezioni A e B inerenti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari, che possano procurare alla Associazione denaro, beni o altre utilità, che successivamente possano essere impiegati, sostituti o trasferiti in attività economiche o imprenditoriali della Associazione medesima (si pensi, ad esempio, al denaro frutto di un accordo illecito con la Pubblica Amministrazione nell'ambito della procedura di accreditamento delle strutture R.S.A. ovvero nell'ambito della procedura di gestione dei contributi sanitari regionali, ecc., denaro che successivamente venga reintrodotto nel ciclo economico della Associazione, ad esempio utilizzandolo per il pagamento di fornitori, ecc.).

Parimenti, dovranno essere oggetto di attenzione ai fini della prevenzione del reato di autoriciclaggio quelle attività, anche non sensibili, che tuttavia possano procurare alla Associazione denaro,

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

beni o altre utilità, che successivamente possano essere impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche o imprenditoriali della Associazione medesima (si pensi, ad esempio, all'omesso versamento di ritenute certificate ovvero all'omesso versamento IVA oltre la soglia di punibilità *ex lege*).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari del presente Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) garantire il rispetto del presente Modello e del Codice Etico;
- b) mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, tale da improntare ogni attività ed operazione al massimo rispetto delle leggi vigenti, delle procedure aziendali interne, dei principi di corporate governance e delle best practices internazionali anche in materia di antiriciclaggio;
- c) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati in oggetto ovvero da esporsi al pericolo della loro commissione;
- d) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, ovvero comunque legati ad ambienti in cui è diffusa l'illegalità (ad es. l'ambiente del riciclaggio, del traffico della droga, dell'usura, ecc.);
- e) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- f) assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti nonché la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme:
- g) garantire il controllo dei flussi finanziari aziendali;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- h) rispettare requisiti minimi al fine della selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi di cui l'Associazione si serva;
- i) assicurare e monitorare la regolarità, in ciascuna fase, di ogni operazione immobiliare effettuata, nonché la trasparenza della intestazione dei beni immobili posseduti;
- j) rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario predisponendo, attraverso la Direzione Amministrativa dell'Associazione e il Collegio dei Revisori il corretto adempimento degli obblighi tributari, contributivi e fiscali;
- k) rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni, anche in sede di ispezione, da parte delle Autorità pubbliche, quali, per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti;
- m) adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- n) effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa antiriciclaggio;
- o) fornire dati e informazioni imposti dalla normativa antiriciclaggio;
- p) non rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini del rispetto e dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente capitolo 3, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi specifici di seguito esposti, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

1. Gli appartenenti alla Direzione Amministrativa dovranno programmare ed effettuare controlli periodici -assicurandone la

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

tracciabilità e la verificabilità - dei flussi finanziari aziendali in entrata, che abbiano, in particolare, ad oggetto l'identità effettiva della controparte, la sua sede legale (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo o appartenenti alla "black list", ecc.), gli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni), nonché l'esistenza di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzati per particolari operazioni. Ove non sia possibile raccogliere dati sufficienti per verificare i cosiddetti requisiti di "moralità" della controparte, si devono assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne la affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse (ad esempio dossier con le informazioni sulle società, ricerche CERVED, evidenze circa le verifiche compiute su Internet, autocertificazione delle persone fisiche, che attestino di non avere precedenti penali eccetera). In ogni caso, qualora emergessero situazioni criticità dovrà avvisarsi immediatamente di l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, il quale, se ritenuto opportuno, provvederà a propria volta ad informare l'OdV.

- 2. E' fatto espresso divieto a tutti i dipendenti e dirigenti delegati ad operazioni di incasso, di qualsiasi tipo, di accettare o ricevere denaro e/o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ad Euro 12.500,00, se non tramite intermediari abilitati, quali banche, Poste Italiane o istituti di moneta elettronica.
- 3. Tutti i dipendenti e dirigenti che intrattengono rapporti con gli Istituti di credito debbono essere espressamente a ciò delegati.
- 4. Nell'attività di selezione di fornitori e *partner* commerciali devono essere definiti appropriati criteri qualitativi e quantitativi, verificando l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi e monitorando periodicamente i requisiti e le prestazioni rese; le verifiche devono essere particolarmente rigorose in tutti i casi di instaurazione di rapporti con soggetti esteri.
- 5. Nell'attività di acquisto di beni e servizi, dovranno verificarsi attentamente la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra quanto riportato dal documento di trasporto (bolla) e quanto richiesto nei singoli ordini di acquisto.
- 6. In caso di acquisto di beni o richiesta di prestazioni di consistente valore economico, subordinare la scelta del fornitore alla presentazione ed attenta valutazione di una pluralità di preventivi e monitorare periodicamente i requisiti e le prestazioni rese.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- In caso di acquisto di beni e servizi di rilevante valore economico, nonché di selezione dei fornitori, compresi i consulenti e partner commerciali e finanziari, occorre accertare l'eventuale presenza degli indicatori di anomalia di cui al D.Lgs.vo 231/2007, quali la dati pregiudizievoli pubblici sussistenza di -protesti, pignoramenti, procedure concorsuali- nonché, comunque, acquisire informazioni commerciali sull'impresa, sui soci e sugli anche amministratori, eventualmente tramite specializzate.
- 8. Per gli acquisti di sostanze sottoposte a regolamentazione sanitaria, predisporre controlli specifici, verificando i prezzi offerti con quelli dei listini ufficiali e controllando, ove necessario, la regolare tenuta del registro.
- 9. Tutti i Destinatari sono, in ogni caso, tenuti al rispetto delle procedure aziendali già in essere e di quelle specificamente previste nelle altre parti speciali del presente Modello: si richiamano, in particolare, la "Procedura per la gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e *Partners*" di cui al paragrafo 4.6 della Parte Speciale Sezione A, nonché le "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Speciale Sezione B del presente Modello.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione alla Sezione in oggetto, sono i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'adeguatezza e l'attuazione del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in oggetto;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali in ordine ai flussi finanziari dell'Ente, con riferimento sia ai pagamenti verso i terzi che a quelli verso l'Associazione;
- rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute in materia;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

• monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne adottate e curarne, se necessario, l'aggiornamento e l'implementazione, proponendo al CdA dell'Associazione l'adozione delle misure ritenute necessarie ed opportune.

L'OdV deve riportare al C.d.A., in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE E

REATI INFORMATICI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Per effetto della ratifica ed esecuzione, per mezzo dell'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, della Convenzione europea sulla criminalità informatica redatta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato inserito nel Decreto l'art. 24-bis intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

> Art. 615-ter c.p.: reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessaria l'intenzione di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

Per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali eseguono, in base ad un programma, l'elaborazione automatica di dati: si tratta di una definizione volutamente generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, tanto operante in rete quanto in autonomia.

> Art. 617-quater c.p.: reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisca o le interrompa.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Art. 617-quinquies c.p.: reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- > Art. 635-bis c.p.: reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- > Art. 635-ter c.p.: reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- > Art. 635-quater c.p.: reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- > Art. 635-quinquies c.p.: reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

I suddetti articoli del codice penale hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico", vale a dire l'evento che interviene allorché si verifichi una modifica tale delle componenti hardware o software da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

In particolare, l'articolo 635-bis codice penale punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ricorre la circostanza aggravante del reato qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il successivo articolo 635-ter codice penale punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni.

Anche in tale ipotesi è disciplinata la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'articolo 635-quater codice penale punisce chiunque distrugge, danneggia, rende in tutto in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione alla trasmissione di dati, informazioni o programmi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni, salva una pena maggiore nell'ipotesi della suindicata circostanza aggravante.

Da ultimo, l'articolo 635-quinquies codice penale prevede che, se il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, è comminata la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico telematico di pubblica utilità, oltre che nell'ipotesi della più volte ricordata circostanza aggravante.

Le succitate norme soddisfano le nuove esigenze di tutela, affiorate con la diffusione della tecnologia informatica: oggetto di tutela sono i dati, i programmi informatici, anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, i sistemi informatici o telematici anche di pubblica utilità. Le attività punite sono quelle di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione.

Art. 615-quater c.p.: reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615-quinquies c.p.: reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 640-quinquies c.p.: reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Si tratta di una fattispecie irrilevante ai nostri fini atteso che l'Associazione non è soggetto prestatore di servizio di firma telematica.

> Art. 491-bis c.p.: reato di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alcuna delle falsità previste nella presente sezione riguardi un documento informatico pubblico o privato, ovvero qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli: in tal caso si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica" ha aggiunto all'articolo 24-bis del Decreto 231, in tema di delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La nuova norma incriminatrice punisce le condotte tese ad ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati nel cosiddetto decreto *Cybersecurity*. In tale decreto il legislatore ha istituito il cosiddetto "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", applicabile alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione –anche parziali – ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I soggetti destinatari degli obblighi – si tratta di circa 150 soggetti, la cui identificazione è secretata – sono tenuti al rispetto di una serie articolata di obblighi informativi e procedimentali.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

In relazione ai reati informatici sopra descritti, l'area "sensibile" è evidentemente quella relativa all'accesso e gestione dei sistemi informatici e telematici in uso presso le strutture aziendali. Nell'ambito di detta area sono ricomprese le attività di:

- > trattamento dei dati e gestione delle informazioni;
- > gestione della rete e degli accessi informatici;
- gestione delle credenziali di accesso:
- utilizzo delle connessioni telematiche con la P.A.

Con specifico riferimento a tale ultima attività, deve evidenziarsi come le fattispecie criminose sopra descritte siano in astratto ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalle due R.S.A., gestite dall'Associazione, ove si consideri l'obbligo di adempimento, da parte dell'Ente, al "debito informativo" nei confronti della Regione Lombardia, obbligo il cui adempimento avviene anche in via telematica.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Si consideri, ulteriormente, l'utilizzo, da parte degli operatori addetti delle due strutture, di una card (carta-firma, o firma elettronica) per accedere al S.I.S. Sistema Informativo Socio Sanitario, carta con la quale avviene l'adempimento del debito informativo.

In ipotesi, quindi, potrebbero verificarsi comportamenti dolosi, da parte di dipendenti/collaboratori, tesi ad ottenere illegittimamente, in favore dell'Associazione, l'accreditamento da parte delle A.S.L. competenti, mediante l'alterazione di documenti informatici, ovvero mediante frodi e falsità informatiche ovvero accedendo abusivamente a sistemi informatici, con le medesime finalità illecite.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

3.1. Principi e divieti generali di comportamento.

L'art. 24-bis del Decreto ha introdotto l'obbligo per gli Enti di definire precise norme comportamentali e direttive di controllo nei processi di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali, al fine di prevenire la possibile commissione di delitti informatici, nonché il trattamento illecito dei dati.

In ottemperanza a tale disposizione, l'Associazione ha adottato specifici presidi aziendali che regolano l'operatività e gli adempimenti da osservare in materia, giungendo alla definizione di un sistema aziendale che assicuri la sicurezza informatica.

Per sicurezza informatica aziendale deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che l'Associazione si pone sono i seguenti:

riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ➤ <u>integrità</u>: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo;
- ➤ <u>disponibilità</u>: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle diverse esigenze delle rispettive funzioni aziendali e nel rispetto della loro conservazione storica.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di porre in essere, anche con l'ausilio di soggetti terzi, le seguenti condotte:

- a) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- b) alterare, danneggiare o distruggere dati e/o informazioni contenuti nei suddetti sistemi informatici o telematici;
- c) distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- d) alterare o cancellare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- e) alterare o cancellare abusivamente dati e/o informazioni dal proprio sistema informatico;
- f) detenere o utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici altrui, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate ovvero di alterarle;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale deputato alla gestione dei Sistemi Informativi dell'Ente;
- j) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.).

Il Responsabile Sistemi Informativi dell'Associazione, eventualmente supportato dalle "software house" esterne specificamente incaricate

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

dall'Associazione, ha la responsabilità dell'erogazione dei servizi IT e si attiva al fine di porre in essere le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali:
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la correttezza delle abilitazioni degli utenti;
- impedire agli utenti di alterare abusivamente, cancellare, deteriorare o distruggere, in tutto o in parte, i dati archiviati, in particolar modo se inseriti da altri utenti;
- impedire l'accesso al sistema da parte di soggetti non autorizzati;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati nelle aree sensibili identificate.

3.2. Obblighi e divieti specifici

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- 1. tutti gli strumenti, le apparecchiature, le applicazioni, e le informazioni aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di ufficio e nel rispetto delle procedure aziendali;
- 2. è vietato cedere o prestare a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica senza autorizzazione scritta: in caso di furto o smarrimento dovrà immediatamente avvisarsi il Responsabile Sistemi Informativi nonché il Direttore Operativo ovvero l'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
- le credenziali degli utenti devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- 4. non deve essere consentito l'accesso alle connessioni riservate (quali la Carta Regionale S.I.S. Sistema Informativo Socio Sanitario) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, permanente o temporanea e, in ogni caso, nel rispetto delle normative e delle procedure vigenti;
- 5. è vietato modificare o alterare contenuti e settaggi dei sistemi informatici, dei programmi e degli applicativi, se non in

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- ottemperanza di idonee disposizioni ed esclusivamente entro i limiti di configurazione espressamente consentiti ad ogni utente;
- 6. è vietato trasferire e/o trasmettere all'esterno dell'azienda ovvero effettuare copie di *files* o documenti riservati di proprietà dell'azienda, se non per le finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle mansioni lavorative ovvero previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
- 7. la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- 8. devono essere applicate, sui diversi terminali aziendali, le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- è vietato rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- 10. è vietato detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- 11. è vietato entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- 12. deve evitarsi di lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito, ovvero consentire a terzi l'utilizzo dello stesso;
- 13. deve segnalarsi immediatamente al Responsabile Sistemi Informativi ogni anomalia o malfunzionamento delle risorse informatiche, nonché ogni dimenticanza delle credenziali di accesso al proprio terminale, omettendo qualsiasi comportamento volto a forzare l'accesso al sistema, a programmi, cartelle o *files* dedicati;
- 14. la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica dell'azienda deve essere assicurata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- 15. le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di gestione di sistemi hardware e di applicativi nonché di *networking*, devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi informatici ed applicativi.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Le modalità operative relative alle singole attività di gestione e corretto utilizzo dei sistemi informativi sono disciplinate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) che l'Associazione ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

All'interno di detto documento sono previsti specifici protocolli la cui realizzazione è idonea a prevenire anche i rischi di commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale.

In sintesi, il processo di gestione dei sistemi informativi è strutturato nelle seguenti fasi:

- implementazione di nuove strutture hardware e di nuovi software;
- manutenzione e sviluppo del sistema informativo;
- > gestione della sicurezza fisica e logica del sistema informativo;
- selezione, gestione e coordinamento dei fornitori di soluzioni tecnologiche;
- gestione degli acquisti di beni e servizi necessari per lo sviluppo, l'implementazione e il mantenimento del sistema informatico;
- assistenza e supporto agli utenti.

Il sistema di controllo, volto a prevenire i comportamenti illeciti previsti dall'art. 24-bis del Decreto, si basa sugli elementi qualificanti (in materia di definizione di livelli autorizzativi, separazione delle funzioni, attività di controllo e monitoraggio, tracciabilità) di seguito elencati:

- 1. autorizzazione da parte del Responsabile Sistemi Informativi dell'attivazione o della modifica di un profilo utente:
- 2. classificazione dei dati trattati in azienda e loro accesso profilato;
- 3. implementazione di meccanismi di sicurezza logica e fisica, tra cui a titolo esemplificativo: utilizzo di *account* e *password*; accessi profilati alle cartelle di rete; protezione contro potenziali attacchi esterni di tutti i server e le postazioni aziendali attraverso l'utilizzo di software antivirus costantemente aggiornati;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4. attuazione di tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi;
- 5. utilizzo di certificati elettronici, firma digitale con chiave pubblica e meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche;
- 6. salvataggio periodico dei dati ed archiviazione secondo le *policy* aziendali;
- 7. accesso ad internet regolamentato;
- 8. implementazione di meccanismi di protezione della rete (blocco dell'accesso a diversi siti, tra cui siti che possano celare attività illegali, al gioco d'azzardo o altri tipi di giochi on-line);
- 9. accesso alle infrastrutture IT (sala CED, cablaggi di rete, ecc.) consentito al solo personale autorizzato;
- 10. accesso a funzioni/applicazioni di enti pubblici o privati consentito solo a personale preventivamente autorizzato (tramite "chiavi di accesso", *user-id* e *password*).

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Qualora il Responsabile Sistemi Informativi o le Funzioni Aziendali che hanno posto in atto le verifiche dovessero individuare delle anomalie, essi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei problemi evidenziati.

Le Funzioni Aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentazione del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Ogni modifica alla presente Sezione deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE F

I REATI AMBIENTALI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI RILEVANTI DELLA SEZIONE F

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati ed illeciti ambientali è stata introdotta dall'art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116, poi sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato da navi.

Dal 29 maggio 2015 sono in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica, collegate ai nuovi reati presupposto, introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale con una serie di delitti ambientali.

Per effetto di tali modifiche normative, l'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/2001 prevede oggi la responsabilità amministrativa degli enti in ipotesi di reati ambientali commessi a vantaggio dell'ente e previsti dal Decreto Legislativo 152/2006, dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, nonché dal codice penale, così come modificato dalla recente L. 22 maggio 2015, n. 68.

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Associazione e dalle strutture aziendali che dipendono dalla medesima, risultano astrattamente configurabili e rilevanti solamente alcuni tra i suddetti reati, dei quali si riporta di seguito una sintetica illustrazione.

> Art. 137, decreto legislativo 152/2006: sanzioni penali in tema di tutela delle acque e scarichi idrici.

L'articolo 137 del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 152/2006) punisce con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000 chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Quando le condotte descritte al comma I riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegate alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

La norma in esame sancisce, altresì, i reati di scarico per violazione delle prescrizioni, di scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari, di scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ed eccedente i limiti tabellari, la violazione dell'obbligo funzionale a consentire l'accesso dei soggetti preposti ai controlli, la violazione della disciplina regionale in tema di acque di prima pioggia di lavaggio, la violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.

Si tratta di un reato cosiddetto "comune" ovvero che non richiede, in capo al soggetto agente, alcun particolare requisito o condizione soggettiva.

Infatti il legislatore ha ritenuto passibile della sanzione penale il soggetto materialmente autore dello scarico, a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento, da cui i reflui provengano e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento autorizzativo sospeso o revocato.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un reato di pericolo; ne consegue, in ossequio ai principi vigenti nell'ordinamento penale, che ai fini della configurabilità dell'illecito, non appaia necessaria alcuna verifica della causazione di un qualsivoglia danno ambientale, essendo sufficiente il solo fatto di effettuare uno scarico senza autorizzazione.

> Art. 256, I e VI comma, decreto legislativo 152/2006: reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'articolo 256, comma I, del Testo Unico Ambientale, recante "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", prevede che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui al medesimo decreto legislativo è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Secondo il comma VI del medesimo articolo, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni vigenti, è punito con la

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000.

La fattispecie in questione sanziona condotte tra loro estremamente differenti (la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti, o il deposito degli stessi), ma tutte caratterizzate dall'assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge. L'illecito, dunque, rappresentato dallo svolgimento dell'autorità non autorizzata, non essendo necessario che si sia materialmente verificata una lesione all'ambiente o alla salute umana, in quanto si ritiene che il mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni integri già una condotta potenzialmente pericolosa in quanto dotata in una notevole probabilità lesiva. La norma distingue le sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, trattandosi però in entrambi i casi di illeciti contravvenzionali (e perciò punibili a titolo di semplice colpa).

La norma punisce, inoltre, le condotte di gestione rifiuti eseguite anche in presenza di un'autorizzazione, qualora non vengano osservate le prescrizioni contenute o richiamate nella stessa autorizzazione.

In relazione al rischio ipotetico di commissione di tali illeciti in materia ambientale, espressamente disciplinati dalla normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consideri la produzione, da parte delle due R.S.A., di rifiuti, quali farmaci e altri materiali sanitari pericolosi, che devono essere smaltiti secondo le procedure previste *ex lege*, a tutela dell'ambiente.

> Art. 452-bis codice penale: inquinamento ambientale

Tale norma, introdotta, come sopra anticipato, dalla recente Legge 22 maggio 2015, n. 68, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

> Art. 452-quater codice penale: disastro ambientale

Tale norma, anch'essa introdotta dalla recente Legge 22 maggio 2015, n. 68, punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

> Art. 452-quinquies codice penale: delitti colposi contro l'ambiente

Se i fatti previsti dagli articoli 452-bis e 452-quater codice penale sopra menzionati sono commessi per colpa, le pene sono diminuite.

> Art. 452-octies codice penale: circostanze aggravanti

Quando l'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti sopra citati, le pene sono aumentate.

La succitata Legge 22 maggio 2015, n. 68, per quanto concerne il sistema sanzionatorio a carico degli enti, in ipotesi di responsabilità per i reati ambientali commessi a vantaggio dell'ente medesimo, ha inserito il comma 1-bis dell'art. 25-undicies, a norma del quale, oltre alle sanzioni pecuniarie previste a carico dell'ente, si applicano le sanzioni interdittive previste.

In relazione al rischio ipotetico di commissione di tali illeciti in materia ambientale, espressamente disciplinati dalla normativa in

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consideri la produzione, da parte delle due R.S.A., di rifiuti, quali farmaci e altri materiali sanitari pericolosi, che devono essere smaltiti secondo le procedure previste *ex lege*, a tutela dell'ambiente.

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Il rischio teorico legato alla commissione dei succitati reati ambientali, nell'ambito dell'attività svolta dall'Ente, è connesso:

- ➤ all'eventuale inosservanza dei divieti di scarico nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, eventualmente anche sotto forma di scarichi contenenti sostanze pericolose;
- ➤ all'utilizzo, da parte degli operatori sanitari delle due R.S.A., di aghi, farmaci, guanti, mascherine e altri materiali sanitari pericolosi e/o inquinanti, che devono essere smaltiti secondo le procedure previste *ex lege*, a tutela dell'ambiente;
- > alla redazione della documentazione in materia ambientale.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato in conformità a quanto previsto dal Modello.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo all'Associazione, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ambientale, del Codice Etico e del presente Modello, e dovranno conformarsi ed attuare le procedure aziendali adottate dalla Associazione.

Per tutti i Destinatari vige l'espresso divieto di:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- a) effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge ovvero in maniera difforme da quanto prescritto dalla legge, dalle autorizzazioni o dall'autorità competente;
- b) avvalersi, nella attività di gestione, trasporto o smaltimento di rifiuti, di soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni o comunque non adeguatamente qualificati;
- c) fornire, sotto qualsiasi forma, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero fare uso di certificati e documentazioni falsi, contraffatti o alterati:
- d) effettuare attività di miscelazione di rifiuti al di fuori delle ipotesi consentite;
- e) effettuare scarichi di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (ivi inclusi i limiti tabellari) contenute nell'autorizzazione, in provvedimenti dell'autorità pubblica o nella normativa vigente;
- f) produrre o favorire qualsivoglia forma di inquinamento.

Gli incaricati della gestione e smaltimento dei rifiuti sono tenuti a compilare tutta la documentazione relativa (eventuali formulari rifiuti, registri di carico e scarico, ecc.) in maniera veritiera, completa e accurata e conservare tale documentazione in modo tale da prevenire possibili alterazioni e/o modifiche ad opera di soggetti non autorizzati.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le regole di comportamento di seguito specificate:

- > con riferimento <u>alla gestione di tutte le attività dotate di</u> <u>impatto ambientale e dei rapporti con soggetti terzi</u> in materia ambientale:
- Valutazione di impatto ambientale:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 1. tutte le attività e i processi aziendali devono essere oggetto di un'attenta valutazione degli effetti e dell'impatto ambientale, con particolare riferimento alla classificazione, gestione, trasporto, e smaltimento di rifiuti, materiali tossici e inquinanti, agli scarichi nell'acqua e nella rete fognaria, ai rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosi;
- 2. tutti i dati e le informazioni utilizzate ai fini della valutazione devono essere completi, accurati e veritieri e devono essere adeguatamente documentati e conservati;
- 3. la valutazione deve essere tempestivamente aggiornata in caso di modifiche normative e/o della tipologia dei prodotti e sostanze utilizzate, nonché di ogni eventuale ulteriore modifica avente significativi impatti ambientali.

- Organizzazione interna:

- l'assegnazione di ruoli e responsabilità in materia ambientale deve essere preceduta da un'attenta valutazione delle capacità e competenze dei soggetti cui tali responsabilità vengono assegnate e accompagnate, ove necessario, da adeguati interventi di carattere formativo/informativo;
- 2. i ruoli e le responsabilità assegnate devono essere formalizzati attraverso specifiche nomine/deleghe, accompagnati dalla facoltà di esercitare poteri adeguati al ruolo e alle responsabilità conferite ed aggiornati in presenza di significativi mutamenti organizzativi ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

- Formazione:

- tutti i lavoratori delegati allo svolgimento di attività che possano avere un impatto o presentare rischi di carattere ambientale ovvero alla salute dei medesimi, devono essere adeguatamente formati ed avere le competenze necessarie;
- 2. le attività di formazione devono essere effettuate con modalità tali da garantire l'effettivo apprendimento delle norme, regole e procedure esistenti in materia ambientale.

- Fornitori:

 nei contratti di appalto, fornitura e/o collaborazione anche professionale con soggetti esterni, sono adottate opportune clausole che richiamino il rispetto del Modello e del Codice Etico;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 2. è verificata e costantemente monitorata la conformità alla normativa ambientale delle attività svolte da fornitori/appaltatori/subappaltatori per conto dell'Ente.
- Documentazione in materia ambientale: la documentazione rilevante in materia ambientale è conservata e debitamente archiviata da persone a ciò specificatamente deputate all'interno dell'organizzazione aziendale. I documenti devono essere adeguatamente protetti (ad es. se contenuti in supporti elettronici mediante adeguate procedure di *back up*), tempestivamente aggiornati in caso di variazioni ed essere facilmente accessibili in caso di necessità.

con riferimento alle attività di gestione delle acque e degli scarichi idrici:

- Autorizzazioni:

- 1. l'eventuale scarico di acque reflue deve essere effettuato solamente in presenza di una valida autorizzazione e nel rispetto dei limiti di valore e delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, dall'autorizzazione o dall'autorità competente;
- 2. la validità/estensione dell'autorizzazione è oggetto di costante monitoraggio. In caso di modifica dell'attività di scarico o variazioni normative viene tempestivamente richiesta una modifica dell'autorizzazione in corso di validità.
- <u>Controlli</u>: viene effettuato un monitoraggio periodico delle acque di scarico come da prescrizioni dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, per verificare il rispetto dei valori limite indicati dalla normativa o dall'autorità competente in relazione a sostanze pericolose o inquinanti (es. attraverso autocampionamenti, analisi, prelievi, misurazioni, etc.).

> con riferimento alle attività di **gestione dei rifiuti**:

- Aspetti generali: la produzione, la detenzione, la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, devono sempre essere effettuati nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché delle procedure interne.
- <u>Selezione dei rifiuti</u>: ciascun rifiuto o scarto prodotto deve essere identificato e classificato nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

regolamenti in vigore. Il deposito temporaneo di rifiuti è effettuato nei limiti e nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore ed è oggetto di monitoraggio periodico al fine di assicurarne la corretta gestione.

- Raccolta, manomissione e smaltimento dei rifiuti:

- la raccolta, lo smaltimento o comunque la gestione dei rifiuti è eseguita e affidata unicamente a soggetti in possesso di valida autorizzazione ed in presenza delle comunicazioni ed iscrizioni obbligatorie, facendo particolare attenzione al rischio di parte infiltrazione da di soggetti appartenenti organizzazioni criminose o di soggetti non adeguatamente qualificati attraverso un monitoraggio costante trasportatori, smaltitori, intermediari e altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività di gestione smaltimento;
- 2. la gestione e manomissione dei rifiuti, così come il trasporto interno di materiale biologico, deve avvenire in modo corretto, utilizzando gli ausili e i dispositivi di protezione personale indicati nelle procedure aziendali;
- 3. la selezione dei fornitori coinvolti in attività di raccolta, trasporto, smaltimento o comunque gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali, evitando, in particolare, che valutazioni di carattere economico possano prevalere su altri parametri al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate o che fanno ricorso a metodi illegali;
- 4. viene costantemente verificato e monitorato il possesso da parte di tali fornitori delle autorizzazioni ed iscrizioni necessarie, sia per le operazioni di smaltimento che di recupero.
- <u>Documentazione</u>: tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (eventuali formulari rifiuti, registri di carico e scarico, ecc.) viene compilata in maniera veritiera, completa ed accurata e conservata in modo tale da prevenire possibili alterazioni e/o modifiche ad opera di soggetti non autorizzati.
- Ditte esterne: l'attività di ditte esterne che operano per conto dell'Associazione è soggetta a verifica al fine di assicurare che anche tali ditte si conformino a regolamentazioni e normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Qualora le Funzioni Aziendali che hanno posto in atto le verifiche dovessero individuare delle anomalie, esse sono tenute a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei problemi evidenziati. Le Funzioni Aziendali coinvolte nell'ambito dei processi oggetto della presente Parte Speciale garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa e della regolamentazione, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica alla presente Sezione deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE G

REATI DI CONTRAFFAZIONE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE G

La presente Sezione è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati negli artt. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto: tenuto conto della struttura della Associazione e dell'attività in concreto svolta dalla medesima, soltanto alcuni di detti reati sono stati ritenuti a rischio potenziale di commissione.

Si fornisce di seguito una breve analisi di tali reati, in quanto la conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione degli stessi – la cui commissione da parte dei soggetti qualificati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.vo n. 231/2001 può determinare la responsabilità a carico dell'Ente – è funzionale alla loro prevenzione e quindi all'efficacia dell'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Si ricorda che, in ogni caso, perché venga in essere la responsabilità amministrativa della Associazione, occorrerà che l'attività illecita contemplata da detti reati sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in ossequio al principio sancito dall'articolo 5 del Decreto.

1.1 I delitti di contraffazione

> Art. 473 codice penale: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: ciò significa che per applicarsi detta norma la contraffazione o alterazione deve avere ad oggetto marchi registrati.

Si tratta di una norma che sanziona non solo la vera e propria produzione di oggetti in violazione di un diritto di privativa altrui (marchio o brevetto) ma anche il semplice uso di tali beni.

Per contraffazione si intende sia la riproduzione pedissequa del marchio (o del brevetto) che quella parziale, intendendosi però come tale almeno la riproduzione del c.d. "cuore" del marchio.

Si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che viola non solo il diritto prettamente patrimoniale del proprietario del marchio o del brevetto, ma anche la fede pubblica, ovvero la fiducia della generalità dei consumatori nella genuinità del prodotto riportante quel marchio, ovvero brevettato.

La contraffazione c.d. grossolana (ovvero quella che non sarebbe idonea a trarre in inganno il consumatore in quanto si risolva in una palese falsificazione del marchio originale) nel nostro ordinamento non ha efficacia scriminante, con la conseguenza che, a meno che non si tratti di contraffazione caricaturale, essa è ugualmente punita ai sensi della norma in oggetto.

Nell'ambito dell'attività svolta dalla Associazione potrebbe, in astratto, realizzarsi il reato di cui all'art. 473 codice penale, qualora i soggetti destinatari del Decreto acquistino o facciano comunque uso di manufatti o prodotti (si pensi ad attrezzature per la movimentazione degli ospiti nelle RSA, od altri ausili socio- sanitari, ovvero farmaci) contraffatti nel senso sopra indicato.

> Art. 474 codice penale: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il primo comma della norma punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000, chiunque, fuori dei casi di concorso nell'art. 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, ai sensi del secondo comma, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: anche in tal caso, pertanto, la condotta sanzionata deve avere ad oggetto marchi registrati.

La norma sanziona la condotta della commercializzazione, in senso lato, dei prodotti contraffatti, secondo il concetto di contraffazione analizzato sub 1.1.1.

La condotta sanzionata è piuttosto ampia e arriva a ricomprendere, secondo alcuni interpreti, qualsiasi forma di immissione sul mercato dei prodotti falsamente contrassegnati, assumendo rilevanza in tal senso anche le sole condotte che comportano la messa in contatto della merce con i consumatori (c.d. "messa in circolazione") purché ovviamente vi sia il fine di trarne profitto.

Va segnalato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la condanna per tale reato si accompagna a quella per il reato di ricettazione in quanto si ritiene pacificamente che i reati concorrano. Circa i rischi di commissione del reato di ricettazione e i presidi posti a tutela della Associazione per evitare la commissione di tale reato, ai sensi della legge 231/2001, si rinvia a quanto illustrato nella Sezione D della Parte Speciale del presente Modello.

Nei casi dei reati sopra descritti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (art. 474 bis c.p.) e la condanna importa la pubblicazione della sentenza (475 c.p.).

Nell'ambito dell'attività della Associazione si può ipotizzare il caso in cui i soggetti destinatari del Decreto mettano in circolazione manufatti falsamente contrassegnati o prodotti in violazione di un brevetto altrui, anche solo creando un contatto di tali beni con i consumatori (nella specie, ad esempio, gli ospiti delle RSA).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1.2 I delitti contro l'industria e il commercio

> Art. 513 codice penale: Turbata libertà dell'industria e del commercio

La norma punisce il comportamento di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il delitto è punibile a querela di parte e la sanzione è quella della reclusione fino a due anni e della multa da euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie di reato tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da soggetti privati, punendo ogni modalità di condotta non solo commessa con violenza sulle cose ma anche soltanto idonea a porre, in modo fraudolento, un soggetto in una situazione di ignoranza o di errore e che determinano pertanto uno sviamento della clientela con un danno per l'azienda concorrente.

Si tratta, quindi, di un reato che si potrebbe concretizzare anche nell'ambito dell'attività della Associazione, nella misura in cui si pongano in essere comportamenti fraudolenti a danno, ad esempio, di aziende concorrenti nella gestione di RSA.

> Art. 513-bis codice penale: Illecita concorrenza con minaccia e violenza

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La *ratio* di questa norma è rappresentata dalla esigenza di reprimere un tipico comportamento di stampo mafioso che scoraggia la concorrenza attraverso forme di danneggiamento alle cose o di violenza alle persone.

Il reato pertanto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali o industriali o a condizionarle.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Come nel caso di cui alla norma che precede, si tratta di un reato che potrebbe, sia pure in linea ipotetica, realizzarsi anche nell'ambito dell'attività esercitata dalla Associazione.

> Art. 515 codice penale: Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto (non solo di compravendita), cioè di un qualunque negozio che comporti l'obbligo di destinare una cosa mobile all'acquirente.

Si tratta di una norma che protegge la buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dei produttori e commercianti concorrenti, nei cui confronti l'inganno teso al consumatore sostanzia una forma di competizione sleale.

Con riferimento al rischio di commissione di detto reato nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione, si pensi al caso in cui un soggetto destinatario del Decreto consegni o somministri all'ospite della RSA (consumatore) un prodotto – ad esempio un farmaco – qualitativamente o quantitativamente differente rispetto a quanto convenuto.

> Art. 517 codice penale: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La fattispecie di reato punisce la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, la sanzione è quella della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro ventimila.

La norma tutela la generalità dei consumatori dal pericolo di essere tratti in inganno circa le caratteristiche essenziali del prodotto dai segni mendaci sullo stesso apposti.

I segni mendaci rilevanti ai fini della norma in esame sono sia quelli c.d. tipici (il marchio, anche se non registrato) che quelli atipici che vengono applicati sui prodotti industriali per indicare la loro provenienza, origine e qualità (come per esempio le indicazioni fallaci sulla composizione del prodotto).

Per marchi o segni distintivi nazionali o esteri, che devono essere tali da indurre in inganno il compratore, si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per distinguere un prodotto. Poiché la norma, a differenza di quanto previsto negli artt. 473 e 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale, per la realizzazione del reato non è necessario che i marchi siano registrati.

L'idoneità a trarre in inganno deve essere valutata con riferimento alle abitudini del consumatore medio.

Sul significato giuridico di mettere in vendita, previsto dalla norma come elemento costitutivo, si veda il commento alla norma di cui all'art. 474 c.p.

Nell'ambito dell'attività svolta dalla Associazione potrebbe, in astratto, realizzarsi il reato di cui all'art. 517 codice penale, qualora i soggetti destinatari del Decreto mettessero a contatto i consumatori (ad esempio gli ospiti delle RSA) con manufatti o prodotti recanti segni distintivi idonei a trarli in inganno circa le caratteristiche degli stessi, nel senso sopra illustrato.

Art. 517-ter codice penale: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma incriminatrice sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000, la condotta di chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale delitto è procedibile a querela di parte.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Tali delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La possibilità di realizzazione di tale reato nell'ambito dell'attività della Associazione è ravvisabile nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari del Decreto adoperino a livello aziendale oggetti o beni – anche se non contraffatti secondo le norme in precedenza illustrate – che siano stati realizzati in violazione dei diritti di privativa appartenenti a soggetti terzi.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NEL CUI AMBITO POSSONO VERIFICARSI I REATI SPECIFICATI NEL PARAGRAFO 1

Circa l'individuazione delle attività dell'Associazione nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, all'esito della mappatura dei processi aziendali e tenuto conto dell'oggetto sociale dell'Ente, è emerso che le attività sensibili di Associazione Monte Tabor sono legate:

- ➤ ai processi di approvvigionamento e verifica dei materiali di consumo, impianti, attrezzature e beni (per esempio: attrezzature per la movimentazione degli ospiti nelle RSA, ausili, prodotti sanitari, farmaci, cancelleria, materiale elettronico, sistemi informatici, mobili per ufficio, eccetera), con particolare riferimento anche alle loro caratteristiche di qualità, di sicurezza, di conformità e genuinità;
- ➤ all'approntamento, installazione e gestione delle strutture delle RSA, con particolare riferimento ai controlli previsti per assicurare la buona conservazione dei manufatti, dei luoghi, delle attrezzature e degli impianti;
- > alla gestione e alla manutenzione delle attrezzature di lavoro, ovvero di qualsiasi macchinario, apparecchio o impianto

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

utilizzato per l'erogazione delle prestazioni da parte della Associazione (per esempio impianti generali a servizio dei luoghi di lavoro, quali impianto elettrico, sistema di riscaldamento/condizionamento ecc.; impianti di presidio antincendio; presidi sanitari di primo soccorso, macchine e attrezzature per l'erogazione delle prestazioni, ausili sanitari per la movimentazione degli ospiti presso le RSA, lavagne elettroniche ed altri strumenti didattici utilizzati nel Liceo, ecc.);

- alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di fornitura e/o somministrazione dei beni e servizi;
- alla installazione, configurazione e verifica dei sistemi informatici:
- > alla gestione dei software e database protetti da licenze.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dalla Associazione in coordinamento con l'OdV, che ha il compito di vigilare sull'aggiornamento costante delle relative ipotesi e ridefinire, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo all'Associazione, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di tutela della proprietà industriale e di libertà dell'industria e del commercio; sono inoltre tenuti al rispetto del Codice Etico e del presente Modello, con particolare riguardo ai principi ed alle regole generali di condotta dettate nella Sezione A di Parte Speciale del Modello (Reati contro la Pubblica Amministrazione), sia con riferimento ai principi di separazione e delimitazione dei ruoli e delle mansioni di ogni soggetto nonché di tracciabilità di ciascun processo aziendale, sia con riferimento al sistema di deleghe e procure istituito dall'Associazione al fine della chiara attribuzione e definizione dei poteri e delle relative responsabilità (si richiama, pertanto, in proposito, il paragrafo 3 della Sezione A di Parte Speciale).

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari di:

- a) attuare comportamenti volti a intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di enti concorrenti;
- b) porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti dell'Associazione;
- c) appropriarsi e/o utilizzare segreti industriali altrui;
- d) riprodurre abusivamente, imitare o fare comunque uso illecito di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni industriali di titolarità di terzi;
- e) produrre, acquistare, importare, mettere in circolazione, o fare comunque uso di beni, prodotti o manufatti provvisti di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni industriali contraffatti da terzi o comunque non conformi alla normativa (come per esempio quella di qualità, origine, provenienza, sicurezza) o che comunque presentino elementi tali da far sorgere il dubbio che non siano genuini o che non possiedano le indicate caratteristiche.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

- 1. I poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno dell'Ente e, ove ciò si renda necessario in relazione all'esercizio di poteri di rappresentanza, anche all'esterno dell'Ente.
- 2. Le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa inerenti gli acquisti di beni e servizi aziendali nonché la negoziazione e sottoscrizione di contratti con fornitori di beni e servizi devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 3. Ogni operazione e/o transazione aziendale riguardante l'acquisto o l'utilizzo, anche temporaneo, di beni e servizi da parte dell'Associazione, deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile.
- 4. I contratti con i fornitori di beni e servizi, gli ordini e le fatture relativi agli acquisti di beni e servizi nonché gli altri documenti inerenti le attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre archiviati, protocollati e conservati a cura della Funzione competente e con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti ed agli organi di controllo.
- 5. I Fornitori di beni e servizi e in genere i *Partners* commerciali devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate e devono essere sottoposti a controlli periodici volti a verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione e la commercializzazione dei beni ed il rispetto delle norme di legge in materia.
- 6. I beni e prodotti utilizzati devono essere sottoposti a specifici controlli da parte dei soggetti designati dall'Associazione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, finalizzati a garantirne la sicurezza, la qualità, l'origine e l'integrità, nel rispetto della normativa vigente in tema di dichiarazione di conformità.
- Con riferimento all'acquisto dei farmaci e degli altri ausili socio-sanitari, un soggetto terzo espressamente incaricato sulla base di apposito rapporto contrattuale (allo stato, la Società Omnia Farma, con specifica esperienza nel settore) provvede ad aggiornare settimanalmente la lista inerente il fabbisogno delle RSA, sulla base dei consumi standard e su indicazione della Direzione sanitaria in relazione alla tipologia, qualità e marca dei prodotti da acquistare. La lista del viene comunicata alla Direzione fabbisogno poi Amministrativa dell'Associazione che provvede all'effettuazione dell'ordine. Tutti gli ordinativi, prima di essere trasmessi, vengono ricontrollati dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria. La Direzione Amministrativa provvede altresì, in relazione agli acquisti più significativi, ad un'analisi di mercato circa il rapporto qualità/prezzo dei prodotti da acquistare. Le forniture vengono consegnate direttamente presso le strutture aziendali dell'Associazione, dove vengono nuovamente

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- controllate dalla Direzione operativa e stoccate per essere utilizzate secondo i bisogni.
- 8. Qualora l'attività svolta ed in particolare l'acquisto e/o l'utilizzo di beni, manufatti o macchinari, possa far sorgere dubbi in ordine alla provenienza degli stessi o comunque comportare il rischio di violare diritti di proprietà industriale (come ad esempio nel caso in cui si utilizzino tecnologie coperte da brevetto già depositato), la Direzione operativa dovrà opportunamente riferirne all'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, il quale darà le opportune istruzioni affinché vengano svolte se del caso anche tramite professionisti esterni appositamente incaricati le indagini del caso (ad esempio mediante una c.d. ricerca di anteriorità, vale a dire una verifica sull'eventuale registrazione di precedenti marchi o brevetti altrui).
- 9. Qualora l'acquisto, la somministrazione o l'utilizzo, anche periodico o temporaneo, di beni o servizi, sia regolamentato da apposito contratto ed abbia ad oggetto prodotti o procedimenti brevettati ovvero registrati da terzi, il relativo testo contrattuale dovrà prevedere specifiche clausole in cui la controparte attesti di essere il legittimo titolare del diritto di proprietà industriale sul prodotto o procedimento oggetto del contratto, o di avere ottenuto la relativa licenza/autorizzazione alla loro commercializzazione o concessione in uso a terzi, e si impegni a manlevare e tenere indenne l'Associazione da qualsivoglia pregiudizio o danno che la stessa abbia a sopportare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di detta dichiarazione.
- 10. I contenuti delle comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto beni, prodotti o servizi offerti dall'Associazione e/o dalle sue strutture aziendali devono essere specificamente verificati e condivisi dalla Direzione operativa e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, in modo che sia garantita la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto o servizio offerto, escludendo ogni rischio di comunicazione ingannevole o mistificatoria nei riguardi degli utenti ed ogni comportamento sleale nei riguardi della concorrenza.
- 11. Qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nel rapporto con i terzi nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale, deve essere sempre comunicato all'OdV con dettagliata nota scritta a cura della Funzione competente, ovvero del CdA.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

12. Tutti i Destinatari sono, in ogni caso, tenuti al rispetto delle procedure aziendali già in essere e di quelle specificamente previste nelle altre parti speciali del presente Modello: si richiamano, in particolare, la "Procedura per la gestione dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e *Partners*" di cui al paragrafo 4.6 della Parte Speciale Sezione A, nonché le "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Speciale Sezione B del presente Modello.

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle risorse e dei flussi finanziari, idonei a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato nella Parte Speciale-Sezioni A, B e D.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente verifiche anche a campione sulle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale al fine di validare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, testandone e monitorandone l'efficacia e adeguatezza.

Per l'esecuzione di detti compiti, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle risorse aziendali e deve essergli garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve riportare al CdA, in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE H

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I delitti in tema di violazione del diritto d'autore identificati dal Decreto nell'art. 25-novies, quali presupposto dell'applicazione della responsabilità amministrativa della Associazione, sono i seguenti:

> Art. 171, comma 1, lett. a-bis L. 633/1941:

la norma punisce con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 la condotta di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;

> Art. 171, comma 3, L. 633/1941:

la norma sanziona con la pena della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516,00, le condotte di cui al punto precedente che si concretizzano su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;

> Art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941:

la norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, l'importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; se il fatto è di rilevante gravità la pena è aumentata;

> Art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941:

la norma punisce con la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, la

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, l'estrazione o reimpiego della banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati; la pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità;

> Art. 171-ter L. 633/1941:

la norma punisce con la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi od ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, multimediali o banche dati, ovvero anche la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

> Art. 171-septies L. 633/1941:

la norma sanziona con la pena di cui alla norma precedente la mancata comunicazione o la falsa dichiarazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno;

> Art. 171-octies L. 633/1941:

la norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale; la pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

2. ATTIVITA' SENSIBILI NEL CUI AMBITO SI POSSONO VERIFICARE I REATI SPECIFICATI NEL PARAGRAFO 1

Occorre premettere che il rischio relativo alla commissione dei reati descritti nel paragrafo precedente non appartiene solamente alle imprese operanti nel settore software/audiovisivo, ma può verificarsi nell'ambito delle attività svolte da qualsiasi soggetto collettivo portatore di interessi economici – quindi anche l'Associazione – in particolare laddove lo stesso operi mediante sistemi informatici e/o sviluppi ed utilizzi domini o siti internet.

Si ricorda, peraltro, che per essere considerati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui al Decreto, è richiesto che detti reati siano commessi nell' interesse dell'Ente.

Sulla base e all'esito delle analisi svolte, è stato possibile individuare le seguenti attività sensibili di Associazione Monte Tabor, legate in generale alla gestione e alla attuazione di strumenti di comunicazione, ed in particolare relative:

- alla installazione, configurazione e verifica dei sistemi informatici;
- alla gestione e monitoraggio dei software e database protetti da licenze;
- alla creazione e aggiornamento dei siti internet;
- > all'elaborazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di comunicazione (newsletter, immagini, materiale illustrativo).

In relazione alle aree sensibili che comportino altresì il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, di reati informatici ovvero di reati di contraffazione, si rinvia a quanto specificamente descritto nell'ambito delle sezioni dedicate a detti reati (rispettivamente: Parte Speciale Sezione A, Parte Speciale Sezione E e Parte Speciale Sezione G).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dalla Associazione in coordinamento con l'OdV, che ha il compito di vigilare sull'aggiornamento costante delle relative ipotesi e ridefinire, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo all'Associazione, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi generali e di quelli procedurali specifici previsti nella presente Parte Speciale.

Gli obblighi e i divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano a tutti i Destinatari e, in ogni caso, sia ai componenti degli Organi Sociali, ai Dirigenti e Dipendenti e ai Collaboratori della Associazione – in via diretta – sia ai Consulenti, ai fornitori e ai *Partners* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori e componenti degli Organi Sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

3.1 Divieti specifici

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari di:

- a) impiegare per finalità aziendali beni tutelati dal diritto d'autore, in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare del diritto;
- b) utilizzare beni aziendali al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.

Poiché la prevenzione dei reati a tutela del diritto d'autore presenta profili in parte comuni a quella nei confronti dei reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio, si richiamano altresì i principi generali e i divieti specifici illustrati nella Sezione G di Parte Speciale relativa a detti reati.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi qui di seguito descritti, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

- 1. I contratti che l'Associazione stipula con i terzi, aventi ad oggetto la gestione tecnica dei siti Internet delle RSA e del Liceo, nonché l'aggiornamento dei contenuti di tali siti Internet, devono contenere clausole che impongano l'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale, nonché sanzioni in caso di inadempimento (ad esempio tramite l'inserimento di clausole risolutive espresse).
- 2. I contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni, sia interne che rivolte all'esterno, della Associazione e delle sue strutture aziendali (per esempio tramite web, comunicati stampa o altro), devono essere specificamente verificati e condivisi dalla Direzione operativa e dall'Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e finanziaria, in modo da escludere ogni violazione del diritto d'autore.
- 3. Il Responsabile dei Servizi Informatici supervisiona il corretto utilizzo dei sistemi informatici e degli altri mezzi di comunicazione aziendali, verificando che l'inserimento dei contenuti sui siti Internet delle RSA e del Liceo avvenga nel rispetto delle norme poste a protezione del diritto d'autore.

Si richiamano altresì i principi procedurali specifici illustrati in tema di reati informatici (Parte Speciale, Sezione E) e di reati di contraffazione e contro l'industria e il commercio (Parte Speciale, sezione G).

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente verifiche anche a campione sulle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, al fine di validare la corretta esecuzione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, testandone e monitorandone l'efficacia e adeguatezza.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Per l'esecuzione di detti compiti, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle risorse aziendali e deve essergli garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve riportare al CdA, in sede di relazione annuale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE SEZIONE I

ALTRI REATI RILEVANTI

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

1. PREMESSA: ALTRI REATI RILEVANTI

La presente Sezione include alcuni reati che appartengono a categorie eterogenee, cui non si è ritenuto di dedicare apposite sezioni, vuoi perché si tratta di categorie che comprendono un unico reato, vuoi perché sono categorie i cui reati per la gran parte non corrispondono a nessuna area a rischio o attività sensibile all'interno dell'Ente, ad eccezione soltanto di quelli indicati. Si è, dunque, preferito, invece di aggiungere altre sezioni specifiche, includere in una sezione unica "mista" i singoli reati potenzialmente rilevanti che non appartengano alle precedenti sezioni. Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D.Lgs. 286/1998) e disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 bis Legge 13 ottobre 1975, n. 654).

Si riporta di seguito una sintetica illustrazione dei suddetti reati.

> Art. 416 c.p.: reato di associazione per delinquere.

Il reato di associazione per delinquere fa parte dei delitti c.d. "di criminalità organizzata", introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel Decreto l'articolo 24-ter.

In particolare, il comma I del reato in parola dispone che: "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".

Si tratta di una fattispecie incriminatrice volta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di organizzazioni stabili dedite alla realizzazione di programmi criminosi. Poiché l'esistenza di un'associazione a delinquere suscita inevitabilmente allarme sociale nella popolazione, essa è, per sé sola ed indipendentemente dai delitti che siano commessi in attuazione dell'accordo criminoso, determinatrice di un perturbamento dell'ordine pubblico (così, in dottrina, Fiandaca-Musco).

Perciò il legislatore ha configurato, come autonomo titolo di reato, il delitto di associazione a delinquere, che si realizza con la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso, essendo assolutamente irrilevante l'eventuale mancata consumazione dei reati programmati.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare un'associazione. Soggetto attivo del reato di associazione a delinquere può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

L'associazione esige, per la propria configurazione, l'esistenza di un minimum di organizzazione a carattere stabile; la giurisprudenza di legittimità, chiamata a delineare gli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato in esame, li ha individuati: "in un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, nell'indeterminatezza del programma criminoso che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato ed infine nell'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira" (Cass. Pen. 28 ottobre 2010, n. 41528).

È necessaria, per la sussistenza del reato associativo, la partecipazione di almeno tre persone all'accordo illecito.

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è sufficiente qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento di un finanziamento.

Il VI comma dell'art. 416 c.p. prevede una specifica aggravante, vale a dire che l'associazione a delinquere sia finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998. In tal caso si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

> art. 74 d.p.r. 309/1990: reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale norma incriminatrice, anch'essa facente parte dei delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dall'articolo 24-ter, prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del medesimo d.p.r. – vale a dire i delitti di immissione sul mercato. importazione o esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope – chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Altra circostanza aggravante è prevista allorché l'associazione sia armata. Le pene sono invece diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

> art. 22 comma 12 d.lgs. 286/1998: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-duodecies. In particolare, l'articolo 22, comma XII, del decreto legislativo 286/1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, espressamente prevede che il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso regolare di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5000 per ogni lavoratore impiegato.

Il comma XII-bis del medesimo articolo 22 prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (ossia tale da prevedere l'aumento della pena in misura superiore ad un terzo) del reato, qualora i lavoratori occupati siano in misura superiore a tre, qualora i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, qualora i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al III comma dell'art. 603-bis codice penale (ossia in presenza di situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

> art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 286/1998: disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

L'art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni" ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del suindicato art. 25-duodecies.

Sulla base di tali modifiche normative è sancita la responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. 22 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

In particolare, l'articolo 12, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti;
- e) gli autori del reato hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

L'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico sull'immigrazione prevede una circostanza aggravante qualora ricorrano due o più delle ipotesi di cui alle lettere a) e seguenti sopra citate.

L'articolo 12, comma 3-ter del Testo Unico sull'immigrazione prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale se i fatti sopra indicati:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche diretto.

L'articolo 12, comma 5, del Testo Unico sull'immigrazione punisce chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione.

> Art. 3, comma 3 bis Legge 13 ottobre 1975, n. 654: razzismo e xenofobia.

L'articolo 3, comma 3 bis della Legge 654/1975, recante ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966, punisce:

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In particolare, le suindicate condotte possono configurare la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 25-terdecies del Decreto, se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoa* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articolo 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La disposizione di cui all'art. 25-terdecies è entrata in vigore il 12 dicembre 2017; purtuttavia, a seguito dell'emanazione del D.Lgs.vo 21/2018, è sorto un problema interpretativo, legato alla sussistenza o meno della responsabilità dell'Ente per i delitti di razzismo e xenofobia.

Infatti, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25-terdecies del Decreto il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il D.Lgs.vo 21/2018, che, all'articolo 7, comma 1 lett. c), ha abrogato l'articolo 3 legge 654/1975 sopra citata, che disciplina il reato di razzismo e xenofobia.

Tali reati sono stati inseriti nell'articolo 604-bis codice penale, introdotto dal medesimo D.Lgs.vo 21/2018, che prevede il delitto di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Quindi, poiché l'art. 25-terdecies del Decreto indica, quale reato presupposto, una fattispecie abrogata (art. 3 L 654/1975) sorge il dubbio interpretativo che si tratti di un'abolitio criminis e che, dunque, a seguito del D.Lgs.vo 21/2018, non sia più configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente per i delitti di razzismo e xenofobia, poiché l'art. 25-terdecies del Decreto non richiama espressamente la nuova fattispecie di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", prevista dall'art. 604 c.p..

Sono auspicabili interventi normativi volti a correggere il suindicato difetto di coordinamento tra le disposizioni legislative.

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

In ogni caso, è innegabile che, pur sussistendo le difficoltà interpretative sopra descritte, la *ratio* del legislatore del 2017 fosse la previsione della responsabilità amministrativa dell'Ente per i delitti richiamati.

Art 377-bis c.p.: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tale reato è stato introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 – successivamente sostituito dall'articolo 2, comma I, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 – che ha inserito nel Decreto l'art. 25-decies.

L'art. 377-bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il corretto svolgimento della giustizia, garantito anche per mezzo della repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.

La condotta consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni o nell'indurre a rendere dichiarazioni mendaci. Tale induzione deve essere compiuta tramite violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Soggetto attivo può essere qualsiasi soggetto.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone) nonché quella

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI PREDETTI REATI

Le principali aree sensibili individuate in riferimento ai reati di cui alla presente Sezione ed ai connessi rischi, sono le seguenti:

- con riferimento al reato di associazione a delinquere: tale fattispecie criminosa può essere in astratto configurabile, in particolare, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione esaminati nella Sezione A, ove si consideri, ad esempio, l'eventualità di un'associazione per delinquere composta da tre o più dipendenti/collaboratori dell'Ente, costituita per compiere reati di corruzione, indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato ovvero da parte della Regione Lombardia, di truffa aggravata ai danni dello Stato ovvero della Regione Lombardia, ovvero di frode informatica ai danni della Regione Lombardia (in concorso o meno con i pubblici funzionari), al fine di procurare un ingiusto interesse o vantaggio per l'Associazione;
- con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: tale fattispecie criminosa può essere in astratto configurabile, ove si consideri la presenza presso le due strutture R.S.A. gestite dall'Associazione, di farmaci stupefacenti e psicotropi, in ragione della loro ordinaria somministrazione agli ospiti;
- con riferimento al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e alla violazioni delle disposizioni in materia di immigrazioni clandestine: tali fattispecie criminose sono configurabili, in particolar modo, nell'attività di favorire l'immigrazione clandestina di personale da assumere, tenuto conto anche dell'elevato numero di dipendenti di nazionalità straniera ordinariamente occupati presso le strutture R.S.A. (infermieri, ausiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari) nonché il notevole risparmio, in termini di costi, di cui l'Ente potrebbe fruire qualora tali lavoratori stranieri fossero assunti irregolarmente;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria: il rischio teorico legato alla commissione di tale delitto sussiste, in astratto, in ragione della genericità della incriminatrice (e, quindi, dell'ampia configurabile), qualora il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tale situazione potrebbe ravvisarsi, ad esempio, qualora la cosiddetta subornazione con modalità fraudolente (violenza o minaccia) venga esercitata in un procedimento penale nei confronti di un dipendente imputato o indagato, che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o astenersi dal renderle) per evitare un coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Ente collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto, ovvero esponendo l'Ente a controlli, verifiche, richiesta di informazioni, procedimenti civili, ingiunzioni ecc..
- Con riferimento al reato di razzismo e xenofobia, il rischio teorico sussiste, ad esempio, in relazione all'uso illecito del sito web e dei mezzi di comunicazione dell'Associazione, nonché nei rapporti tra il personale dell'Ente (in special modo nei confronti del personale straniero).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le aree sensibili di cui al precedente paragrafo, oltre alle regole di cui al Modello e già specificate in altre Sezioni, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- a) i canoni di condotta e le linee guida contenute nel Codice Etico allegato al presente Modello;
- b) la normativa italiana applicabile.

Si ribadisce, inoltre, l'esigenza che tutti i Destinatari rispettino il principio di tracciabilità dei processi aziendali sensibili, vale a dire che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dei processi aziendali sensibili deve essere verificabile *ex-post*, anche tramite appositi supporti documentali.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie dei reati descritti nei precedenti paragrafi.

Più specificamente, per quanto riguarda le <u>procedure relative alla prevenzione del reato di associazione per delinquere</u>, essendo tale ipotesi criminosa collegata al compimento, in forma associativa, di altri reati già oggetto di distinte Sezioni del presente Modello (ed in particolare della Sezione A relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione), si richiama l'integrale rispetto dei principi e delle procedure definiti e descritti in tali sezioni speciali. In particolare, si richiama il contenuto dei capitoli 3 e 4 della Sezione A del presente Modello.

Con riferimento alla <u>prevenzione del reato di associazione finalizzata</u> al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si richiamano tutti i Destinatari al rispetto delle procedure aziendali in tema di gestione dei farmaci, con particolare riguardo alle "Linee guida e protocollo per la corretta gestione dei farmaci e del materiale sanitario".

Con riguardo, invece, alla <u>prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</u>, oltre a richiamarsi la Procedura per la gestione delle assunzioni di cui al paragrafo 4.9 della Sezione A del presente Modello, dovranno rispettarsi, da parte di tutti i Destinatari, le seguenti regole di comportamento nell'assunzione di personale di nazionalità non comunitaria:

- 1. in caso di assunzione diretta nei ruoli aziendali, il responsabile del colloquio preventivo con il lavoratore dovrà innanzitutto chiedere in visione ed estrarre copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero;
- 2. in caso di affidamento di opere in appalto a società terze, il Direttore Operativo dovrà richiedere al titolare della società appaltatrice se presso il cantiere in fase di apertura impiegherà personale extracomunitario ed in caso affermativo richiedere ed ottenere in visione i permessi di soggiorno in originale ed estrarre copie di essi;
- 3. le copie dei permessi di soggiorno di cui ai punti precedenti dovranno essere custoditi presso gli uffici amministrativi della struttura aziendale e dovranno essere prontamente reperibili in caso di controllo da parte delle Autorità Pubbliche;

ENTE RICONOSCIUTO D. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

- 4. in caso di sospetta irregolarità della posizione amministrativa dei soggetti lavoratori extracomunitari, l'Associazione dovrà approfondire la posizione relativa attraverso richiesta alla Questura competente.
- 5. Ogni situazione critica con riferimento all'argomento in oggetto dovrà essere portata a conoscenza, attraverso appositi *report* sia al CdA che all'OdV.

Per quanto riguarda, infine, la <u>prevenzione del reato di induzione a</u> <u>non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</u> di cui all'art. 377-bis c.p., oltre a richiamarsi i Principi Generali di comportamento e i divieti specifici relativi ai rapporti con la P.A., di cui alla Sezione A del presente Modello, si raccomanda a tutti i Destinatari il rigoroso rispetto dei canoni di condotta contenuti nel Codice Etico allegato al Modello medesimo.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In riferimento ai reati descritti nella presente Sezione, il principale compito dell'OdV è relativo all'analisi a campione della documentazione agli atti ed alla valutazione delle eventuali segnalazioni ricevute, al fine di attivare gli ulteriori poteri di indagine e di controllo propri dell'Organismo. Qualora le Funzioni Aziendali deputate alle aree sensibili oggetto della presente Sezione dovessero individuare delle anomalie, esse sono tenute a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei problemi evidenziati.
